

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

n. 62

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 30 novembre al 13 dicembre 1995)

INDICE

BAGNOLI: sull'abbattimento di 120 piante di olivo a Riesi (Caltanissetta) (4-00423) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente) Pag. 3129	ressa Russi (4-02761) (risp. MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia) Pag. 3144
BELLONI: sul rischio di esondazione del fiume Tevere (4-06142) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente) 3130	sul trasferimento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti dall'interno del palazzo di giustizia di Bari (4-05332) (risp. RICCIARDI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia) 3146
BORRONI, SCIVOLETTO: sulla costruzione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione a Roverbella (Mantova) (4-03212) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente) 3131	CAMPO ed altri: sulle arce soggette ad elevata pericolosità sismica (4-05902) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente) 3147
BOSO: sulla casa di cura Santa Lucia di Roma (4-01170) (risp. GUZZANTI, ministro della sanità) 3134	CANGELOSI ed altri: sulla carenza idrica nel comune di Poggioreale ed altri nella provincia di Trapani (4-05987) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente) 3149
BRIGANDI: su una discarica abusiva nel comune di Montanaro (Torino) (4-02649) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente) 3139	CAPUTO, PORCARI: sui movimenti diplomatici (4-05249) (risp. SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 3150
BRUGNETTINI ed altri: sul vaccino antinfluenzale (4-06249) (risp. GUZZANTI, ministro della sanità) 3142	CARNOVALI: sull'inquinamento causato dalla società Atochem di Rho (Milano) (4-01568) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente) 3151
BUCCIARELLI: sui disservizi degli uffici postali di Prato e provincia (4-04925) (risp. GAMBINO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni) 3143	sulla discoteca «Fellini» nel comune di Poggiano Milanese (4-05510) (risp. PAOLUCCI, ministro per i beni culturali e ambientali) 3154
BUCCIERO: sulla proroga dell'applicazione alla sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bari della dotto-	CORRAO: sui lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino del fiume Freddo (Trapani) (4-02941) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente) 3156

13 DICEMBRE 1995

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 62

COSTA: sullo sbarco di extracomunitari clandestini lungo la costa salentina (4-01738) (risp. CORCIONE, ministro della difesa) Pag. 3157	(4-05612) (risp. FANTOZZI, ministro delle finanze) Pag. 3174
sulla realizzazione di un elettrodotto Italia-Grecia (4-03597) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente) 3158	FLORINO: sulla Banca popolare di Torre del Greco (4-01516) (risp. VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro) 3175
sullo sbarco di extracomunitari clandestini lungo la costa salentina (4-04053) (risp. CORCIONE, ministro della difesa) 3158	GALLO ed altri: sulla guerra in Croazia (4-06127) (risp. SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 3177
DE CORATO: sulla pubblicità concessa alla RAI da alcuni quotidiani italiani (4-05176) (risp. GAMBINO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni) 3159	GIBERTONI: sulla Hantarel Nord di Mantova (4-01577) (risp. TREU, ministro del lavoro e della previdenza sociale) 3179
sul comportamento del sindaco di Casalbuttano (Cremona) nei confronti del segretario comunale dottor Mondini (4-05826) (risp. CORONAS, ministro dell'interno) 3160	GRIPPALDI: sulla recrudescenza dei fenomeni delinquenziali nei comuni della provincia di Enna (4-02719) (risp. CORONAS, ministro dell'interno) 3181
DE CORATO ed altri: sul comportamento del sindaco di Casalbuttano (Cremona) nei confronti del segretario comunale dottor Mondini (4-05425) (risp. CORONAS, ministro dell'interno) 3161	IMPOSIMATO ed altri: sull'apertura di un ufficio postale a Maddaloni (Caserta) (4-05247) (risp. GAMBINO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni) 3182
DELFINO: sulla diga di Macra-Stroppio in Piemonte (4-00864) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente) 3163	LONDEI: sulla vicenda del signor Italo Ermenegildo Onofri (4-04948) (risp. GARDINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 3182
DEMASI, COZZOLINO: sulla casa di cura «Tortorella» di Salerno (4-01957) (risp. GUZZANTI, ministro della sanità) 3166	sul progetto di integrazione psico-sociale e lavorativa per portatori di handicap presentato dalla cooperativa «Labirinto» di Pesaro (4-05676) (risp. TREU, ministro del lavoro e della previdenza sociale) 3184
DE NOTARIS: sulla pretura di Gragnano (Napoli) (4-05398) (risp. MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia) 3168	LORENZI: sull'opportunità di un provvedimento legislativo in favore dei pensionati di guerra (4-04077) (risp. VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro) 3184
DE NOTARIS ed altri: sulla Società per il risanamento di Napoli (4-03124) (risp. VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro) 3169	LUBRANO di RICCO ed altri: sulla procura della Repubblica di Lagonegro (4-01694) (risp. MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia) 3185
FALOMI: sul deprezzamento della lira avvenuto il 3 marzo 1995 (4-03569) (risp. VEGAS, sottosegretario di Stato per il tesoro) 3170	MAIORCA: sui danni causati agli edifici pubblici e privati dal terremoto verificatosi il 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale (4-02245) (risp. BARBERI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio) 3186
FARDIN: sulla necessità di istituire un distaccamento dei vigili del fuoco a Mirano (Venezia) (4-04664) (risp. CORONAS, ministro dell'interno) 3172	MAIORCA, MONTELEONE: sull'esposizione ai campi elettrici e magnetici prodotti dagli elettrodotti (4-03505) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente) (*) 3188
FERRARI Francesco: sull'interruzione del pagamento delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli da parte del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette di Roma-direzione compartimentale per le contabilità centralizzate	MANCONI: sul servizio di immunologia-allergologia dell'ospedale «Mazzoni» di

13 DICEMBRE 1995

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 62

- Ascoli Piceno (4-02304) (risp. GUZZANTI, ministro della sanità) Pag. 3189
- sul caso della bambina irachena Ramajak Niveen (4-04936) (risp. GARDINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 3191
- MOLINARI: sul contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dell'Ente poste italiane (4-05544) (risp. GAMBINO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni) 3192
- MULAS: sulla necessità di accelerare i tempi di realizzazione della diga di Contra Ruja in Sardegna (4-03897) (risp. FRATTINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali) 3193
- sul Parco marino di Tavolara-Capo Codacavallo-Laguna di San Teodoro (4-04451) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente) 3195
- PEDRIZZI: sull'affidamento della gestione del servizio di vigilanza sugli scuolabus del comune di Cisterna (Latina) alla cooperativa Service srl (4-04242) (risp. CORONAS, ministro dell'interno) 3196
- sulla mancata istituzione dell'ufficio del giudice di pace ad Aprilia (Latina) (4-05756) (risp. MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia) 3197
- PELELLA ed altri: sul tribunale di Torre Annunziata (Napoli) (4-04866) (risp. MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia) 3198
- PETRUCCI: sull'istituzione di centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato nella regione Veneto (4-03005) (risp. OSSICINI, ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale) 3201
- PONTONE, POZZO: sui disordini verificatisi nell'ambito delle manifestazioni del 1° maggio a Torino (4-04157) (risp. CORONAS, ministro dell'interno) 3202
- PREIONI: sulle carenze di organico alla procura della Repubblica di Verbania (4-04476) (risp. MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia) 3203
- sulle carenze di organico alla procura della Repubblica di Verbania (4-04680) (risp. MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia) 3204
- sulle carenze di organico alla procura della Repubblica di Verbania (4-05055) (risp. MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia) 3206
- sulle carenze di organico alla procura della Repubblica di Verbania (4-05345) (risp. MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia) Pag. 3207
- PREIONI, BEDONI: sull'irruzione da parte delle forze di polizia in un locale adibito ad «ambulatorio» da appartenenti alla comunità cinese di Prato (4-03998) (risp. CORONAS, ministro dell'interno) 3209
- RECCIA: sulla costruzione di una centrale a ciclo combinato nel sito della centrale nucleare del Garigliano (4-04065) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente) 3210
- ROCCHI: sul patrimonio immobiliare dell'ex Azienda di Stato per servizi telefonici (4-02134) (risp. GAMBINO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni) 3218
- RONCHI: sulla delegazione italiana che ha partecipato alla seconda riunione di esperti legali sulla revisione della Convenzione di Barcellona (4-03201) (risp. GARDINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 3221
- ROSSI: sulla vertenza confinaria tra i comuni di Sannicandro Garganico e Lesina, in provincia di Foggia (4-01667) (risp. FRATTINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali) 3222
- ROSSO: sulla chiusura degli uffici provinciali del lavoro di Cuneo (4-04396) (risp. TREU, ministro del lavoro e della previdenza sociale) 3224
- ROSSO, DELFINO: sulla ventilata soppressione di uffici postali nei piccoli comuni della provincia di Cuneo (4-05016) (risp. GAMBINO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni) 3225
- ROSSO ed altri: sul concorso per professori ordinari di ruolo F1302 (4-06330) (risp. SALVINI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) 3226
- SALVATO, CARCARINO: sul progetto di una centrale a ciclo combinato a Sessa Aurunca (Caserta) (4-04781) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente) 3211
- SCIVOLETTO: sull'istituzione di un distacco dei vigili del fuoco a Marina di Ragusa (4-05549) (risp. CORONAS, ministro dell'interno) 3231
- SERENA: sull'ente Telefono azzurro (4-06368) (risp. OSSICINI, ministro senza

13 DICEMBRE 1995

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 62

<i>portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale)</i>	Pag. 3231	TAMPONI: sul consiglio comunale di Oristano (4-06031) (risp. CORONAS, ministro dell'interno)	Pag. 3239
SICA: sulla nomina da parte del consiglio comunale del rappresentante delle minoranze del comune di Tricarico (Matera) in seno al consiglio della locale comunità montana (4-05931) (risp. CORONAS, ministro dell'interno)	3232	TERZI: sulle operazioni di voto indette dalla USL di Modena (4-02316) (risp. GUZZANTI, ministro della sanità)	3240
sulla nomina da parte del consiglio comunale del rappresentante delle minoranze del comune di Tricarico (Matera) in seno al consiglio della locale comunità montana (4-06169) (risp. CORONAS, ministro dell'interno)	3234	VALLETTA: sulla nuova disciplina relativa agli investigatori privati (4-02656) (risp. CORONAS, ministro dell'interno)	3242
SIGNORELLI ed altri: sulle dichiarazioni rese dalla signora Crespi relative a presunte vittime dei partigiani nel secondo dopoguerra (4-02430) (risp. MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia)	3235	VOZZI, SELLITTI: sulla preclusione dell'uso dei telefoni mobili nella Valle del Sarmiento a sud della Basilicata (4-05842) (risp. GAMBINO, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)	3243
SMURAGLIA: sulla Imperial electronics di Milano (4-06430) (risp. TREU, ministro del lavoro e della previdenza sociale)	3236	WILDE: sullo smaltimento dei rifiuti in provincia di Brescia (4-01685) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente)	3244
SPECCHIA: sull'inquinamento del Mediterraneo (4-04559) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente)	3237	WILDE, ANDREOLI: sul depuratore interconsortile nel comune di Peschiera del Garda (Verona) (4-00579) (risp. BARATTA, ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente)	3246
		XIUME: sulle modalità di gestione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione comunale di Scicli (Ragusa) (4-05715) (risp. CORONAS, ministro dell'interno)	3248

BAGNOLI. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che nel comune di Riesi in provincia di Caltanissetta è situata la sede del Servizio cristiano, opera sociale che fa capo alla chiesa valdese;

che l'amministrazione comunale di Riesi è stata sciolta con decreto del Presidente della Repubblica per ragioni di mafia;

che nel quadro di un vasto esproprio della proprietà del suddetto Servizio cristiano per l'edilizia convenzionata è previsto l'abbattimento di 120 piante di olivo per far posto alla costruzione di sei palazzine situate in discesa e servite da un impianto onerosissimo di sollevamento;

che tale progetto ha generato una dura protesta sia a livello nazionale che internazionale per il danno irreparabile che provocherebbe all'ambiente,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere per evitare quanto previsto dal comune di Riesi peraltro sprovvisto del Piano regolatore generale.

(4-00423)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si riferisce che con decreto del Presidente della Repubblica n. 617 del 1977 la materia urbanistica è stata trasferita, non delegata alle regioni.

Secondo quanto riferito dalla prefettura di Caltanissetta, si comunica quanto segue.

Con decreto n. 98 del 3 marzo 1981 l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ha approvato il programma di fabbricazione ed il regolamento edilizio del comune di Riesi.

Con il suddetto strumento urbanistico generale era stata prevista una zona destinata all'edilizia economica e popolare di cui alla legge n. 167 del 1962.

L'area destinata per gli insediamenti di edilizia convenzionata era stata individuata nelle adiacenze del Servizio cristiano e ad oggi non ha subito modifiche o spostamenti di sorta.

Anche a seguito della revisione dello strumento urbanistico generale deliberata dal consiglio comunale con atto n. 36 del 30 gennaio 1990 ed approvata dall'assessorato regionale del territorio ed ambiente di Palermo l'area già destinata al piano delle zone non subiva variazioni o spostamenti.

Con deliberazione consiliare n. 343 del 24 novembre 1990 veniva nuovamente individuata l'area destinata all'edilizia popolare e confermata la localizzazione precedente.

Il piano di zona di cui alla legge n. 167 del 1962, rielaborato sulla base delle indicazioni contenute nella variante al programma di fabbricazione, veniva approvato definitivamente dal consiglio comunale con atto n. 139 del 22 maggio 1991, dopo aver respinto un'osservazione del Servizio cristiano.

Nell'ambito di tale piano di zona nel corso degli ultimi anni venivano assegnate le aree a diverse cooperative edilizie e allo IACP di Caltanissetta. Rimanevano disponibili alcuni lotti che si trovavano nelle adiacenze del Servizio cristiano.

La Commissione straordinaria, nominata per la gestione provvisoria del comune, rimasta in carica sino al 30 giugno 1994, non procedeva ad alcuna assegnazione di altri lotti e rimanevano inevase tre richieste di altrettante cooperative edilizie che avevano avanzato da tempo istanza per la localizzazione dell'area.

L'amministrazione comunale, al fine di procedere ad una valutazione di tutta la problematica sollevata dal Servizio cristiano, sospendeva l'assegnazione di altri lotti inclusi nel piano di zona.

Si comunica, altresì, che per la redazione del piano regolatore generale la commissione straordinaria ha compiuto tutti gli atti propedeutici per l'approntamento dello strumento urbanistico generale, conferendo l'incarico a liberi professionisti ed affidando, a seguito di gara, ad una ditta specializzata l'approntamento dei rilievi aerofotogrammetrici.

L'amministrazione comunale si riserva di valutare la questione di cui all'oggetto in sede di esame dello schema di piano regolatore che verrà elaborato dai professionisti e darà al consiglio comunale, competente per l'adozione, le proprie indicazioni al fine di tenere in debita considerazione la situazione urbanistica della zona.

La situazione, così come appare dalle informazioni pervenute, non sembra destare particolare preoccupazione e non si ravvisano, allo stato, gli estremi per l'adozione di provvedimenti di competenza del Ministero dell'ambiente.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(22 novembre 1995)

BELLONI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che ormai da anni, a causa del rischio di esondazione del fiume Tevere, l'autorità di bacino ha vietato ogni attività edilizia nelle aree a rischio;

che tale blocco ha arrecato e arreca gravissimi danni all'economia dei comuni della Valle del Tevere,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere perchè, nel contemperamento delle varie esigenze e di tutela della pubblica indennità, l'economia dei suddetti comuni non risulti ulteriormente mortificata.

(4-06142)

(28 settembre 1995)

RISPOSTA. - Si fa riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale si chiedono notizie sulle iniziative che l'Autorità di bacino del fiume Tevere intende assumere per contemperare le esigenze di tutela della pubblica incolumità con le economie dei comuni della valle del Tevere nei quali è stato necessario imporre un divieto generalizzato dell'attività edilizia per il rischio di esondazioni.

In merito, si comunica che con delibera del comitato istituzionale della citata autorità di bacino n. 53 del 28 settembre 1995 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 ottobre 1995, è stato adottato il progetto di piano di bacino primo stralcio funzionale che regola l'uso del territorio nelle aree dei comuni della valle del Tevere nel tratto da Orte a Castel Giubileo con una articolazione che risponde alle esigenze richieste.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

BARATTA

(5 dicembre 1995)

BORRONI, SCIVOLETTO. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che a conclusione dei lavori di costruzione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione in Roverbella (Mantova) la ditta aggiudicataria sottoscrisse il certificato di regolare esecuzione, atto equivalente al collaudo, senza riserve e «a tacitazione di ogni suo diritto e dovere»;

che, di conseguenza, l'avvenuta sottoscrizione per accettazione del saldo liquidato in sede di certificato di regolare esecuzione comporta la naturale decadenza di ogni pretesa pure precedentemente (e genericamente) avanzata, in ordine a maggiori compensi, come tali idonei a produrre un incremento dei costi dell'opera;

che nonostante ciò la ditta medesima produsse ricorso alla commissione ministeriale per la revisione dei prezzi contrattuali presso il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, e successive modifiche;

che, a sostegno delle argomentazioni difensive del comune, milita copiosa giurisprudenza, come precisato nelle memorie difensive prodotte con note del 6 marzo 1993 e del 15 marzo 1994, mentre la posizione del ricorrente appare ispirata solo ad orientamento dottrinario (Ciaffone, Piacentini) e ad una sola sentenza della Cassazione civile, la n. 9775/90 che, nonostante le apparenze, non va in senso contrario alle tesi del comune, come argomentato nella citata nota del 15 marzo 1994, protocollo n. 2697;

che nella seduta del 18 gennaio 1994 la commissione ministeriale si espresse, a parere di questo comune, con molta superficialità, a favore delle tesi di controparte, per cui venne richiesto il riesame con nuova documentazione che la prefettura di Mantova inoltrò al Ministero dell'interno - divisione enti locali con nota del 13 maggio 1994, protocollo n. 1474;

che per il 14 febbraio 1995 è stata fissata nuova adunanza a Roma presso il Ministero dei lavori pubblici - commissione per la revisione dei prezzi,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministro dei lavori pubblici al fine di garantire che nella commissione ministeriale per la revisione dei prezzi venga debitamente tutelata la tesi difensiva del comune di Roverbella, in rapporto anche alle sentenze sopra richiamate e venga salvaguardato il pubblico interesse;

quale sia la valutazione del Ministro dei lavori pubblici sulla permanenza di una commissione dei prezzi che, alla luce della normativa europea, della legislazione nazionale più recente e degli orientamenti prevalenti, sembra essere dubbia e anacronistica.

(4-03212)

(14 febbraio 1995)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rende noto quanto segue.

Alla commissione ministeriale per la revisione prezzi in data 17 aprile 1993 è pervenuta la richiesta di parere, previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, da parte del Ministero dell'interno sul ricorso proposto il 18 febbraio 1993 dall'impresa Coghi spa, quale capogruppo dell'associazione temporanea Coghi spa - Marcazzani srl.

Il comune di Roverbella in data 6 marzo 1993 ha presentato le proprie deduzioni in ordine al ricorso ed ha confermato la tesi per cui non sarebbe da riconoscere il compenso revisionale, in assenza di espressa formulazione di specifica riserva da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, in sede di sottoscrizione del certificato di collaudo.

Successivamente, anche l'impresa ha confermato le motivazioni del ricorso ed ha chiesto che venga riconosciuto il diritto al compenso revisionale.

La commissione ministeriale per la revisione prezzi ha esaminato il ricorso una prima volta il 18 gennaio 1994, e una seconda volta il 14 febbraio 1995. Le parti sono state esaurientemente ascoltate ed il parere è stato favorevole alla tesi dell'impresa in quanto, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative, l'appaltatore per aver diritto al riconoscimento della revisione prezzi deve, a pena di decadenza, assolvere alla sola formalità della presentazione di specifica domanda prima della firma del certificato di collaudo.

Tale formalità è stata pienamente assolta dalla ricorrente che quindi ha diritto a che la domanda stessa sia sottoposta al dovuto esame da parte del comune di Roverbella.

Il diniego opposto dall'amministrazione committente si inquadra in un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la domanda relativa al compenso revisionale è assimilata alla riserva; tale indirizzo è ormai superato dalla recente giurisprudenza della Corte di cassazione.

La Suprema Corte, infatti, con sentenza 3 ottobre 1990, n. 9775, ha affermato il principio che la materia della revisione prezzi è distinta da quella della collaudazione dei lavori: la prima attiene ai lavori eseguiti o da eseguire, da verificarsi in relazione a quanto dovuto per contratto ed

è per questo imperniata sull'onere di inserimento tempestivo di ogni pretesa dell'appaltatore nel registro di contabilità e nel conto finale; la seconda, invece, si limita a confrontare i prezzi contrattuali con quelli di mercato, divario questo che può essere accertato in maniera assolutamente indipendente dalle risultanze dei predetti registri di contabilità.

Ha precisato la Cassazione: «Mentre la collaudazione di un'opera ha per scopo – come recita il primo comma dell'articolo 91 del regio decreto n. 350 del 1895 – di verificare e certificare:

a) se l'opera fu eseguita in perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite;

b) se fu eseguita in conformità del contratto e delle varianti debitamente approvate;

c) se i dati risultati dai conti e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto per dimensioni, forma quantità e qualità dei materiali;

d) se i prezzi attribuiti e i compensi determinati nella liquidazione finale corrispondono a quelli stipulati in contratto;

la revisione dei prezzi, invece, mira soltanto a determinare, se, a prescindere da quanto l'appaltatore abbia realizzato, si siano verificate sul mercato condizioni tali da legittimare la modifica dei prezzi stabiliti nel contratto d'appalto: giudizio quest'ultimo che non ha, quindi, nulla a che vedere col primo, nè per l'oggetto, nè per i parametri.

Queste, in grande sintesi, sono state le motivazioni a sostegno del parere emanato dalla commissione.

Le doglianze del sindaco di Roverbella in ordine alla presunta scarsa attenzione riservata alla esposizione della sua tesi difensiva non possono essere accolte. L'audizione del sindaco è avvenuta con il conforto della massima attenzione da parte della commissione e la sua brevità è da attribuirsi in parte alla scarsa valenza delle tesi addotte e in parte alla ripetitività delle stesse.

D'altronde, per i lavori relativi ad opere pubbliche realizzate dagli enti pubblici territoriali, la competenza ad assumere il provvedimento sul ricorso spetta al Ministro dell'interno il quale, in sede di emissione del parere da parte della commissione ministeriale, è rappresentato dal direttore generale dell'amministrazione civile o da un funzionario all'uopo delegato.

Pertanto, la tutela degli interessi dell'amministrazione comunale in questione è stata in ogni adunanza adeguatamente garantita proprio dal rappresentante del Ministero dell'interno, oltre che dal sindaco quale parte resistente.

L'amministrazione committente si contraddice, inoltre, quando, da una parte, sollecita la trasparenza e la comprensibilità delle procedure adottate dalla commissione stessa, e, dall'altra chiede che l'esame della questione venga svolto anche nel merito, e cioè relativamente a motivi non addotti in ricorso.

Da ultimo, in ordine all'assunto che la permanenza dell'attività della commissione sia da considerare anacronistica alla luce della legislazione più recente, si ricorda che il principio giuridico per cui *tempus regit actum* non consente di sopprimere la commissione stessa

fin tanto che non si sia provveduto a dirimere tutte le controversie in materia di revisione prezzi sorte in costanza delle leggi previgenti.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

BARATTA

(5 dicembre 1995)

BOSO. - *Ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia e del tesoro.* - Premesso:

che la casa di cura Santa Lucia srl sita a Roma, via Valle dei Fontanili 211, nell'anno 1984 era convenzionata con l'USL RM/19 ed ospitava reparti di medicina e di broncopneumatologia dell'ospedale San Filippo Neri di Roma;

che sempre nel 1984, con propria delibera (n. 833 del 1984), la USL RM/19 trasformava la convenzione con la casa di cura Santa Lucia, passando da reparti di medicina e di broncopneumatologia dell'ospedale San Filippo Neri di Roma a reparti gestiti autonomamente dalla proprietà per ricoverare malati cronici e lungodegenti;

che nel dicembre 1987 la giunta regionale del Lazio, con propria delibera n. 8206 del 1987, riconfermava che la casa di cura Santa Lucia poteva ricoverare pazienti cronici e/o lungodegenti e che doveva mantenere la dotazione organica esistente alla data della delibera;

che in data 24 maggio 1994, con propria lettera protocollo n. 53, comunicava alle organizzazioni sindacali aziendali (Unsiu - FSP, Cisl, CGIL, UIL) che intendeva procedere a licenziamenti collettivi come previsto dalla legge n. 223 del 1991 in quanto dichiarava di avere un esubero di personale di 19 unità rispetto a quelle previste dalla convenzione in parola;

che nell'incontro del 3 giugno 1994, presso la sede AIOP regionale, la casa di cura forniva alle rappresentanze aziendali e provinciali dei sindacati Unsiu - FSP, Cisl, CGIL FP e UIL sanità la delibera della giunta regionale del Lazio n. 8206 del 1987;

che le organizzazioni sindacali aziendali della CGIL e della UIL per evitare i licenziamenti proponevano prima e poi sottoscrivevano i contratti di solidarietà mentre l'Unsiu - FSP e la Cisl si rifiutavano in quanto ritenevano il suddetto istituto illegittimo;

che nell'incontro svolto il 1° luglio 1994 presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma per la ratifica del contratto di solidarietà l'Unsiu - FSP e la Cisl riconfermavano l'illegittimità del contratto di solidarietà sottoscritto dalla CGIL e dalla UIL, anche alla luce delle proteste manifestate dai lavoratori;

che la CGIL e la UIL, costrette dalle proteste dei lavoratori, hanno disdetto il contratto di solidarietà;

che l'amministrazione della casa di cura Santa Lucia con propria lettera del 1° luglio 1994 intendeva riaprire la procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991 relativa ai licenziamenti collettivi per esubero di personale;

che la direzione sanitaria della casa di cura Santa Lucia decideva di mandare in vigore un nuovo orario di servizio del personale infermie-

ristico che prevedeva, per il turno di notte, un infermiere, per lo più generico, che dava assistenza su due piani di degenza di 30 posti-letto ciascuno separati da due rampe di scale e da due porte antincendio mentre nel turno di mattina (7-14), a giorni alterni, i 114 degenti ospitati nei quattro piani venivano assistiti da due infermieri (generici o professionali), un'infermiera professionale e un dirigente con titolo di caposala;

che l'Unsiau - FSP e la Cissal impugnavano la decisione del direttore sanitario di modificare i turni chiedendo ai NAS del Ministero della sanità, ai carabinieri del comando di Roma-Montespaccato, al commissariato di pubblica sicurezza e alla USL RM/12 di conoscere se la decisione presa dal dottor Mucci fosse legittima;

che a tutt'oggi sono intervenuti, dando esempio di responsabilità, i carabinieri di Montespaccato e i NAS del Ministero della sanità; sono inoltre intervenuti i funzionari della USL RM/12;

che l'Unsiau - FSP presentava ai NAS del Ministero della sanità, alla USL RM/12, ai carabinieri di Montespaccato e al commissariato di Primavalle propria relazione dove sollevava eccezioni di legittimità sia per i licenziamenti per esubero che per la nuova turnazione degli infermieri;

considerato che la giunta regionale del Lazio ha effettivamente deciso, con propria delibera n. 8206 del 1987, l'obbligo dell'azienda di mantenere la pianta organica ai livelli occupazionali esistenti nel dicembre 1987, dando in cambio la possibilità di ricoverare 114 pazienti cronici e/o lungodegenti e garantendo il pagamento della retta ai livelli dei centri di assistenza e riabilitazione,

l'interrogante chiede di sapere se risponda al vero che:

1) nel dicembre 1987 dipendevano dalla casa di cura 85 unità lavorative;

2) in tutti e tre i turni (mattina, pomeriggio e notte) veniva garantita l'assistenza minima di un infermiere per ogni piano di degenza;

3) era presente, per ogni piano di degenza, una religiosa in possesso del titolo professionale e con mansioni di caposala;

4) era presente nella casa di cura una religiosa con mansioni di capo dei servizi sanitari ausiliari;

5) veniva pagata una retta di degenza per ogni malato comprensiva dei costi del personale allora in servizio;

6) attualmente la pianta organica è inferiore a quella deliberata dalla giunta regionale del Lazio il 23 dicembre 1987, n. 8206;

si chiede inoltre di sapere se non si ritenga:

che la decisione presa dal direttore sanitario dottor Mucci sia in contrasto con la legge mettendo a repentaglio sia l'incolumità dei degenti sia la sicurezza del personale sottoposto a stress;

che il comportamento dell'azienda sia in contrasto con le disposizioni legislative;

che l'amministrazione, approfittando dell'assenza di controlli da parte degli organi periferici dei Ministeri competenti e facendo dichiarazioni non corrispondenti alla realtà, abbia tentato di effettuare 19 licenziamenti per esubero di personale.

(4-01170)

(3 agosto 1994)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame anche per conto dei Dicasteri del lavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia e del tesoro, utilizzando gli indispensabili elementi pervenuti dall'assessorato alla sanità, igiene, ambiente e prevenzione nei luoghi di lavoro della regione Lazio per il tramite del competente commissariato del Governo.

Con propria deliberazione n. 8206 del 23 dicembre 1987, la giunta regionale del Lazio aveva impartito direttive concernenti il convenzionamento ad alcune case di cura operanti nel territorio regionale, concedendo loro, altresì - nel rispetto di determinate condizioni contestualmente imposte - la facoltà di convertirsi in enti di assistenza e riabilitazione.

Tale deliberazione era rivolta, tra le altre, anche alla casa di cura «Santa Lucia» srl, sita in Roma, via dei Fontanili 211, e dotata di 114 posti-letto.

La deliberazione n. 8206/87 disponeva che le case di cura in essa elencate avrebbero potuto effettuare ricoveri di pazienti cronici e lungodegenti nei limiti dei posti-letto convenzionati, dietro corresponsione della retta prevista appunto per i centri di assistenza e riabilitazione, determinata dalla regione Lazio, a condizione di mantenere inalterati i livelli occupazionali preesistenti e di avviare ovviamente, nel contempo, specifici programmi di riqualificazione professionale del personale, in vista dei nuovi compiti.

Dalla denuncia annuale del personale dipendente fatta dalla casa di cura «Santa Lucia» alla USL RM/19, all'epoca competente, risulta che alla data del 1° gennaio 1987 l'organico del personale non medico addetto all'assistenza sanitaria fosse il seguente:

- 6 infermieri professionali;
- 13 infermieri generici;
- 46 ausiliari socio-sanitari ed operai;
- 3 terapisti;
- un tecnico di laboratorio;
- un tecnico di radiologia.

In base al regolamento regionale 28 agosto 1976, n. 2, come modificato dal regolamento regionale 10 ottobre 1977, n. 2, e dal regolamento regionale 18 giugno 1978, n. 2, i «centri di assistenza e riabilitazione» operanti nella regione Lazio devono avere la seguente dotazione organica:

- un terapeuta della riabilitazione ogni 30 posti-letto;
- un infermiere ogni 30 posti-letto per ciascuno dei due turni, più un terzo per la notte;
- un inserviente ogni 10 posti-letto.

Nel dicembre 1987 dipendevano dalla stessa casa di cura 85 unità lavorative: risultavano in servizio quattro religiose: tre con titoli e mansioni di capo sala ed una con titolo e mansioni di capo dei servizi sanitari ausiliari.

Dal raffronto tra la reale consistenza degli organici del personale non medico operante presso la casa di cura «Santa Lucia» alla data del 1° gennaio 1987 e le disposizioni ora indicate, risulta che la stessa casa

di cura avrebbe dovuto avere in organico 4 terapisti, 10 infermieri e 12 inservienti.

La deliberazione della giunta regionale n. 8206 del 1987 riguardava - come già ricordato - la «riconversione» di alcune case di cura convenzionate, elencate nello stesso testo, in centri di assistenza e di riabilitazione, previa osservanza di determinate condizioni inserite come clausole.

Si è già detto che, tra di queste, una prescriveva il mantenimento dei preesistenti livelli occupazionali, identificabili, anche nel caso della «Santa Lucia», in quelli fissati al dicembre 1987.

Peraltro, la stessa casa di cura alla data di emanazione della deliberazione n. 8206 risultava di fatto già riconvertita con il presumibile assenso dell'USL RM/19 (cui sono poi succedute prima l'USL RM/12 e da ultimo l'azienda USL Roma E) all'epoca subentrata nella gestione amministrativa del disciolto ente ospedaliero «Trionfale-Cassia». Proprio quell'unità sanitaria, con deliberazione del 31 luglio 1984, n. 883 (ratificata dall'assemblea generale del comune di Roma il 13 marzo 1985 ed approvata dal Coreco in data 8 novembre 1985), aveva disposto la soppressione della divisione aggiuntiva di medicina generale dell'ente ospedaliero, ubicata presso la stessa casa di cura, con conseguente trasformazione dei relativi posti-letto per la lungodegenza.

Da una nota della USL RM/19 del 19 giugno 1986 risulta che la riconversione della «Santa Lucia» è avvenuta in due tempi: a partire dal 16 settembre 1984 per un'aliquota di 80 posti-letto e dal 1° gennaio 1985 per la totalità dei 114 posti-letto.

Da tale data il personale medico, non più distaccato presso la casa di cura, è stato riassorbito nei reparti dell'ospedale «San Filippo Neri» in Roma.

Peraltro, l'assessorato alla sanità, igiene, ambiente e prevenzione nei luoghi di lavoro riferisce di non avere notizia di alcuna «convenzione» stipulata tra la USL Roma/19 e la casa di cura «Santa Lucia», da cui soltanto sarebbe possibile valutare lo stato dell'organico messo a disposizione dalla stessa struttura sanitaria per quel che concerne gli aspetti contrattuali.

Pertanto, l'assessorato ritiene che in seno alla casa di cura siano stati mantenuti dalla USL RM/19 soltanto rapporti convenzionali di fatto, scaturiti dalla trasformazione dei posti-letto convenzionati ad indirizzo medico, in posti-letto per la lungodegenza.

Lo stesso assessorato presume che, nel caso della clinica «Santa Lucia», i «livelli occupazionali» di cui alla deliberazione n. 8206 del 1987 - come s'era già verificato in precedenza per analoghe convenzioni relative a pazienti lungodegenti e cronici ricoverati presso altri presidi del «Pio istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti» di Roma - fossero riferiti più alle qualifiche comprese nell'ambito del numero minimo delle unità di personale non medico previste dalla normativa (una unità ogni due posti-letto, compresi gli impiegati amministrativi, gli addetti alla cucina ed alla lavanderia, gli operai, eccetera) che non alla effettiva entità numerica.

Del resto, la deliberazione in esame non determinava il quantitativo ed i ruoli del personale in organico presso le case di cura elencate.

L'assessorato sostiene, quindi, che la specifica condizione posta dalla giunta regionale nella propria deliberazione (riconversione in centri di assistenza e riabilitazione mantenendo i livelli occupazionali all'epoca esistenti) fosse stata posta proprio allo scopo di non creare malcontento tra il personale dipendente delle case di cura destinate alla riconversione.

La retta di degenza per le case di cura convenzionate viene deliberata annualmente dalla giunta regionale in base ai parametri di cui al decreto ministeriale 30 giugno 1975, integrato dal regolamento regionale 10 ottobre 1977, n. 2, e comprende tutti i costi inerenti allo specifico tipo di assistenza erogata.

Lo stesso competente assessorato riferisce che la regione Lazio ha provveduto con proprie deliberazioni a definire, sulla base delle tariffe determinate a livello nazionale, la diaria di degenza dei pazienti ospitati in regime convenzionale presso la casa di cura «Santa Lucia» per gli anni 1992 e 1993: tuttora viene corrisposta dall'azienda USL Roma E la diaria stabilita per il 1993, che è equivalente a quella erogata nei confronti di tutte le case di cura «convenzionate» come centri di assistenza e riabilitazione ad indirizzo lungodegenza (parametro 80, ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1975), per le quali è previsto un organico minimo dal già ricordato regolamento regionale 10 ottobre 1977, n. 2.

Gli organici delle case di cura private sono stabiliti dalla normativa nazionale e regionale, e nei riguardi del personale dipendente viene ad instaurarsi un rapporto di lavoro basato sui contratti nazionali vigenti; pertanto, non esiste alcun diretto rapporto, a tal riguardo, con l'azienda USL e la regione Lazio, nè, tantomeno, nei confronti dei Dicasteri interrogati.

È appena il caso di ricordare, al riguardo, che gli «organi periferici» di questo Ministero ivi chiamati in causa, in passato titolari di dirette attribuzioni statali di vigilanza nel settore, sono venuti meno da oltre vent'anni, fin dall'epoca del primo decentramento istituzionale di funzioni amministrative in materia in favore delle regioni, con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

Peraltro, dai dati pervenuti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma, risulta che la direzione della casa di cura «Santa Lucia» ha comunicato, con lettera datata 24 maggio 1994, alle organizzazioni sindacali di categoria, all'associazione di categoria ed allo stesso ufficio provinciale la volontà di procedere ad una riduzione di personale pari a 19 unità, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), motivata dal sopravvenire di una grave crisi economica che ha investito la gestione della casa di cura, per effetto di grave esposizione debitoria, di mancati rimborsi dovuti dall'ex USL RM/12 per prestazioni erogate, di riorganizzazione aziendale con soppressione di alcuni servizi e conseguente sovradimensionamento dell'organico rispetto alle effettive esigenze della casa di cura, con conseguente aggravio dei costi.

La ristrutturazione dei servizi della «Santa Lucia» avrebbe comportato il licenziamento di alcune unità del personale (2 impiegati amministrativi, 2 operai e 15 ausiliari).

In sintesi, gli elementi così pervenuti dal Ministero del lavoro hanno fornito integrale conferma della vertenza illustrata nell'interrogazione, con particolare riguardo all'«intesa» in un primo tempo sottoscritta sul ricorso allo strumento dei «contratti di solidarietà» e poi venuta meno, con conseguente stesura di un «verbale di mancato accordo», dopo che i rappresentanti sindacali della Cisl e dell'Unsa avevano espresso agli altri il proprio totale dissenso, contestando la legittimità di tale soluzione e trovando su questa linea numerosi proseliti fra i dipendenti.

Gli ulteriori tentativi per giungere ad un accordo concernente soluzioni alternative ai licenziamenti si concludevano – malgrado la decisione della direzione della casa di cura «Santa Lucia» di ridurre i licenziamenti da 20 a 9 unità – con la stesura di un nuovo «verbale di mancato accordo» in data 10 novembre 1994.

In base a quanto riferito dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, i fatti finora esposti non hanno reso configurabili ipotesi di reato.

Al momento attuale, la pianta organica della casa di cura «Santa Lucia» comprende complessivamente 70 unità lavorative e, perciò, risulterebbe in contrasto con la delibera della giunta regionale del Lazio n. 8206 del 1987, che imponeva il mantenimento dei livelli occupazionali *pro tempore*.

Pertanto, con particolare riferimento ad eventuali responsabilità e pericoli per l'incolumità dei lungodegenti, si fa presente che il decreto ministeriale 30 giugno 1975 ed il regolamento regionale 10 ottobre 1977, n. 2, che indicano tuttora i requisiti relativi al personale dipendente delle case di cura private, prevedono per esse la presenza di 4 infermieri e 4 inservienti per ciascuno dei turni diurni e di 2 infermieri e di 2 inservienti per il servizio notturno.

Inoltre, la circolare della regione Lazio 8 novembre 1980, n. 26919, contenente precisazioni sulla normativa vigente in materia di ricoveri in case di cura private, ha precisato che nel caso dei centri di assistenza e riabilitazione (fascia C, parametro 80, indirizzo lungodegenti) per il personale non medico il rapporto deve essere di un'unità per ogni due posti-letto; questo significa che nella casa di cura «Santa Lucia», dotata di 114 posti-letto, in base alle vigenti disposizioni dovrebbero essere utilizzati almeno 57 lavoratori.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(30 novembre 1995)

BRIGANDI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. – Premesso:

che in data 25 novembre 1994 è stata scoperta, in territorio Pratomoriano nel comune di Montanaro (Torino), una discarica abusiva della ditta EMCA contenente sostanze nocive ed inquinanti;

che dalle notizie riportate dagli organi di informazione di stampa e televisione nazionali si ipotizzano pesanti interessi da parte della malavita organizzata;

che la concessione della cava scadeva il 30 giugno 1991 e che la stessa doveva essere recuperata ambientalmente mediante piantumazione di pioppi entro il 31 dicembre 1991;

che allo scopo furono emanate dalla giunta di Montanaro le seguenti ordinanze in riscontro alle inadempienze del titolare della concessione: n. 777 del 12 settembre 1991; n. 799 del 12 febbraio 1992; n. 824 del 27 marzo 1992 e n. 958 del 20 agosto 1993;

che tutte indistintamente riproducevano lo stesso dettato: obbligo del recupero ambientale e sostituzione, in caso di inadempienza del titolare, dell'amministrazione comunale, utilizzando i 61 milioni di una polizza di assicurazione di garanzia rilasciata dalla società Reale Mutua allo scopo;

che i provvedimenti enunciati dai firmatari delle sopra citate ordinanze inspiegabilmente non sono mai stati adottati e che dalla loro inosservanza ne è derivato l'improprio e illegale uso della cava stessa come discarica dei rifiuti più disparati, sino al verificarsi dello stato criminoso rilevato recentemente,

si chiede di sapere se nei riguardi degli amministratori che non hanno ottemperato a quanto dovuto, non debbano essere adottati sollecitamente provvedimenti di competenza.

(4-02649)

(14 dicembre 1994)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente il rinvenimento di fusti contenenti sostanze tossiche abbandonati in un cava dismessa di proprietà della ditta EMCA srl di Borra Piercarlo situata in località Pratomoriano nel territorio del comune di Montanaro (Torino), sulla base di quanto riferito dalla prefettura di Torino nonché dal commissariato di Governo della regione Piemonte e dalle autorità locali, si riferisce quanto segue.

Il rinvenimento è avvenuto ad opera dei vigili del fuoco, a seguito di segnalazione da parte della polizia di Stato. I fusti contenevano liquidi di ignota natura ed emanavano effluvi maleodoranti.

Le operazioni di dragaggio del terreno hanno fatto riaffiorare alla superficie materiali vari, classificati come rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani, tra cui carcasse metalliche, stracci imbevuti di sostanze dall'odore acre, materiale polverulento di diverso colore, sostanze pastose e ritagli di gomma e plastica.

Sono state riportate alla luce polveri di fonderia di alluminio contenute in parte in sacchi di materiale sintetico.

I campioni di terreno prelevato sono stati sottoposti ad analisi chimiche da parte dei laboratori di sanità pubblica di Grugliasco e di fisica sanitaria di Ivrea.

È stata rilevata la presenza di azoto ammoniacale (100-300 mg/kg) e alluminio (20-56 per cento AL O).

Gli accertamenti effettuati hanno escluso la presenza nella cava di contaminazione radioattiva artificiale. Nel terreno è stata rilevata la presenza di Cs 137(Bp/Kg), riconducibile al noto evento Chernobyl.

Dalle analisi effettuate alcuni rifiuti sono stati classificati come «speciali-tossico-nocivi», di presumibile provenienza da attività tipografica e/o litografica.

A scopo precauzionale il sindaco di Montanaro ha disposto, con ordinanza in data 29 novembre 1994, il divieto di accesso alla zona interessata e di utilizzo, per qualsiasi attività, dell'acqua proveniente dalla medesima.

Sono in corso indagini da parte della procura presso la pretura volte all'accertamento di eventuali responsabilità di produttori e trasportatori di rifiuti.

Si comunica altresì che l'autorità giudiziaria ha ordinato al signor Borra Piercarlo, proprietario della ditta EMCA srl, la bonifica della discarica in località Pratomoriano da effettuarsi sotto il controllo e le indicazioni del servizio di igiene pubblica dell'azienda regionale USL n. 7 di Chivasso.

La USL di seguito comunicava al proprietario le sottoelencate indicazioni da osservare:

1) i rifiuti ed il terreno di riporto con il quale sono stati sotterrati sono da rimuovere e smaltire in una idonea discarica controllata;

2) un eventuale deposito provvisorio, in attesa dello smaltimento finale va effettuato in modo tale da non inquinare altro terreno. Il materiale raccolto può essere stoccato solo in contenitori a tenuta e riparti dagli agenti atmosferici, in area di proprietà soggetta a vigilanza e giudicata idonea al servizio USL;

3) il calendario dei lavori va comunicato con congruo anticipo all'USL, al fine di inviare sul posto del personale per il controllo;

4) entro una settimana dovrà essere formulato il piano dei lavori, corredato dei nominativi delle ditte incaricate del trasporto e dello smaltimento finale del materiale;

5) dovrà essere inviata sempre alla USL copia dei contratti stipulati con le ditte di cui sopra;

6) vista la composizione dei rifiuti, verificata sulla base di campionamenti effettuati dal servizio USL e dal laboratorio di sanità pubblica di Grugliasco, lo smaltimento finale deve essere effettuato in discarica di seconda categoria tipo «B» (punto 4.2.3.2. della delibera interministeriale del 27 luglio 1984), fatto salvo il rinvenimento di altre tipologie di rifiuti durante le opere di bonifica.

Si riferisce infine che lo smaltimento dei rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e delle leggi n. 441 del 1987 e n. 475 del 1988 è di competenza delle amministrazioni regionali e provinciali e che il Ministero dell'ambiente ha funzioni di indirizzo e coordinamento con poteri di intervento esclusivamente subordinate, in via sostitutiva, alle eventuali inadempienze o alle scelte manifestamente contrarie alla tutela ambientale da parte delle amministrazioni suddette. Nel caso in argomento, risulta che le autorità locali seguono il problema con particolare attenzione; pertanto non si ravvisa un intervento da parte di questa amministrazione.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

BARATTA

(22 novembre 1995)

BRUGNETTINI, MANARA, WILDE. - *Al Ministro della sanità.* -

Premesso:

che l'influenza è malattia dalle possibili gravi complicanze e costituisce un serio problema epidemiologico per la sua ubiquità, contagiosità, variazione antigenica del virus, eccetera;

che essa rappresenta in Italia la terza causa di morte per patologia infettiva, preceduta dall'AIDS e dalla tubercolosi;

che la vaccinazione rimane il mezzo più efficace per prevenire questa malattia e che l'influenza può rappresentare, per le categorie a rischio, un aumento notevole della mortalità oltre ad un cospicuo aumento dei costi per la comunità;

che i servizi territoriali di prevenzione debbono fornire gratuitamente, per legge, il vaccino antinfluenzale a soggetti in età infantile, in età adulta se affetti da malattie croniche debilitanti ed ai soggetti oltre i 65 anni, eccetera;

che la vaccinazione stessa non può essere praticata in caso di manifestazioni febbrili in atto ma va eseguita preferibilmente all'inizio dell'autunno;

che il vaccino, già presente nelle farmacie (a pagamento), non è ancora disponibile presso i distretti sanitari (dove viene distribuito gratuitamente alle categorie a rischio),

si chiede di sapere:

se non si ritenga il ritardo con il quale il vaccino viene fornito ai distretti strumentale all'interesse delle farmacie alle quali viene così fornita la possibilità di mercato «libero» per circa 20-30 giorni (che è il lasso di tempo medio tra la comparsa del vaccino nelle farmacie e nei distretti);

se non si ravvisino in tale comportamento, che specula sulla pelle della popolazione a rischio, ipotesi di responsabilità civile e penale.

(4-06249)

(5 ottobre 1995)

RISPOSTA. - In merito alle giuste preoccupazioni espresse nell'atto parlamentare in esame, è doveroso precisare che, per quanto è di diretta competenza di questo Ministero ai fini della concreta attuazione della profilassi antinfluenzale, attraverso i competenti servizi dell'igiene pubblica si è provveduto per tempo ad emanare i necessari «atti di indirizzo», con largo anticipo sul periodo di massima attività influenzale.

Fin dal 6 giugno 1995, infatti, è stata diramata la relativa circolare n. 14, con l'indicazione dei «ceppi virali» da inserire nella composizione del vaccino antinfluenzale destinato alla presente stagione autunno-invernale, emanando, poi, nel successivo mese di agosto il decreto ministeriale n.509 del 1995, per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei relativi vaccini antinfluenzali.

Questo significa che vi erano tutte le premesse indispensabili, sotto il profilo tecnico-sanitario e procedurale, per porre in grado nel modo più opportuno le autorità regionali e locali di effettuare con il dovuto anticipo, negli ambiti di rispettiva competenza, gli acquisti del vaccino antinfluenzale necessario alla realizzazione della campagna vaccinale.

Dal canto suo, anche l'Istituto superiore di sanità - deputato a procedere ai cosiddetti «controlli di Stato», partita per partita, degli stessi vaccini antinfluenzali prima della loro immissione in commercio, per verificarne la conformità ai requisiti qualitativi fissati dalla farmacopea italiana ed europea - ha confermato di avervi provveduto nel pieno rispetto dei tempi prescritti.

Infatti, tutti i controlli eseguiti sulle 40 partite di vaccino antinfluenzale prodotte per la stagione 1995-1996 ed inviate all'Istituto sono stati condotti a termine entro i sessanta giorni in materia previsti dalla direttiva europea e dal decreto ministeriale 9 maggio 1995, n. 331.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(30 novembre 1995)

BUCCIARELLI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che a Prato e nei comuni della provincia, in particolare Vaiano e Montemurlo, i disservizi e i ritardi del servizio postale hanno raggiunto livelli tali che, oltre ai singoli cittadini, anche le associazioni di categoria, a partire dall'Unione industriali, hanno formalmente denunciato tale stato di disservizio presso le sedi regionali e lo stesso Ministero;

che la stessa direttrice dell'ufficio di Prato afferma che il problema è quello della carenza drammatica del personale che rende debole e inefficiente non solo il servizio di portalettere, ma anche il lavoro interno e che, nonostante siano stati assunti una ventina di trimestrali, ciò non è sufficiente a eliminare i disservizi,

si chiede di sapere quali atti il Ministro in indirizzo intenda adottare perchè si dia risposta positiva alle esigenze di personale e di efficienza degli uffici postali di Prato e provincia.

(4-04925)

(23 giugno 1995)

RISPOSTA. - Al riguardo l'Ente poste italiane ha riferito che l'ufficio baricentrico di Prato e gli uffici postali di Vaiano e Montemurlo, nel periodo aprile-maggio 1995, sono stati interessati da una giacenza di oggetti postali superiore alla media, che indubbiamente ha provocato le lamentele della clientela pratese.

Tale giacenza, le cui cause sono da ricercarsi nella riorganizzazione del servizio di recapito che nella fase iniziale ha comportato qualche disagio, è stata definitivamente smaltita il 20 luglio 1995 dopo una serie di iniziative che la sede regionale per la Toscana ha adottato sia a breve (potenziamento del personale) che a medio termine (ristrutturazione del settore).

La predetta sede ha tenuto, altresì, una serie di incontri con l'Unione industriale di Prato e con altri utenti per esaminare congiuntamente la possibilità di attivare un'agenzia di coordinamento, per estensione territoriale diversa da quella proposta a suo tempo, che possa ri-

spondere compiutamente alle esigenze della clientela e dell'utenza commerciale nel comprensorio in parola.

In merito alla lamentata carenza di personale applicato ai servizi di recapito dell'area pratese, si fa presente che il relativo fabbisogno è interamente coperto e che in caso di temporanee assenze del personale titolare vengono utilizzate unità assunte a tempo determinato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

GAMBINO

(11 dicembre 1995)

BUCCIERO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che con decreto n. 1045 del 7 dicembre 1994 il presidente della corte di appello di Bari ha disposto la proroga dell'applicazione alla sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bari della dottoressa Concetta Russi, presidente di sezione del tribunale di Trani;

che il consiglio direttivo della camera penale distrettuale di Bari ha elevato formale protesta a mezzo dell'ordine del giorno che qui si trascrive:

«Avuta conoscenza del provvedimento, emesso dal presidente della corte di appello di Bari in data 7 dicembre 1994, con il quale si dispone l'ulteriore applicazione, per altri sei mesi, di un magistrato presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari;

constatato che il provvedimento è stato adottato su richiesta e sollecitazione dell'ufficio del pubblico ministero, contro il parere del consiglio giudiziario e nonostante il dissenso del capo dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari, definito come "singolare resistenza";

ritenuto che è, invece, davvero "singolare" che un provvedimento di applicazione sia disposto su richiesta (nominativa) del pubblico ministero ed è sicuramente la prima volta che esso abbia ad oggetto la trattazione esclusiva di un particolare processo;

constatato:

che nelle specie i termini definitivi di conclusione delle indagini del processo di cui si tratta andranno a scadere nel prossimo mese di gennaio, cosicchè è inevitabile che il magistrato così applicato non potrà definirlo in tanto breve tempo, ma dovrà limitarsi a gestire soltanto la fase di eventuali provvedimenti cautelari;

che, peraltro, non sembra rispondente alla tutela dell'immagine di sostanziale imparzialità della giustizia la designazione preventiva di un determinato magistrato per la conduzione di un altrettanto determinato processo, di cui non sono ancora noti, nè conoscibili, gli eventuali futuri altri indagati la cui fiducia nella necessaria neutralità dei giudici non può non essere minata dalla cognizione che il magistrato che li giudicherà è stato prescelto e indicato dallo stesso pubblico ministero, che eserciterà le funzioni dell'accusa nei loro confronti;

che ciò è avvenuto in un contesto in cui la classe forense ha proclamato lo stato di agitazione anche al fine di ottenere la copertura di tutti i posti vacanti in organico in vista di una più

equilibrata distribuzione dell'intero carico giudiziario, e non certo al fine di privilegiare la trattazione di un unico processo;

che le doglianze, peraltro riportate in premessa del provvedimento, espresse dalla presidenza del tribunale di Bari non sono state affatto tenute in considerazione mentre, apparentemente, se ne riconosce il fondamento e la legittimità;

tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, il consiglio direttivo della camera penale esprime con fermezza il più totale dissenso rispetto alla scelta fatta dal presidente della corte, che invita formalmente a voler revocare il provvedimento di cui si tratta;

ritiene indispensabile portare a conoscenza della pubblica opinione nonchè del Consiglio superiore della magistratura e del Ministro di grazia e giustizia la vicenda in questione, perchè se ne abbia piena cognizione in ogni sede istituzionale, per le eventuali iniziative che si dovesse ritenere opportuno promuovere»;

si chiede di conoscere:

quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo sui fatti sopra esposti e se e quali iniziative intenda assumere in merito;

se e quali iniziative legislative il Governo intenda proporre in merito alla separazione delle funzioni o delle carriere tra pubblico ministero e giudici (iniziativa legislativa che è stata già avanzata al Senato dai senatori dei gruppi di Alleanza nazionale, Forza Italia, Centro cristiano democratico, Lega) anche al fine di eliminare uno stato di tensione che produce solo danni alla giustizia che appare sempre più lacerata.

(4-02761)

(22 dicembre 1994)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si comunica quanto segue.

L'atto di sindacato ispettivo lamenta sostanzialmente l'irritualità di talune iniziative assunte da alcuni magistrati della procura distrettuale antimafia nonchè dal presidente della corte d'appello di Bari.

Sottolinea l'irritualità - sotto vari profili dei due decreti (n. 557 del 24 maggio 1994 e n. 1045 del 7 dicembre 1994) con i quali il presidente della corte di appello di Bari ha disposto l'applicazione della dottoressa Russi alla sezione GIP del tribunale di Bari.

Il rilievo concernente la durata dell'applicazione è infondato.

Invero, la norma di cui all'articolo 110, comma 4, dell'ordinamento giudiziario viene citata dall'interrogante nella formulazione prevista dalla legge 21 febbraio 1989, n. 58, articolo 1, formulazione che aveva sostituito il testo originario dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Il testo attualmente vigente della norma citata - quale risulta dopo le modifiche intervenute con la legge 16 ottobre 1991, n. 321 (articolo 1), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, con il decreto legislativo 23 ottobre 1992, n. 416 (articolo 2) - prevede al comma 5: «L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un

anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente».

Tutto ciò premesso, non sembra dunque ravvisabile - nel caso di specie - alcuna violazione dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche in considerazione dell'ampia motivazione che i due decreti di applicazione recano con riferimento alle necessità dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bari.

È, invece, fondato il rilievo formulato in relazione al decreto di applicazione n. 1045 del 7 dicembre 1994 laddove sottolinea che il provvedimento in questione dispone la «proroga» della precedente applicazione (conclusa in data 30 novembre 1994) senza peraltro nulla prevedere con riferimento al periodo 1° dicembre 1994 - 6 dicembre 1994.

Come è noto, la proroga di un atto amministrativo deve sopraggiungere prima che scada il termine dell'atto che si intende prorogare; nel caso di specie, emerge invece che il termine di scadenza del primo provvedimento di applicazione era già spirato (in data 30 novembre 1994) quando è intervenuto il decreto n. 1045 del 7 dicembre 1994 che ha disposto «... con effetto immediato e fino al 6 giugno 1995 la proroga dell'applicazione alla sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bari, per due giorni per settimana, della dottoressa Concetta Russi ... per proseguire nell'incarico di cui al precedente decreto n. 557 del 24 maggio 1994 relativamente agli affari a lei già assegnati ...».

Al riguardo sembra tuttavia opportuno osservare che la censura mossa dal decreto n. 1045 non sembra comunque tale da inficiare la validità degli atti compiuti dalla dottoressa Russi quale giudice per le indagini preliminari applicato nel periodo 7 dicembre 1994 - 6 giugno 1995; invero, nulla impedisce che il decreto in esame possa essere qualificato come autonomo provvedimento di applicazione, potendosi ravvisare nello stesso tutti gli elementi prescritti per l'adozione di un decreto di applicazione.

Pertanto il problema sollevato dall'interrogante si porrebbe, al più, solo con riferimento ad un periodo di tempo estremamente esiguo, ovvero 1° dicembre 1994 - 6 dicembre 1994, ed a condizione che la dottoressa Russi abbia effettivamente - in detto periodo - esercitato le funzioni di giudice per le indagini preliminari applicato.

Dagli atti di istruttoria compiuti, tuttavia, non risulta che la dottoressa Russi, nel periodo temporale di riferimento, abbia posto alcun provvedimento giurisdizionale.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia

MARRA

(28 novembre 1995)

BUCCIERO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Si chiede di sapere se non si ritenga opportuno accertare e riferire:

se sia realmente inevitabile o conforme alla circolare dell'11 ottobre 1994 sulla localizzazione dei pubblici uffici il programma deliberato dall'ex presidente della corte di appello di Bari, dottor Luigi De Marco,

di trasferimento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti dall'interno del palazzo di giustizia a circa 6 chilometri di distanza dal medesimo e cioè in locali siti nel quartiere San Paolo di Bari, zona purtroppo ad altissimo rischio per persone e cose, nonostante le proteste concordi degli stessi ufficiali giudiziari, degli avvocati, di alcuni magistrati ed operatori giudiziari, per i maggiori disagi logistici, i maggiori rischi, i maggiori costi del servizio, in dipendenza delle maggiori distanze da coprire;

se sia vero che l'ex presidente della corte di appello, Luigi De Marco, pur dopo il suo collocamento in pensione avvenuto a fine maggio 1995, abbia successivamente partecipato a riunioni ufficiali tra i vertici delle categorie interessate, insistendo per il rispetto del programma da lui deliberato.

(4-05332)

(20 luglio 1995)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si comunica quanto segue.

Dalla documentazione acquisita dalla presidenza della corte di appello di Bari risulta che la decisione di trasferire l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti nell'immobile di viale Europa era stata assunta con delibera della commissione di manutenzione in data 6 febbraio 1995 - adottata all'unanimità - e su parere favorevole sia dei rappresentanti degli avvocati che degli ufficiali giudiziari; che comunque in data 28 settembre 1995 la commissione di manutenzione, di fronte all'offerta in locazione di altro immobile sito in via F. Crispi (ex clinica Adriatica) più vicino al Palazzo di giustizia e quindi più gradito sia agli avvocati che agli ufficiali giudiziari, ha preso in considerazione la possibilità di effettuare il trasferimento del predetto ufficio nella nuova sede alla triplice condizione: della disponibilità del comune di accollarsi il nuovo canone locatizio, dell'alternativa utilizzazione dei locali precedentemente individuati e già acquisiti in locazione e della rapida definizione delle trattative per acquisire il nuovo immobile, stante l'urgenza di effettuare il trasferimento per i motivi di sicurezza prospettati dalla procura generale.

Per quanto riguarda poi l'asserita partecipazione dell'ex presidente della corte di appello Luigi De Marco alle riunioni «ufficiali», essa è smentita, oltre che dalla dichiarazione dell'attuale presidente della corte, dai verbali delle riunioni della commissione di manutenzione, successive al 24 maggio 1995, data del collocamento in pensione del magistrato.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia

RICCIARDI

(6 dicembre 1995)

CAMPO, ABRAMONTE, ROCCHI, DI MAIO, DE NOTARIS. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che notevoli sono le quantità di aree del paese soggette ad elevata pericolosità sismica, come dimostra la sequenza di eventi sismici

susseguitisi in tempi recenti (Belice, Friuli, Marche, Abruzzo, Irpinia, Basilicata, Garfagnana, Val di Noto, eccetera);

che in molte di tali aree, seppure riconosciute come siti epicentrali di terremoti catastrofici, hanno trovato tuttavia insediamento attrezzature ed impianti per la produzione ed il deposito di sostanze tossiche, esplosive, infiammabili, urticanti, eccetera, con grave accrescimento di rischio per le popolazioni esposte;

che altresì notevoli sono le quantità di aree nelle quali dissesti idrogeologici e probabilità di alluvioni sono favoriti da usi impropri dei suoli e dei regimi dei corsi d'acqua, come dimostrano le ripetute gravi inondazioni dei territori intorno al Po ed ai suoi affluenti, dei territori del versante ionico dell'Etna e dei territori dell'Agro pontino;

che elevata è la quantità di aree soggette a pericoli di cedimento di slavine;

che territori così delicati dal punto di vista geotettonico ed idrogeologico (e peraltro così ricchi di testimonianze storico-culturali nonché di valenze paesistiche) continuano ad essere tuttavia utilizzati senza una preliminare corretta pianificazione degli usi del suolo e delle acque;

che una simile politica - improntata al massimo di *deregulation* spontaneistica ed ai conseguenti condoni - implica ormai annualmente costi sociali insostenibili,

si chiede di sapere:

quanti e quali spazi trovino, nella formulazione della proposta della manovra finanziaria per il 1996, misure adeguate per fronteggiare le situazioni elencate in premessa;

quante e quali somme siano esplicitamente destinate all'investimento produttivo nella direzione di interventi mirati alla prevenzione dei rischi per le popolazioni esposte ai pericoli di danni diretti o indotti per effetto di eventi sismici, inondativi, di dissesti idrogeologici o di slavine;

quante e quali somme siano esplicitamente destinate all'investimento produttivo nella direzione di interventi mirati alla progressiva riconversione delle attività che accrescono i rischi di danni per le popolazioni insediate in aree dichiarate «a rischio ambientale»;

quanti e quali somme siano esplicitamente destinate dalla finanziaria per investimento produttivo nella direzione di interventi mirati per il recupero del patrimonio edilizio esistente anche a fini di miglioramento antisismico, igienico e funzionale.

(4-05902)

(19 settembre 1995)

RISPOSTA. - In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, la Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali di questo Ministero comunica che, per quanto riguarda i capitoli gestiti dalla stessa, nella formulazione della proposta di manovra finanziaria per il 1996 sono stati previsti i seguenti finanziamenti:

capitolo 9050 (Friuli) - ricostruzione di opere di edilizia demaniale, di culto, nonché di opere di interesse storico-artistico lire 2.000.000.000;

capitolo 9051 (Belice) - realizzazione di opere di urbanizzazione primaria lire 30.000.000.000.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

BARATTA

(5 dicembre 1995)

CANGELOSI, CORRAO, LAURICELLA, SCIVOLETTO, ABRA-MONTE, DI MAIO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che il comune di Poggioreale e molti degli altri comuni della provincia di Trapani approvvigionati dall'Ente acquedotto siciliano attraverso l'acquedotto Montescuro ovest denunciano gravi carenze idriche per uso civile con turni di distribuzione, soprattutto nei mesi estivi, anche di 15 giorni;

che dal 20 luglio al 24 agosto 1995 nel comune di Poggioreale non è stato possibile distribuire nelle case nessuna goccia d'acqua per le numerose rotture della condotta di adduzione dell'acquedotto Montescuro ovest dal ripartitore, sito nel comune di Partanna, alle vasche di raccolta del comune;

che la suddetta condotta è ormai vetusta perchè risalente agli anni '50, ma la regione Sicilia, pur sapendo che l'Ente acquedotto siciliano non ha i mezzi per assicurare l'approvvigionamento idrico dei comuni interessati dalla condotta, non ha finora adottato alcun provvedimento concreto per risolvere il problema, essendo ormai del tutto inutili i provvedimenti-tampone,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per sollecitare l'immediato rifacimento della condotta di adduzione dell'acquedotto Montescuro ovest dal ripartitore, sito nel comune di Partanna, alle vasche di raccolta dei comuni di Poggioreale e Salaparuta e dal comune di Salemi al comune di Santa Ninfa, in modo da evitare che tanta preziosa acqua si disperda, che si abbiano nella zona problemi di ordine pubblico e sanitario e che le situazioni denunciate abbiano a ripetersi con maggiore gravità.

(4-05987)

(21 settembre 1995)

RISPOSTA. - In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, l'ufficio del Genio civile di Agrigento comunica di non poter effettuare interventi inerenti la difesa del suolo, data la competenza esclusiva in merito della regione siciliana.

Gli adempimenti di competenza di questa amministrazione sono disciplinati dal regolamento per la progettazione, costruzione e esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) approvati con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, nonché da ulteriori leggi emanate per integrare con nuove prescrizioni la normativa in merito (decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 183 - decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85).

Tali norme sono volte a specificare i compiti dell'amministrazione, tra i quali non rientrano la realizzazione di condotte di adduzione e nemmeno la distribuzione e la gestione delle acque.

Pertanto, ogni utile notizia potrà essere fornita dalla competente regione siciliana.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

BARATTA

(5 dicembre 1995)

CAPUTO, PORCARI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso:

che non si ritiene sia compito di un Governo tecnico il cui mandato appare in via di esaurimento (in relazione al programma delineato dal Presidente del Consiglio dei ministri nelle sue dichiarazioni programmatiche e nei suoi vari interventi in Parlamento) procedere ad un movimento diplomatico di primaria importanza, destinato a conferire una connotazione ben precisa alla rete diplomatica e ad incidere notevolmente sulla nostra politica estera per gli anni a venire;

che non tutti i movimenti diplomatici attualmente in fase di esecuzione rispondono a quei criteri di urgenza che, soli, potrebbero dare ad essi valida giustificazione nell'attuale delicato momento politico e nella fase di transizione che caratterizza la politica interna italiana;

che ancora una volta la preparazione dei movimenti diplomatici si è svolta in una atmosfera di totale ed incomprensibile segretezza, che contrasta con l'esigenza di trasparenza politica ed amministrativa reclamata da tutte le parti politiche e dall'opinione pubblica;

che in obbedienza a tale orientamento gli organismi parlamentari preposti al controllo della politica estera e della gestione del Ministero degli affari esteri sono stati tenuti all'oscuro del movimento diplomatico di cui i giornali hanno dato notizia prima che il Parlamento ne fosse edotto;

che di conseguenza il Parlamento è stato ancora una volta privato del diritto di informazione che il Governo - al di là della sua definizione di «tecnico» - è tenuto a garantirgli per il fatto stesso di aver ricevuto il voto di fiducia,

si chiede di conoscere:

a quali criteri il Ministro degli affari esteri si sia ispirato per decidere lo «scambio di poltrone» fra il segretario generale ambasciatore Ferdinando Salleo, in carica da appena due anni ed oggetto di generale stima e considerazione, e l'ambasciatore in Washington Boris Biancheri, titolare di una delle più prestigiose e delicate sedi diplomatiche ove ha acquisito una preziosa esperienza della quale sarebbe stato opportuno avvalersi fino alla scadenza del mandato quadriennale dell'attuale amministrazione americana;

quali siano le ragioni che hanno indotto il Ministro degli affari esteri ad una complessa (ed in termini amministrativi costosa) «triangolazione» fra i capi missione delle nostre rappresentanze diplomatiche in Parigi, alla NATO e presso l'Unione europea;

se non si ritenga opportuno che per il futuro, da parte dei titolari *pro tempore* della Farnesina, si adotti un «codice di comportamento» che, nella salvaguardia dell'autonomia del Governo, tenga conto dell'opportunità di non emarginare il Parlamento dalla sua azione di controllo sulla politica estera, e ciò non soltanto rendendo più «trasparenti» le scelte del Consiglio dei ministri sugli ambasciatori nelle principali sedi, ma motivandole sotto il profilo qualitativo ed informandone preventivamente i competenti organi parlamentari come avviene in altri paesi occidentali.

(4-05249)

(1° dicembre 1995)

RISPOSTA. - In occasione del movimento diplomatico cui fanno riferimento gli interroganti, le decisioni relative, al di là della bontà di scelte che sono aperte al consenso come al dissenso, sono state dettate dall'esigenza di provvedere ad alcune esigenze di gestione della rete, combinando al meglio le specifiche attitudini professionali dei singoli con le caratteristiche degli incarichi che si è reso necessario o opportuno ricoprire. Si tratta di atti di alta amministrazione che rientrano nei normali poteri di un Governo nella pienezza delle funzioni, come l'attuale. Del resto lo stesso Governo ha proceduto, nel solco degli stessi poteri, ad attuare, in altro settore vitale della pubblica amministrazione, un ampio movimento di prefetti.

Sono queste le ragioni che hanno ispirato la nomina dell'ambasciatore Biancheri alla carica di segretario generale della Farnesina, alla maturazione degli otto anni di sua permanenza complessiva all'estero, e di destinare a Washington il segretario generale uscente, Salleo.

È noto invece che a Parigi è stato destinato il consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio, ambasciatore Vento, e che alla rappresentanza permanente presso l'Unione europea è stato destinato l'ambasciatore a Parigi, Luigi Guidobono Cavalchini.

Nell'ordinamento italiano - in omaggio al principio della separazione dei poteri - la proposta in materia di attribuzione di incarichi diplomatici appartiene esclusivamente al Ministero degli affari esteri, mentre la nomina dei rappresentanti diplomatici costituisce incontestata prerogativa dell'Esecutivo, con la sanzione ultima del Capo dello Stato, che tali rappresentanti accredita presso le corrispondenti autorità di destinazione

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE

(1° dicembre 1995)

CARNOVALI. - Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. - Premesso: che in data 19 agosto 1994 presso la società Atochem di Rho (Milano), a causa di un guasto ad una valvola, sono state versate nel suolo circa 298 tonnellate di acetoncianidrina;

che i responsabili dell'azienda hanno avvertito del fatto le pubbliche autorità solo il giorno 8 settembre 1994;

che le analisi fatte il 16 settembre 1994 hanno rilevato nel terreno una concentrazione di acetoncianidrina di 100-150 mg/lit in una zona distante circa 200 metri dal luogo di versamento;

che l'acetoncianidrina è una sostanza altamente tossica ed idrosolubile;

che a distanza di poche centinaia di metri dal luogo di versamento sono ubicati dei pozzi di acqua potabile,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di avviare un'inchiesta sui fatti per identificare eventuali responsabilità penali oltre al danno economico provocato da parte dell'azienda Atochem;

se non intendano intraprendere azioni di monitoraggio presso la società Atochem vista la grande pericolosità dei prodotti ivi trattati.

(4-01568)

(30 settembre 1994)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione in oggetto, si riferisce quanto segue.

La ELF Atochem è un impianto per cui, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, è richiesta la notifica di cui all'articolo 4. L'istruttoria, tuttavia, non è iniziata anche perchè non è stato ancora convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1994 che comporta procedure più semplici ed in particolare lo svolgimento delle istruttorie presso i comitati tecnici regionali.

L'acetoncianidrina (ACH) necessaria alla produzione di metacrilato di metile è stoccata in due serbatoi cilindrici gemelli della capacità di 750 mc ciascuno.

L'incidente è stato rilevato il 19 agosto dal personale della Atochem ed è stato comunicato alle autorità competenti l'8 settembre. La perdita è avvenuta attraverso il pozzetto (perdente) che contiene l'eiettore del sistema antincendio collegato ai serbatoi di ACH. Si è valutato il versamento di almeno 298 tonnellate di ACH ma la USL ritiene possibile che precedentemente si sia verificato un versamento di cui non si è tenuto conto; ritiene quindi necessario che la ditta produca un bilancio di massa per il periodo precedente alla scoperta dell'incidente e cioè tornando indietro dall'8 agosto fino al 2 giugno, data in cui era stata verificata la efficienza del sistema eiettore, facendo anche riferimento alle rese del prodotto.

Il sistema antincendio per i serbatoi di ACH si basa su uno schiumogeno che viene convogliato dall'acqua della rete antincendio nel serbatoio dell'ACH ad una quota prossima al fondo. Il sistema eiettore è alloggiato in un pozzetto a fondo perdente.

È da supporre che fenomeni di invecchiamento insieme al non perfetto serraggio di parti dell'eiettore abbiano provocato la perdita. Tale perdita si è poi diffusa dal pozzetto dell'eiettore, che era perdente, nel terreno.

Poichè la dinamica dell'incidente tuttavia non è del tutto chiara, ed al fine di poter fornire indicazioni che evitino in futuro analoghi inci-

denti, si sono chieste ulteriori informazioni al sindaco di Rho ed alla Atochem.

La USL e il PMP conducono una analisi giornaliera su 25 pozzi.

Risulta interessata la falda superficiale (5-8 m) ma non la prima falda (30 m) a causa della presenza di uno strato di argilla impermeabile.

La falda idrica da cui viene prelevata l'acqua potabile si trova poi a 60 metri ed è, quindi, ancora più protetta. L'inquinamento della falda superficiale è comunque molto elevato ed occorre controllare nel tempo che non siano interessate le falde profonde. Di questo problema si sono fatte carico le ordinanze emesse dal sindaco di Rho. Il sindaco ha emanato ordinanze in data 16 settembre 1994, 23 settembre 1994, 13 ottobre 1994 e 5 dicembre 1994.

Tali ordinanze impongono all'Atochem di:

- effettuare studi sulla morfologia e la permeabilità dello stato argilloso e sull'andamento dei flussi della falda superficiale ed acquifera;
- realizzare uno sbarramento meccanico ed uno idraulico, con sistema di depurazione dell'acqua estratta;
- installare dei piezometri per il controllo della prima e della seconda falda;
- studiare soluzioni che consentano l'ossidazione in sito.

Inoltre il sindaco ha autorizzato l'Atochem al trasporto delle acque inquinate estratte dal sottosuolo mediante le pompe dello sbarramento idraulico (rifiuti tossici) per consentirne lo stoccaggio provvisorio presso la Italiana Petroli, al loro stoccaggio provvisorio presso la Atochem e alla realizzazione di una vasca di contenimento.

Ha anche impegnato la Atochem a misurare giornalmente nei piezometri le concentrazioni di acetone, cianuri liberi, cianuri totali e ACH.

Infine ha impegnato l'Atochem ad una esatta valutazione della ACH rilasciata.

La Atochem ha proposto un piano di bonifica basata sul proseguimento dell'emungimento di ACH dalla falda e sulla immissione in continuo di acqua nel punto di sversamento e nel pozzo 2, con emungimento nei pozzi 9, 10 e 12 a valle, fino ad arrivare a valori prossimi allo zero.

Sono anche previste analisi del terreno e successivo trattamento dello stesso.

Con un protocollo promosso dal sindaco di Rho è stato costituito un comitato tecnico-scientifico per indirizzare la bonifica comprendente tecnici delle USL n. 68 e n. 69, provincia e regione.

Non è possibile, attualmente che il servizio inquinamento di questo Ministero partecipi direttamente alle attività del comitato in questione perchè, non essendo stato convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1994 che istituisce presso lo stesso una divisione che si occupa di impianti a rischio, al momento trattano tutta la problematica solo un dirigente ed un ingegnere.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

BARATTA

(22 novembre 1995)

CARNOVALI. - *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'interno.* - Premesso:

che nel comune di Pogliano Milanese, in zona sottoposta a vincolo ambientale (fascia di rispetto del fiume Olona, legge n. 431 del 1985), all'interno del vecchio mulino Litta (indicato dal servizio urbanistica della regione Lombardia, protocollo n. 29463 del 15 luglio 1991, quale episodio di archeologia industriale) è iniziata un'importante opera di ampliamento, in assenza di qualsiasi prescritta autorizzazione comunale e regionale, della discoteca denominata «Fellini»;

che il sindaco si è limitato, con propria ordinanza n. 21 del 1993, ad intimare la demolizione delle strutture abusive a fronte della quale i locatari hanno inoltrato 5 pratiche di condono edilizio pur in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 39 della legge n. 724 del 1994 e hanno continuato ad ampliare la propria attività creando un traffico automobilistico notturno di elevata entità con l'accorpamento di aree demaniali ricoperte di vegetazione eliminata per realizzare un vasto posteggio pavimentato,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per tutelare il patrimonio pubblico ed il rispetto dei vincoli ambientali.

(4-05510)

(31 luglio 1995)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto anche per conto del Ministero dell'interno e si comunica quanto segue.

In data 3 marzo 1971 il questore di Milano rilasciò al signor Gastone Franchini una licenza di pubblico esercizio per «bar-ristorante-pizzeria e cibi cotti».

Successivamente, il predetto titolare venne altresì autorizzato alla vendita di superalcolici e all'esercizio dell'attività di sala da ballo.

Dopo alcuni anni, durante i quali la succitata licenza fu oggetto di diverse cessioni, la società «Fellini srl», il cui legale rappresentante è il signor Antonio Callegari, acquistò le relative autorizzazioni procedendo ad una serie di opere di adattamento e miglioramento della struttura esistente, la cui irregolarità fu accertata, con apposito sopralluogo dell'ufficio tecnico del comune di Pogliano Milanese, nell'aprile del 1993.

Al riguardo furono individuate le seguenti opere abusive:

- pavimentazione di un'area di circa mq. 3.500;
- posa in opera di recinzioni varie;
- copertura di uno spazio all'aperto mediante travi e perline in legno per mq. 52 circa;
- costruzione di un pergolato con struttura portante in legno;
- costruzione di un altro pergolato con struttura portante in mattoni con all'interno un banco bar in muratura dalle dimensioni di mt. 4,30 x 3,70;
- costruzione di una piscina di mt. 7 x 14 x 1,55;
- realizzazione di vialetti per il collegamento tra le varie strutture.

A seguito del predetto sopralluogo, in data 3 giugno 1993, il sindaco di Pogliano Milanese emise un'ordinanza di demolizione delle opere sopradescritte, la cui esecuzione doveva essere assicurata dal destinatario del provvedimento entro 90 giorni dalla relativa notifica.

Il 15 giugno successivo gli atti amministrativi concernenti gli abusi edilizi sin qui descritti furono trasmessi, a cura della civica amministrazione, alla pretura di Milano - sezione distaccata di Rho, la quale avviò un procedimento penale che è tuttora in fase istruttoria.

La società titolare dell'esercizio pubblico in oggetto inoltrò successivamente domanda di sanatoria, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1985, relativamente alle opere eseguite irregolarmente, ma l'istanza fu rigettata dalla commissione edilizia comunale nella seduta del 6 ottobre 1993, motivando tale provvedimento con la mancanza di necessari presupposti per la concessione.

In data 13 giugno 1993, avverso l'ordinanza di demolizione, venne presentato ricorso al TAR della Lombardia con la conseguente elezione, da parte della civica amministrazione di Pogliano Milanese, di un proprio legale per rappresentarla nel contenzioso. A tutt'oggi nessun provvedimento giurisdizionale è stato emanato.

Nel gennaio del 1994 il legale rappresentante della discoteca «Fellini» presentò un'istanza di riesame della domanda di sanatoria precedentemente respinta dall'amministrazione comunale, a seguito della quale fu disposta la sospensione del provvedimento di demolizione dovendosi decidere preventivamente su altra questione connessa.

Dai primi mesi del corrente anno la predetta società ha presentato cinque istanze di condono, anche alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal decreto ministeriale n. 24 del 1995 e dall'articolo 39 della legge n. 724 del 1994.

Successivamente in data 31 luglio 1995, il sindaco di Pogliano Milanese verificò altresì che le opere abusive risultavano prive di:

- nulla osta prevenzione antincendi;
- certificazione di agibilità tecnico ed igienico-sanitaria;
- certificazione di agibilità della struttura e degli impianti da parte della commissione provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli, ordinando contestualmente il divieto assoluto di utilizzare le strutture sopradescritte, limitando l'accesso al pubblico ai soli locali originariamente autorizzati per una capienza massima di 450 persone e chiedendo, infine, l'intervento della commissione di vigilanza anzidetta.

Il 12 agosto 1995 i militari della compagnia dell'arma di Rho, nel corso di uno specifico servizio, constatato che, nonostante l'ordinanza sindacale di divieto di utilizzo delle strutture abusivamente edificate, le stesse venivano normalmente impiegate dai gestori dell'esercizio, denunciarono in stato di libertà alla procura della Repubblica presso la pretura di Milano il signor Antonio Callegari, titolare della licenza, poichè responsabile della violazione degli articoli 665, 3° comma, e 681 del codice penale.

In data 17 agosto 1995 il sindaco di Pogliano Milanese, alla luce del sopradescritto intervento dell'Arma, ordinò al legale rappresentante della discoteca in oggetto la cessazione immediata dell'utilizzo delle strutture non autorizzate e, contestualmente, la separazione dell'area

abusivamente edificata dalle strutture legalmente agibili al fine di impedire l'accesso al pubblico con conseguente sospensione dell'attività per tre giorni a decorrere dal 24 agosto 1995.

Si segnala infine che la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici di Milano non ha ricevuto a tutt'oggi dal sindaco di Pogliano Milanese, competente per sub-delega regionale, alcuna richiesta di condono relativa alle strutture abusivamente realizzate ad ampliamento del vecchio mulino «Litta», sede di pubblico esercizio commerciale sin dal 1971.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
PAOLUCCI

(1° dicembre 1995)

CORRAO. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Trapani ha intenzione di eseguire lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino del fiume Freddo nei territori del comune di Alcamo e di Calatafimi, sulla scorta del progetto di secondo stralcio, primo intervento, redatto in data 12 maggio 1992 dagli uffici del suddetto ispettorato, per un importo di lire 5.750.000.000;

visti;

il disposto della legge 8 agosto 1985, n. 431, che sottopone a vincolo paesaggistico, per una fascia di 150 metri ciascuna, le sponde dei fiumi e torrenti quali zone di particolare interesse ambientale, e che assegna al Ministro dell'ambiente rilevanti poteri in materia di autorizzazioni ad opere da realizzare in zone vincolate;

il contenuto della circolare 23 giugno 1987 n. 26356 dell'assessorato al territorio e all'ambiente della regione Sicilia, in materia di sistemazioni idraulico-forestali dei corsi d'acqua;

viste le puntuali e dettagliate previsioni a salvaguardia degli ecosistemi fluviali della circolare 1° marzo 1990, protocollo n. 57, dell'assessorato ai beni culturali e ambientali della regione Sicilia;

atteso che i lavori nell'ambito del progetto di primo stralcio sono già stati realizzati sul fiume Freddo, compromettendo nel tratto interessato la vita degli ecosistemi acquatici e ripariali e producendo lo stravolgimento del paesaggio, nonché fenomeni erosivi delle sponde e delle rive adiacenti alla foce del fiume;

considerato:

che anche il progetto di secondo stralcio prevede tipologie di interventi del tutto paragonabili a quelle di primo stralcio, contrastando quindi in modo palese con il quadro normativo sopra richiamato;

che in alternativa agli interventi di sistemazione idraulica potrebbe procedersi ad interventi che presentino notevoli vantaggi sia sotto il profilo ambientale che occupazionale (ad esempio, ripulitura e manutenzione ordinaria di sponde e letto del fiume, restauro della vegetazione ripariale laddove è stata cancellata dagli interventi precedenti),

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga di adottare per evitare l'ennesima operazione di manomissione ed altera-

zione di fiumi siciliani, oggetto negli anni recenti di un vero e proprio assalto che ha comportato un notevole esborso di denaro per le casse dello Stato oltre ai suddetti danni.

(4-02941)

(23 gennaio 1995)

RISPOSTA. - In merito al problema sollevato dall'onorevole interrogante con l'interrogazione in oggetto cui si risponde, si riferisce che sulla base di quanto rappresentato dalla prefettura di Trapani il progetto relativo ai lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino del fiume Freddo nei territori dei comuni di Alcamo e Catalafimi, è stato redatto dall'ispettorato dipartimentale delle foreste di Trapani, successivamente e conformemente alla legge n. 31 del 1985 e alla circolare n. 26356 del 23 giugno 1987 dell'assessorato al territorio e all'ambiente, nonché alla circolare n. 577 del 1° marzo 1990 dell'assessorato ai beni culturali e ambientali, ed è stato regolarmente approvato dagli organi istituzionalmente preposti ad esprimere pareri di merito sullo stesso.

Si riferisce inoltre che il progetto originario è stato modificato in alcune parti per adeguarlo alle prescrizioni poste, nella seduta del 3 maggio 1993, dal comitato tecnico provinciale parchi e riserve, chiamato ad esprimersi in merito a seguito dell'intervento di alcune organizzazioni ambientaliste.

Si precisa inoltre che i lavori del primo stralcio sono stati realizzati solo dopo l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(22 novembre 1995)

COSTA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:
che sulle coste pugliesi si sta abbattendo una vera e propria invasione di albanesi, pakistani, indiani, afgani, vietnamiti, cinesi, eccetera;
che appare sempre più difficile arginare tale imponente flusso di clandestini,

si chiede di sapere se non si ritenga di impiegare l'Esercito per la continua e capillare sorveglianza delle coste pugliesi.

(4-01738)

(12 ottobre 1994)

RISPOSTA. - Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per far fronte alle esigenze rappresentate dall'onorevole interrogante sono stati emanati in successione - i decreti-legge 2 maggio 1995, n. 152, 30 giugno 1995, n. 266, 28 agosto 1995, n. 365, e 30 ottobre 1995, n. 451.

Sulla materia dell'immigrazione è recentemente intervenuto il decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489.

Il Ministro della difesa
CORCIONE

(7 dicembre 1995)

COSTA. – *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – Per sapere se il Ministro non ritenga di riesaminare il parere favorevole, con prescrizioni, emesso in ordine al progetto dell'Enel sulla realizzazione di un elettrodotto Italia-Grecia, con particolare riguardo al tratto aereo dell'opera che attraversa il territorio del comune di Poggiardo e di altri comuni della provincia di Lecce, con grave pregiudizio del profilo paesaggistico e con deleterie conseguenze sulla salute dei cittadini.

(4-03597)

(7 marzo 1995)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto concernente l'elettrodotto di 400 Kw Italia-Grecia, si riferisce che la sua realizzazione è stata assoggettata a procedura di valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 349 del 1986, che si è conclusa con un giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni.

Tale giudizio, che così come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, ha contestualmente considerato «le osservazioni, le proposte, le allegazioni presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge n. 349 del 1986», è vincolato all'osservanza di una serie di prescrizioni che riguardano in larga misura la tutela del patrimonio storico, archeologico e paesaggistico.

Si precisa infine che, così come osservato nel provvedimento di compatibilità, gli obiettivi alla base della realizzazione del collegamento Italia-Grecia sono in sintonia con la direttiva CEE del 29 ottobre 1990 che promuove l'interconnessione ad alta tensione tra le reti nazionali. Queste interconnessioni sono finalizzate ad una maggiore integrazione del mercato europeo dell'energia, ad una maggiore sicurezza di approvvigionamento esteso a tutta la comunità, nonché alla minimizzazione dei costi di investimento per l'approvvigionamento di combustibile per la produzione ed al trasporto di energia.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(22 novembre 1995)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso: che lungo la costa salentina sbarcano continuamente extracomunitari clandestini, anche curdi, compresi bambini in tenera età;

che la Caritas si prodiga per assistere questi sventurati supplendo all'assenza dello Stato;

che, nella impossibilità di accogliere tale marea di emigranti clandestini, occorre impedire loro l'accesso al nostro territorio anche con l'intervento dell'Esercito, come già sollecitato dallo scrivente con l'interrogazione 4-01738 del 12 ottobre 1994;

che ulteriori ritardi rischiano di compromettere anche il turismo, unica risorsa per la disoccupazione locale, che ormai ascende ad oltre il 20 per cento della forza lavoro,

si chiede di conoscere quali urgenti misure il Governo intenda adottare.

(4-04053)

(26 aprile 1995)

RISPOSTA. - Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per far fronte alle esigenze rappresentate dall'onorevole interrogante sono stati emanati in successione i decreti-legge 2 maggio 1995, n. 152, 30 giugno 1995, n. 266, 28 agosto 1995, n. 365, e 30 ottobre 1995, n. 451.

Sulla materia dell'immigrazione è recentemente intervenuto il decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489.

Il Ministro della difesa
CORCIONE

(7 dicembre 1995)

DE CORATO. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - In relazione alla pubblicità che la RAI fa su alcuni quotidiani italiani, pubblicità sia generica riguardante le varie testate sia di carattere specifico riguardante alcuni spettacoli della fascia serale, si chiede di sapere se è a conoscenza:

dei criteri con i quali vengono scelti i quotidiani e i periodici da parte della RAI;

di quale sia l'ammontare complessivo della pubblicità concessa negli ultimi tre anni alle varie testate e con quali criteri sia stata ripartita;

della periodicità con la quale viene fatta la suddetta pubblicità.

(4-05176)

(12 luglio 1995)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione su quanto ha formato oggetto dell'atto parlamentare in esame, non si è mancato tuttavia di interessare la predetta concessionaria la quale ha precisato che la

scelta dei quotidiani e dei periodici cui affidare le proprie inserzioni pubblicitarie viene effettuata tenendo presente i dati di diffusione delle varie testate a copertura nazionale; soltanto in caso di iniziative aventi specifici obiettivi vengono utilizzate testate specializzate o locali.

La concessionaria ha precisato che la spesa per pubblicità sostenuta nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 luglio 1995 è stata di complessive lire 14.837.000.000.

Il consistente taglio operato sugli investimenti ha comportato una forte riduzione delle spese relative alla pubblicità che, negli anni 1994 e 1995, sono state sensibilmente inferiori a quelle degli anni precedenti.

Le risorse sono state concentrate prevalentemente nella comunicazione d'immagine, indirizzandole sulle grandi testate quotidiane a diffusione nazionale che hanno continuato a praticare gli stessi sconti negoziati in passato.

La concessionaria, nel precisare che gli interventi pubblicitari sono giustificati da particolari esigenze istituzionali legate al lancio di nuovi palinsesti di reti e di testate, ha sottolineato che l'unico appuntamento consueto si riferisce alla «campagna abbonamenti», realizzata nei mesi di dicembre e gennaio.

Negli ultimi due anni - ha riferito, infine, la RAI - sono stati acquisiti spazi fissi (*manchettes*, spazi fra programmi TV e radio, eccetera) su alcune grandi testate nazionali, che hanno offerto all'azienda uno straordinario strumento d'immagine, oltre a consentire di ottenere sconti più alti di quelli di mercato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

GAMBINO

(4 dicembre 1995)

DE CORATO. - *Al Ministro dell'interno.* - In relazione alla copertura della segreteria comunale di terza classe presso il comune di Casalbuttano (Cremona);

considerato che il 26 luglio 1995 è stata presentata al Ministro dell'interno l'interrogazione 4-05425 in merito al comportamento discriminatorio del sindaco di Casalbuttano, Giuseppe Carrara, nei confronti del segretario comunale del medesimo comune dottor Giacomo Mondini;

visto:

che si sono manifestate chiaramente delle incoerenze rispetto al decreto-legge 3 maggio 1995, n. 155, reiterato alla scadenza dei sessanta giorni, relativo alla copertura delle segreterie comunali di terza classe;

che a tal proposito dovrebbe essere revocato il trasferimento del dottor Luca Sagona dalla segreteria convenzionale Corte dè Frati - Persico Dosimo al comune di Casalbuttano ed uniti per le seguenti motivazioni:

1) non era necessario coprire la sede di Casalbuttano in via d'urgenza, in quanto il relativo bando di concorso era da pubblicarsi entro trenta giorni dalla vacanza;

2) il dottor Luca Sagona continua a coprire a scavalco la segreteria convenzionale non garantendo i compiti istituzionali in tutti i comuni della convenzionale stessa;

3) alla richiesta di un altro collega di trasferimento come assegnata al dottor Sagona, in altra provincia, è stata data risposta negativa perchè l'ufficio non poteva garantire la contestuale sostituzione con altro segretario capo proveniente da diverso ruolo provinciale e perchè la sede è stata messa a concorso dalla prefettura;

4) il dottor Sagona è stato trasferito alla sede di Casalbuttano e continua ad occupare la sua sede originaria di titolarità di Corte dè Frati - Persico Dosimo;

5) essendo stato attivato il trasferimento per il 29 settembre 1995, siccome il comune di Casalbuttano non poteva fare a meno del suo titolare, è stato autorizzato il congedo ordinario per circa un mese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di eventuali pressioni che avrebbe fatto l'amministrazione comunale di Casalbuttano presso la prefettura di Cremona;

se non vi siano le premesse per l'annullamento della copertura di terza classe della segreteria comunale e per il ripristino regolare con concorso (articolo 2 del decreto-legge n. 267 del 30 giugno 1995).

(4-05826)

(13 settembre 1995)

DE CORATO, MACERATINI, DANIELI, RAGNO, LISI, PONTONE, MOLINARI, PACE, BEVILACQUA, BATTAGLIA. - *Al Ministro dell'interno.* - In relazione al comportamento discriminatorio del sindaco di Casalbuttano (Cremona), Giuseppe Carrara, nei confronti del segretario comunale del suddetto comune dottor Giacomo Mondini;

premessi:

che il dottor Mondini è stato candidato per Alleanza nazionale nelle recenti elezioni provinciali nella provincia di Cremona;

che lo stesso è stato assessore del comune di Casalbuttano quando l'attuale sindaco, allora del PCI, oggi del PDS, era lo stesso Giuseppe Carrara;

che lo stesso fu revocato sempre dal suddetto Carrara dalla carica assessorile a norma dell'articolo 37, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

che con decreto prefettizio il suddetto dottor Mondini veniva nominato in data 5 giugno 1995 segretario comunale reggente nella segreteria convenzionata di Casalbuttano dove, ironia della sorte, il sindaco ha ritrovato nella parte avversa il suo ex assessore;

che il sindaco suddetto e la giunta avrebbero fatto pressioni presso la prefettura di Cremona perchè la reggenza non venisse affidata;

che al suddetto segretario comunale convocato in prefettura il 5 giugno 1995 davanti alle organizzazioni sindacali in rappresentanza dei sindacati comunali è stato chiesto di desistere dall'accettazione dell'incarico;

che il sindaco Carrara in un successivo colloquio partecipava al suddetto segretario comunale che la maggioranza del comune di Casalbuttano non gradiva la sua presenza;

che in data 14 giugno 1995 il suddetto Mondini partiva per le ferie e al suo rientro senza un telegramma od altra comunicazione trovava solo, su sua richiesta, un invio di un fax, in cui si diceva che la reggenza era cessata. Lo stesso Mondini prendeva atto che con una perfetta orchestrazione, mentre era stato disposto il trasferimento di un suo collega, egli era stato fatto cessare dall'incarico di reggenza con una prassi del tutto inusuale, visto che tale incarico era a tempo indeterminato, gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di eventuali pressioni che avrebbe fatto l'amministrazione comunale di Casalbuttano presso la prefettura di Cremona;

come mai in presenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato la prefettura di Cremona abbia sollevato il dottor Mondini dall'incarico senza quantomeno avvertirlo;

se risulti che la prefettura di Cremona abbia fatto pressioni sul dottor Mondini perchè rinunciasse all'incarico;

come mai la sede non sia stata messa a concorso come è prassi rituale;

se non si ritenga che oltre al dottor Mondini molti segretari della provincia di Cremona e d'Italia siano stati danneggiati per la non messa a concorso del posto;

quali mezzi di pubblicità la prefettura abbia adottato per garantire il principio dell'imparzialità e il principio in base al quale tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, nonchè per far conoscere che la sede di Casalbuttano era vacante;

se non si ritenga che in questa vicenda vi sia stata violazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 per mancanza di comunicazione all'interessato che è portatore di un diritto soggettivo e di un interesse legittimo.

(4-05425)

(26 luglio 1995)

RISPOSTA. (*) - Il decreto-legge n. 155 del 1995, da ultimo reiterato nel decreto-legge n. 367 del 1° settembre 1995, stabilisce che alle segreterie comunali di classe terza si accede per concorso. I relativi bandi sono emanati, entro trenta giorni dalla data in cui si verifica la vacanza, dal prefetto competente per territorio.

Nulla osta, pertanto, che, ove una sede di classe terza si renda vacante, la stessa possa essere coperta, prima del decorso termine, mediante un trasferimento di un segretario comunale già titolare di una segreteria di pari classe.

Nel caso di specie si è verificato che il dottor Luca Sagona, titolare della segreteria convenzionata Corte dè Frati - Persico Dosimo, di classe terza, chiamato a sostituire il dottor Giacomo Mondini temporanea-

(*) Testo sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

mente incaricato presso la sede di Casalbuttano, in congedo ordinario dal 14 giugno al 1° luglio 1995, ha avanzato istanza di trasferimento presso quest'ultima segreteria.

La prefettura di Cremona, a seguito di tale istanza, attivata la procedura e ottenuto il parere favorevole dalle amministrazioni comunali interessate, ha disposto il trasferimento del dottor Sagona.

Il procedimento di trasferimento del dottor Sagona si è perfezionato antecedentemente al 1° luglio 1995, data alla quale, in base alle direttive impartite da questo Dicastero, doveva essere emesso, in sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 155, reiterato con decreto legge 30 giugno 1995, n. 267, il bando di concorso per la copertura delle sedi di segreteria comunale di classe terza vacanti in quel periodo.

Pertanto, a seguito del disposto trasferimento del suindicato segretario, è stata messa a concorso la sede convenzionata di Corte dè Frati - Persico Dosimo, classe terza, ormai vacante.

L'incarico di supplenza a scavalco conferito al dottor Sagona non pregiudica, allo stato, il corretto espletamento del servizio di segreteria presso le sedi convenzionate di Casalbuttano ed Aciniccio e di Corte dè Frati e Persico Dosimo in quanto, al di là della nuova titolarità acquisita dal dottor Sagona, quella appunto della sede di Casalbuttano e Aciniccio, la situazione non è mutata rispetto a quella esistente anteriormente al trasferimento.

Il trasferimento del dottor Sagona è stato disposto dal prefetto di Cremona nell'ambito del proprio ruolo provinciale, perchè esso non ha alterato la già ridotta consistenza numerica dei funzionari ivi incardinati: cosa che non sarebbe successa nell'ipotesi in cui si fosse disposto il trasferimento di altro segretario comunale fuori provincia.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(30 novembre 1995)

DELFINO. - *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - **Premesso:**

che il Piano direttore delle acque della regione Piemonte sottolineava il valore strategico della diga di Macra-Stroppo per rispondere alle crescenti esigenze di acqua per uso irriguo ed idropotabile del comprensorio interessato;

che la commissione ministeriale per la valutazione di impatto ambientale, in data 28 luglio 1993 con parere n. 58, riteneva non compatibile sotto il profilo ambientale la costruzione di tale diga col progetto predisposto dall'amministrazione provinciale di Cuneo con una capacità di 42 milioni di metri cubi e sollecitava le amministrazioni e gli enti di competenza, regione, provincia, comuni interessati, autorità del bacino del Po, Enel, ad un ulteriore approfondimento sul piano tecnico, atto a ridefinire le dimensioni dell'invaso, l'integrazione dei vari usi delle acque del Maira, il migliore inserimento ambientale e paesaggistico dell'opera al fine di mitigare gli impatti

fisici sull'ecosistema e di consentire un utilizzo culturale e ricreativo dell'invaso;

che la medesima commissione riconosceva peraltro che «la realizzazione dell'invaso potrebbe determinare effetti benefici sullo stato di qualità e di criticità dell'ambiente, in particolare a valle dell'invaso stesso», «l'obiettivo necessità di approvvigionamenti idrici», tuttavia sollecitava l'individuazione di modalità progettuali tali da minimizzare i possibili impatti sul territorio;

che il parere della commissione predetta ha vanificato il lavoro portato avanti per anni dalle comunità locali finalizzato a risolvere un grave problema di carenza di acqua che sarà ancora più sentita nei prossimi anni;

che è trascorso un anno dal pronunciamento della commissione per la valutazione di impatto ambientale e si rischia di disperdere un patrimonio di studi e di progetti realizzati con oneri finanziari non indifferenti, sulla base di un parere certamente superficiale e pregiudiziale;

che è necessario, comunque, da un lato concludere l'iter tecnico-amministrativo del progetto in parola e dall'altro dare concreta risposta ai bisogni crescenti di disponibilità d'acqua, tenuto conto che il progetto di detta diga aveva ottenuto il parere favorevole di tutti gli altri organismi preposti alla sua valutazione,

si chiede di sapere quali iniziative e provvedimenti siano stati avviati nell'anno scorso dai Ministeri competenti e dagli altri enti interessati per controdedurre e rispondere al parere e alle osservazioni della commissione ministeriale per la valutazione di impatto ambientale.

(4-00864)

(12 luglio 1994)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa al progetto per la realizzazione della diga di Macra-Stroppo, si riferisce quanto segue.

L'opera in argomento venne a suo tempo inclusa nel piano agricolo nazionale - settore irrigazione - di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, per l'importo di lire 11.000.000.000, a seguito di variazione di programma disposta d'intesa con la regione Piemonte e ratificata dai CIPAA in data 26 giugno 1982.

Il piano suindicato, approvato dal detto CIPAA con delibera 13 dicembre 1979, previa intesa con le regioni, aveva originariamente durata decennale (1978-1987).

Per effetto della svalutazione monetaria nei primi cinque anni di gestione e delle mancate integrazioni finanziarie, si è dovuto soprassedere, fin dal 1983, ad avviare nuovi appalti di opere previste nel piano, destinando le disponibilità residue alla prosecuzione degli appalti in corso (delibera CIPAA del 20 luglio 1983).

L'amministrazione provinciale di Cuneo inoltrò, peraltro, al Ministero dell'agricoltura soltanto l'elaborato 9 agosto 1982, concernente studi, rilievi, indagini preliminari alla realizzazione dell'invaso di Stroppo; detti interventi preliminari vennero concessi con decreto ministeriale 30 novembre 1983, n. 63990, per l'importo di lire 1.100.000.000

e successivamente liquidati per il definitivo importo di lire 1.079.698.150, con il decreto ministeriale 6 giugno 1985, n. 61239.

Il progetto esecutivo redatto in data 30 marzo 1984 dell'importo aggiornato di lire 88.171.000.000 è stato escluso dai finanziamenti FIO 1986-88, in quanto il Consiglio superiore dei lavori pubblici, a conclusione dell'istruttoria, ne prescrisse la rielaborazione con voto 27 febbraio 1986, n. 90.

Con voto n. 645 del 23 marzo 1988 le sezioni quarta e quinta del Consiglio superiore dei lavori pubblici hanno riesaminato il progetto prescrivendo l'integrazione di documentazione per l'esame e parere delle sezioni.

Ulteriori integrazioni progettuali, ed in particolare lo studio d'impatto ambientale da sottoporre all'esame del Ministero dell'ambiente, sono stati successivamente richiesti a seguito della ripresentazione degli elaborati, con voto 28 settembre 1989, n. 373, dalle sezioni quarta e quinta del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nel frattempo l'iniziativa di cui è questione ha concorso con esito sfavorevole ai finanziamenti FIO 1989.

In data 7 marzo 1991 l'amministrazione provinciale di Cuneo ha inoltrato lo studio di impatto ambientale sul quale, come tra l'altro riferisce lo stesso onorevole interrogante, questo Ministero, di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali, ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale.

In particolare il parere della commissione VIA non ha vanificato il lavoro portato avanti per anni dalle comunità locali nè può definirsi «superficiale e pregiudiziale».

Il citato parere infatti, pur valutando gli effetti benefici prodotti dalla realizzazione dell'invaso, ha dovuto tener conto anche di altri elementi:

le determinazioni del piano diretto delle acque della regione Piemonte che identifica in 20 milioni di metri cubi la ottimale dimensione dell'invaso (anzichè in 42 milioni di metri cubi come proposto dal progetto);

la mancata previsione di un utilizzo plurimo delle acque invase e di una possibile fruizione dell'invaso a fini culturali e ricreativi;

gli effetti, non sufficientemente documentati, sulle aree interessate dall'intervento caratterizzate da elevato pregio ambientale;

la mancata definizione di un piano di monitoraggio delle criticità indotte dall'opera per individuare soggetti e strumenti di governo delle stesse;

la mancata definizione di uno studio mirante ad assicurare il deflusso minimo vitale secondo i criteri adottati dalla regione Piemonte;

l'insufficiente geodiagnostica dell'area per possibili dissesti legati all'instabilità dei versanti indotta dall'invaso e dalle sue escursioni;

gli effetti, non sufficientemente documentati, del possibile maggiore inquinamento chimico (pesticidi, fertilizzanti, eccetera) causato dalle modificazioni degli ordinamenti colturali a seguito della maggiore disponibilità della risorsa idrica;

la mancata definizione di un piano di cantierizzazione che assicuri il restauro dei luoghi.

Infine, lo stesso Consiglio superiore dei lavori pubblici a più riprese (voti n. 90/86, n. 645/88 e n. 373/89 ha prescritto la ripresentazione del progetto della diga non essendo questo approvabile in linea tecnica.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

BARATTA

(22 novembre 1995)

DEMASI, COZZOLINO. - *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* - Premesso:

che le case di cura della città di Salerno e, segnatamente, la casa di cura Tortorella, svolgono un'attività di utile e insostituibile complementarietà delle strutture pubbliche;

che la casa di cura Tortorella, per la sua posizione - che la colloca al centro geometrico della città - e per l'alta qualità delle prestazioni erogate, rappresenta un preciso punto di riferimento per quanti, in omaggio al principio della libera scelta, desiderano buoni livelli di sanità;

che l'elevato numero di ricoveri eseguito e le numerose prestazioni di prima assistenza qualificano la casa di cura Tortorella come «erogatore di servizi essenziali»;

che tale condizione è confermata e rafforzata dall'impossibilità di interrompere il servizio erogato in mancanza del corrispettivo per esso previsto;

che la casa di cura Tortorella vanta dalla regione Campania e dalla USL n. 53 di Salerno notevolissimi crediti arretrati;

che richieste e pressioni della proprietà e degli operatori sanitari e parasanitari non sono valse a sbloccare la situazione;

che alle sollecitazioni rivolte i debitori hanno opposto giustificazioni speciose ed inaccettabili;

che almeno sulla carta risultano deliberati dalla regione Campania dei fondi indistinti in favore delle USL;

che una parte di tali fondi deve essere destinata anche alla casa di cura Tortorella per i crediti vantati nella qualità di «erogatore di servizi essenziali»;

che, qualora neanche questa porzione di credito venisse incassata, la proprietà potrebbe essere costretta a misure che coinvolgerebbero pesantemente le circa 150 famiglie dei prestatori d'opera che traggono l'unico reddito dalla casa di cura Tortorella;

che da ciò scaturirebbe una situazione di pericolosità sociale e sanitaria dalle conseguenze prevedibili,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire attraverso l'autorità dei prefetti di Salerno e Napoli a sostegno della casa di cura Tortorella e degli altri analoghi istituti nonchè dei lavoratori in essi occupati;

se non ritengano di disporre un accertamento ispettivo presso la USL n. 53 di Salerno per accertare eventuali responsabilità contabili

e di bilancio che potrebbero essere alla base dell'enorme disamministrazione della USL n. 53.

(4-01957)

(2 novembre 1994)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, stante il rilievo regionale della situazione segnalata, questo Ministero ha attivato il commissariato del Governo nella regione Campania, al fine di acquisirne in tal modo gli indispensabili elementi di risposta.

Dai dati pervenuti, forniti dall'assessorato alla sanità della regione Campania, risulta che la stessa regione ha regolarmente provveduto a ripartire ed assegnare, ogni anno, il fondo sanitario a favore delle USL ubicate nel territorio campano.

L'ammontare di tale Fondo è stato sempre trasferito in maniera indistinta per far fronte alle spese di natura corrente, mentre le USL hanno avuto la possibilità di formulare il bilancio di previsione secondo le necessità derivanti da leggi, convenzioni e reali esigenze operative.

Per quanto riguarda, in particolare, l'ex USL n. 53 di Salerno, nel 1994 ad essa sono state assegnate e trasferite risorse finanziarie per una somma complessiva di lire 333.693.770.000, stanziata in base alla delibera della giunta regionale n. 5527 del 26 luglio 1994, concernente la ripartizione del Fondo sanitario per l'anno 1994 per spese di natura corrente, con assegnazione di lire 292.211.770.000, di cui una somma di lire 34.993.500.000 destinata alla spesa farmaceutica in regime di convenzione, ed alla delibera della giunta regionale n. 6412 del 30 settembre 1994, con cui, ai fini della integrazione del Fondo per maggiori spese sanitarie nel 1994, è stata disposta l'assegnazione di una somma pari a lire 41.482.000.000.

Tra le case di cura con cui l'ex USL n. 53 di Salerno intrattiene rapporto convenzionale vi è la clinica «Tortorella» che, come indicato nell'interrogazione parlamentare, vanta nei confronti dello stesso ente rilevanti crediti arretrati.

In base a quanto riferito, i motivi che hanno determinato la crescita del debito della ex USL n. 53 nei riguardi di tale Presidio per i ritardi dei pagamenti ad esso spettanti in seguito alla erogazione di prestazioni sanitarie in regime di convenzione, sono da ricercarsi nell'attribuzione alla stessa USL n. 53 del «rango» di capofila ai fini della liquidazione della spesa farmaceutica della città e della provincia di Salerno, nella soccombenza della stessa USL in alcuni giudizi esecutivi, con conseguente assegnazione alle parti attrici, per decisione giudiziale, delle disponibilità finanziarie già sottoposte a preventivo pignoramento, nella mancata correlatività fra i finanziamenti pervenuti dalla regione e le reali esigenze di gestione in effetti riscontrate, nonchè nei frequenti ritardi verificatisi negli anni passati da parte della regione Campania nella erogazione dei fondi destinati all'ex USL n. 53.

Inoltre, i ripiani per l'azzeramento delle esposizioni debitorie sono risultati insufficienti, in quanto resi operanti a distanza di anni.

La concomitanza di tali cause ha ingenerato una situazione di paralisi dell'intera attività gestionale sostenuta dalla ex USL n. 53 di Salerno,

che ha interessato perfino le spese più urgenti e quelle di primaria necessità assistenziale, non consentendo di assicurare con regolarità i pagamenti alle case di cura convenzionate.

Malgrado le difficoltà ora ricordate, nel corso del 1993 è stata comunque erogata alle case di cura a rapporto convenzionale una somma corrispondente a circa 9 miliardi a corresponsione dei crediti da esse vantati per gli anni precedenti, mentre nel 1994 è stata erogata un'ulteriore somma di 11 miliardi a seguito di specifico vincolo disposto dalla regione Campania.

In particolare, nel mese di dicembre dello stesso anno è stato emesso un mandato di pagamento alla casa di cura «Tortorella» per un importo di circa 2 miliardi di lire, quale corrispettivo dei servizi sanitari da essa erogati in regime convenzionale anteriormente al mese di maggio 1994.

La stessa casa di cura vanta ancora nei confronti dell'ex USL n. 53 crediti per un ammontare di quasi 7 miliardi, riferiti alle prestazioni erogate nei mesi da maggio a dicembre 1994.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(25 novembre 1995)

DE NOTARIS. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Visto:
che per amministrare la giustizia occorrono gli strumenti, gli operatori, le sedi;

che la pretura di Gragnano in provincia di Napoli ha una pendenza di migliaia di cause tra civili e penali;

che il personale è assolutamente insufficiente a far fronte a tanto lavoro, come evidenziato dai responsabili dell'ufficio e dall'associazione forense;

considerato che la sollecita amministrazione della giustizia è una condizione perchè una società possa definirsi civile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda predisporre una ispezione ed ogni provvedimento volto a porre la pretura di Gragnano in condizione di svolgere con celerità, compatibilmente con i tempi dovuti, il proprio lavoro a servizio di una ampia comunità di cittadini;

se non intenda sollecitare le autorità competenti anche *in loco* affinché assumano provvedimenti idonei a superare le attuali difficoltà relativamente al personale.

(4-05398)

(25 luglio 1995)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica che l'organico della pretura circondariale di Torre Annunziata, aumentato recentemente – con decreto ministeriale 6 aprile 1995 – di quattro unità, è costituito dal consigliere pretore dirigente e da 16 pretori.

Sono attualmente vacanti i soli 4 posti di pretore recati in aumento con il su citato decreto ministeriale che, pubblicati dal Consiglio superiore della magistratura con telex del 19 maggio 1995, si prevede saranno coperti in tempi brevi.

Il ruolo del personale amministrativo è costituito da 35 unità, di cui 33 presenti.

Per quanto attiene alla sezione distaccata di Gragnano ad essa, in base alle tabelle di composizione della pretura circondariale di Torre Annunziata valide per il biennio 1994-95, risulta addetto il dottor Luigi Pentangelo.

L'organico del personale amministrativo, ampliato - con PDG del 26 luglio 1995 - di un posto di collaboratore di cancelleria, è costituito da 7 unità di cui 4 presenti.

I posti vacanti di funzionario di cancelleria e di operatore amministrativo saranno coperti al più presto mediante l'assegnazione dei vincitori, rispettivamente, dei concorsi pubblici a 641 e 1.500 posti, entrambi in avanzata fase d'espletamento.

Deve essere comunque evidenziato che è in facoltà del pretore dirigente disporre, ove ritenuto necessario ed urgente, una temporanea applicazione presso la sezione distaccata di Gragnano del personale in servizio nella sede centrale della pretura circondariale di Torre Annunziata.

Si assicura, infine, che non mancherà da parte di questo Ministero un'ulteriore approfondita valutazione in merito al potenziamento dell'intero personale in servizio presso la pretura circondariale di Torre Annunziata e della sezione distaccata di Gragnano, e ciò all'esito della revisione generale delle piante organiche di tutti gli uffici giudiziari del paese, cui si sta pervenendo sulla base dei nuovi indici di lavoro in corso di elaborazione da parte di un apposito gruppo di studio già istituito.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
MARRA

(28 novembre 1995)

DE NOTARIS, PAGANO, PALUMBO, DE MARTINO Guido, CARCARINO, MASULLO, DONISE, VILLONE, PELELLA. - *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Considerato: che l'inasprimento della conflittualità sociale tra l'inquilinato e la Società pel risanamento di Napoli è causato dalla iniqua pretesa di aumento degli affitti (raddoppio) e dall'operazione di vendita di migliaia di appartamenti per interposto soggetto, minando il diritto all'alloggio di migliaia di famiglie;

che la Società pel risanamento di Napoli è nata per il perseguimento di fini sociali, tesi a fornire alloggi a condizioni accessibili a chiunque;

che la Banca d'Italia detiene il 57 per cento del pacchetto azionario della suddetta società;

che il governatore della Banca d'Italia in più occasioni ha ribadito la necessità di sostenere il Mezzogiorno e di contenere qualsiasi spinta inflativa;

che, viceversa, l'aumento degli affitti determina inflazione;

che le organizzazioni sindacali degli inquilini più volte hanno chiesto di essere ascoltate, senza esito;

che il Governo, sempre al fine di contenere l'inflazione, ha imposto a tutti gli aumenti salariali un tetto non superiore all'inflazione programmata;

che la crisi attuale investe tutti i cittadini onesti;

che per il raggiungimento dei suoi fini speculativi la Società per il Risanamento assume atteggiamenti vessatori nei confronti degli inquilini,

si chiede di conoscere quali interventi si intenda adottare per eliminare ogni possibile causa di tensione sociale.

(4-03124)

(8 febbraio 1995)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la Società per il Risanamento di Napoli.

Al riguardo, si fa presente che oltre alla Banca d'Italia che è azionista di maggioranza della Società per il Risanamento di Napoli, società quotata in borsa, vi sono altri azionisti tra i quali la società Pacchetti, con una quota rilevante ed inoltre circa 1.000 azionisti minori.

In relazione ai quesiti posti nell'interrogazione, la citata società - interessata dalla Banca d'Italia - ha comunicato che, nell'applicazione dei patti in deroga, ha sottoscritto, con la presenza della Confedilizia nazionale e regionale e dei sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi a livello nazionale (Sunia, Siset, Uniat e Assocasa), un accordo per la regolamentazione dei canoni di locazione e per la definizione di un contratto-tipo uniforme, al fine di conseguire maggiore trasparenza. Inoltre, la società ha ripartito su un arco temporale di quattro anni la misura degli aumenti concordati, concedendo sensibili riduzioni ai nuclei familiari meno abbienti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
VEGAS

(1° dicembre 1995)

FALOMI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro.* - Premesso che nella giornata di venerdì 3 marzo 1995 la lira ha subito un forte deprezzamento in seguito alla (ed a causa della) decisione del Polo della libertà e del buon governo di votare contro la manovra economica del Governo;

ricordato che la comunicazione di tale decisione è avvenuta intorno alle 17.30 del pomeriggio,

l'interrogante chiede di sapere:

se risponda a verità la notizia pubblicata dal quotidiano «Avvenire» e ripresa da altri organi di stampa secondo la quale, cinque minuti

prima del comunicato del Polo delle libertà sul voto negativo alla manovra finanziaria, un importante istituto di credito milanese ne sarebbe stato informato, consentendo a soggetti rimasti ignoti di speculare sulla lira;

se rispondano altresì a verità le notizie che circolano con insistenza negli ambienti finanziari londinesi secondo le quali nella mattinata del 3 marzo un grande gruppo imprenditoriale italiano avrebbe, in più riprese ed utilizzando più intermediari, venduto lire contro marchi per alcune centinaia di miliardi e che tali acquisti si sarebbero svolti e conclusi tra la replica al Senato del Presidente del Consiglio Dini e la dichiarazione ufficiale del Polo sul voto negativo alla manovra economica del Governo, in tempo utile per realizzare pienamente il guadagno derivante dalla successiva caduta dei corsi;

se non si ritenga che tali comportamenti possano essere assimilati ai reati di *insider trading*, ove si sia trattato di transazioni avvenute su mercati regolamentati, o comunque di aggio in caso contrario;

se non si ritenga, comunque, necessario comunicare sollecitamente al Parlamento e all'opinione pubblica quali operatori italiani abbiano acquistato, in quantità consistenti, marchi o altre divise estere nella mattinata di venerdì 3 marzo e per quali entità.

(4-03569)

(7 marzo 1995)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto con la quale, premesso che nei giorni 2 e 3 marzo 1995 veniva registrata una forte pressione speculativa sulla lira, si chiede di accertare eventuali fenomeni di *insider trading* sul mercato dei cambi e su quello borsistico.

Al riguardo va, innanzitutto, precisato che alla Consob compete l'accertamento di fenomeni diretti alla utilizzazione di informazioni privilegiate nell'ambito di operazioni effettuate su valori mobiliari quotati, mentre gli interventi ed il controllo sul mercato dei cambi sono effettuati dalla Banca d'Italia nell'ambito dei poteri di vigilanza ad essa attribuiti, diretti a garantire la stabilità complessiva, l'efficienza e la competitività del sistema finanziario.

Infatti, la legge 17 maggio 1991, n. 157, che ha disciplinato l'uso delle informazioni riservate, demandando alla Consob compiti di verifica di eventuali violazioni, fa riferimento ai valori mobiliari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati.

In relazione agli eventi segnalati ed alle ipotesi formulate, la Consob ha riferito che, nella giornata del 2 marzo 1995, le contrattazioni sul sistema telematico sono iniziate con un lieve e generalizzato orientamento al ribasso delle quotazioni e che la seduta di borsa si è chiusa quindi con un calo complessivo, rispetto alla giornata precedente, pari all'1,02 per cento. Complessivamente è stato scambiato un quantitativo totale di azioni pari a circa 460 miliardi di lire, a fronte dei circa 546 miliardi di lire in media scambiati giornalmente nel corso dello stesso mese.

Anche nelle maggiori piazze europee non sono state rilevate sensibili variazioni rispetto alla seduta precedente; in particolare, a Londra si

registrava - 0,10 per cento, a Parigi - 0,06 per cento e a Francoforte - 0,35 per cento.

Per quanto riguarda la seduta del 3 marzo, le negoziazioni sono iniziate ugualmente con un andamento dei prezzi improntato al ribasso. Dalle ore 15 l'indice Mibtel faceva rilevare una sensibile flessione e, a fine seduta, la perdita complessiva era, rispetto alla giornata precedente, dell'1,40 per cento.

Leggermente più elevato, rispetto alla seduta del 2 marzo, è stato il numero dei titoli scambiati in borsa ammontanti a 507,2 miliardi di lire che risultavano, comunque, al di sotto della media giornaliera del mese di marzo.

Leggeri ribassi sono stati registrati anche nelle maggiori piazze europee.

Sulla base dei dati indicati, si ritiene che il *trend* delle quotazioni relativo alle due giornate del 2 e del 3 marzo, pur mostrando un'evoluzione tendente sostanzialmente al ribasso, non sembra evidenziare un andamento eccessivamente irregolare.

Occorre, inoltre, far presente che le perdite subite dall'indice Mibtel, nelle giornate del 2 e 3 marzo 1995, non rivestono carattere di eccezionalità se si considera che, nel mese di marzo, sono state registrate oscillazioni negative superiori all'un per cento in altre sette giornate e perdite maggiori dell'1,40 per cento in altre quattro sedute borsistiche.

Sulla base di quanto surriferito, si può affermare che l'andamento degli scambi in borsa non siano stati tali da giustificare il sospetto di fenomeni di *insider trading*.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
VEGAS

(1° dicembre 1995)

FARDIN. - Al Ministro dell'interno. - Premesso:

che il giorno 1° giugno 1995 a Mirano (Venezia) c'è stato un pauroso incidente stradale che ha coinvolto, ad un incrocio in pieno centro storico, un'autobotte dei vigili del fuoco, un'ambulanza e alcune macchine private;

che l'incidente, che pur ha provocato una giovane vittima, poteva trasformarsi in una vera e propria catastrofe per il luogo e le modalità con cui è avvenuto;

che questo fatto ripropone il problema della presenza dei vigili del fuoco nel comprensorio del miranese in quanto:

il miranese è un'area di circa 130.000 mila abitanti, esattamente baricentrica rispetto «all'area metropolitana» Venezia-Padova-Treviso con numerosi insediamenti industriali ed un traffico di attraversamento fra i più intensi d'Italia;

la sede operativa dei vigili del fuoco è ubicata a Mestre per cui ad ogni chiamata nella zona del miranese essi devono percorrere dai 10 ai 25 chilometri lungo queste strade ad altissima intensità di traffico, con rischio notevole di incidenti e con tempi di percorrenza non sempre adeguati alle necessità di intervento;

nel comune di Mirano esiste una sede dei vigili del fuoco destinata attualmente a deposito di attrezzature che potrebbe facilmente accogliere una unità operativa,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia intenzione del Ministro in indirizzo studiare una soluzione organizzativa delle unità operative che preveda una presenza dei vigili del fuoco con unità di pronto intervento più vicina alle singole realtà territoriali;

se non si intenda verificare la possibilità di insediare a Mirano una unità operativa, visto che esiste già una sede funzionante custodita, che accorcerebbe di molto i tempi di intervento evitando di attraversare tutta la città metropolitana ad ogni chiamata.

(4-04664)

(13 giugno 1995)

RISPOSTA. - La problematica segnalata dall'onorevole interrogante è da tempo oggetto di esame da parte di questa Direzione generale, tant'è che già esiste un piano generale per il potenziamento delle aree metropolitane - che potrà essere attuato in caso di favorevole esito dell'iter di un disegno di legge per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - nell'ambito del quale è compreso anche il comune di Venezia.

Una riorganizzazione del servizio di soccorso nella provincia di Venezia appare necessaria sia per bloccare il continuo andirivieni di mezzi di soccorso e di istituto che rappresentano un pericolo per la sicurezza delle persone sia per ridurre i tempi di intervento, a volte tutt'altro che celeri a causa del traffico.

Con il decreto ministeriale n. DP/14 del 20 dicembre 1993 si è già provveduto ad un potenziamento dell'organico del comando di Venezia che ha consentito l'apertura del nuovo distaccamento di Iesolo e la revoca del decreto di chiusura del distaccamento di Cavarzere.

Inoltre, è stata già programmata l'assegnazione di un elicottero AB 412 (biturbina) per il nucleo di Venezia, in considerazione della peculiarità del servizio nella provincia di cui trattasi.

Nella riunione ministeriale svoltasi in data 4 luglio 1995 si è, altresì, concordato di provvedere al decentramento del servizio di soccorso lagunare, ora incentrato nella sola sede centrale, mediante l'apertura di almeno due ulteriori sedi urbane per le quali il sindaco avrebbe già offerto la propria disponibilità di reperire i locali; disponibilità che dovrà essere verificata con un apposito incontro con l'ente locale medesimo.

Per la città di Mirano, dove già esiste un immobile adibito a magazzino, è allo studio l'istituzione di un nuovo distaccamento la cui apertura potrà essere attuata soltanto con il completamento della pianta organica del comando di Venezia, previsto con l'ultimazione delle prove d'esame del concorso a 588 posti per vigile permanente.

Il Ministro dell'interno

CORONAS

(30 novembre 1995)

FERRARI Francesco. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere:

se corrisponda al vero che il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette di Roma - direzione compartimentale per le contabilità centralizzate - abbia sostanzialmente interrotto il pagamento delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli, spesa integralmente a carico del bilancio comunitario, adducendo motivi di tipo organizzativo;

se sia vero che negli Stati membri della CEE tali pagamenti vengano effettuati dagli organismi preposti in tempi estremamente brevi compresi tra la settimana ed il mese mentre in Italia i ritardi - anche a prescindere dall'attuale stato di blocco delle erogazioni - raggiungono i 4-6 mesi;

quali provvedimenti il Ministro delle finanze intenda adottare con urgenza affinché questo gravissimo problema, che pone una parte importante dell'agro-industria italiana (pastai, mugnai, risieri, oleari, eccetera) in condizioni di netto ed ingiustificato sfavore nei confronti dei concorrenti comunitari, venga risolto;

se corrisponda al vero che la Commissione CEE pretenda che il pagamento delle restituzioni venga effettuato entro il termine di 60 giorni, minacciando di non rimborsare la spesa allo Stato inadempiente;

se corrisponda al vero che in tale contesto anche lo svincolo delle garanzie bancarie od assicurative avvenga nei confronti delle aziende interessate con anni di ritardo.

(4-05612)

(3 agosto 1995)

Risposta. - In merito alla questione sollevata dall'onerevole interrogante, si osserva, in via preliminare, che risultano essere stati erogati, nel periodo 1° gennaio 1995-22 agosto 1995, da parte della direzione compartimentale per le contabilità centralizzate del Dipartimento delle dogane, 19.440 pagamenti relativi alle restituzioni alla esportazione dei prodotti agricoli. Al riguardo, si precisa che la riduzione risentita negli ultimi mesi, cui fa riferimento l'interrogazione, è da considerarsi meramente fisiologica, atteso che nel mese di agosto si registra il maggior numero di assenze per ferie del personale.

Si fa presente, inoltre, che, allo stato, il tempo intercorrente tra la presentazione della domanda e la erogazione della restituzione è di circa quattro mesi; tuttavia, il competente dipartimento delle dogane, sensibile alla problematica di che trattasi, ha allo studio varie iniziative tese sia ad eliminare gli inconvenienti di ordine tecnico del sistema informatico sia a pervenire ad un migliore impiego delle risorse umane disponibili affinché detti rimborsi possano essere effettuati nell'arco di sessanta giorni. Il raggiungimento di tale obiettivo necessita, peraltro, della collaborazione degli esportatori di prodotti agricoli: risulta, infatti, che, nonostante le istruzioni diramate in materia dal citato dipartimento (indirizzate anche alle maggiori organizzazioni del settore: Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura) al fine di consentire una capillare diffusione delle disposizioni emanate

dall'Unione europea, le istanze di restituzione sono spesso incomplete, con conseguente prolungamento delle relative istruttorie.

Per quanto concerne la richiesta di conoscere se la Commissione dell'Unione europea pretenda il pagamento delle restituzioni entro 60 giorni, si precisa che nessuna norma comunitaria fissa in modo perentorio il termine massimo per effettuare il pagamento in questione. Recentemente, l'allegato al regolamento n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, punto 12, ha previsto che l'organismo pagatore stabilisca procedure atte a garantire che tutte le domande ricevute vengano trattate celermente. Risulta, inoltre, essere stata elaborata, al riguardo, una relazione da parte di un gruppo di studio incaricato dal FEOGA, nella quale viene indicato un tempo di corresponsione dei rimborsi, qualificato come ragionevole, di 60 giorni.

Per quanto concerne lo svincolo delle garanzie bancarie od assicurative prestate dalle aziende, si fa presente che lo stesso avviene, mediamente, nell'arco di un anno, ma è preciso intento del dipartimento delle dogane pervenire ad una ulteriore riduzione di detto lasso temporale.

In relazione alla richiesta di conoscere i tempi impiegati dagli organismi pagatori di altri paesi comunitari, si fa presente che questo Dicastero non è in possesso di dati ufficiali in merito. Risulta, tuttavia, che in alcuni paesi, quali Regno Unito ed Olanda, i tempi impiegati nella corresponsione delle restituzioni oscillano tra i venti ed i trenta giorni, mentre in altri paesi membri tali pagamenti avvengono nei tempi medi impiegati da questa amministrazione. Giova, peraltro, evidenziare che negli Stati membri più efficienti risulta che il numero di esportatori di prodotti agricoli che richiedono la restituzione di che trattasi è limitato a poche centinaia in quanto costituito da società di grandi dimensioni.

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

(25 novembre 1995)

FLORINO. - *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il signor Giovanni Laudisio è socio della Banca popolare di Torre del Greco;

che anche per la sua veste di imprenditore ha avuto rapporti con la predetta banca;

che a seguito del mutato assetto di vertice degli organi amministrativi e dirigenziali probabilmente si è registrata una conduzione involutiva della politica bancaria riferita al credito, conduzione sfociata anche in comportamenti discriminatori, discrezionali e omissivi;

che a seguito di detta politica il signor Laudisio, nella sua qualità di socio della banca, chiese in sede di approvazione del bilancio consuntivo anno 1987 una serie di chiarimenti per delle appostazioni contabili, che probabilmente sortirono un effetto sgradito (!) agli amministratori in carica tant'è che nella stessa sede e giorno fu «contattato» da altri soci presenti e pregato di desistere dalla posizione assunta in nome di un interesse generale;

che sarà stato per circostanza fortuita, ma da quel giorno ebbe inizio un vero calvario per il signor Laudisio nei rapporti con la banca al fine della gestione della sua linea di credito interessante i rapporti banca-cliente Laudisio per le aziende di questi: la società FILA e la Società agricola meridionale;

che malgrado un piano di salvataggio aziendale concordato per la sua società FILA che intanto godeva dell'amministrazione controllata a seguito di pronuncia del tribunale di Napoli con l'obbligo per il Laudisio di aumentare il capitale sociale della FILA spa a lire 1.000.000.000 il comportamento della Banca di credito popolare vanificava tutti gli sforzi dell'imprenditore che nel frattempo aveva chiesto alla banca di «liberargli» il suo pacchetto di azioni offrendo in cambio il valore stabilito dal consiglio di amministrazione collocando già le azioni; il ricavato dell'operazione avrebbe consentito di sottoscrivere l'aumento di capitale sociale per la società FILA rendendo possibile il piano di recupero dell'azienda concordato attraverso la procedura di amministrazione controllata;

che a tale buona volontà di un imprenditore meridionale in un periodo non particolarmente florido per l'economia nazionale e locale la Banca di credito popolare rispose con un assoluto per quanto ingiustificato silenzio rendendo, di fatto, inattuabile il programma finanziario del signor Laudisio tant'è che il tribunale di Napoli in data 15 febbraio 1990 dichiarava il fallimento della società FILA spa; l'atteggiamento vessatorio, provocatorio e contrastante della Banca di credito popolare di Torre del Greco nei confronti di un onesto imprenditore, violando anche i fini istituzionali (ci si chiede se non siano anche questi atteggiamenti e comportamenti che costringono molti cittadini a ricorrere ai prestiti di usurai) tanto da distruggerlo imprenditorialmente oltre che nella immagine privata hanno indotto il signor Laudisio ad esporre tutta la sua vicenda, che per brevità nella presente interrogazione è stata riportata soltanto succintamente, alla magistratura competente che a seguito degli accertamenti disposti dal pubblico ministero ha fatto richiesta al giudice per le indagini preliminari di rinvio a giudizio per amministratori e dirigenti della Banca di credito popolare di Torre del Greco per i reati ascrivibili agli articoli 110 e 610 del codice penale e 2621 del codice civile,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto segue:

se la Banca d'Italia quale organo di vigilanza abbia disposto urgenti e severi accertamenti sulla vicenda oggetto dell'interrogazione a seguito degli esposti inviati per opportuna conoscenza dal signor Laudisio; in caso affermativo l'esito degli accertamenti riguardanti anche l'atteggiamento assunto nella vicenda dagli amministratori e dirigenti della Banca;

se a seguito delle indagini e della richiesta di rinvio a giudizio formulata dall'ufficio del pubblico ministero deontologicamente, al di là delle responsabilità da accertarsi, non ritengano che sarebbe stato opportuno che gli organi dirigenziali della Banca si autosospendessero anche per aderire ad un principio più volte manifestato pubblicamente dalla Banca centrale per casi del genere;

quali siano state le conclusioni del giudice per le indagini preliminari in merito alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico

ministero per i reati ipotizzati in premessa e se per dare fiducia ai cittadini il Governo e i Ministri competenti non ritengano di intervenire anche con provvedimenti amministrativi per emanare norme che prevedano la sospensione di pubblici amministratori, dirigenti e funzionari quando gli stessi si trovino indagati per reati attinenti la loro funzione professionale estendendo la norma anche ad amministratori e dirigenti privati incaricati di pubblico servizio come nel caso della Banca di credito popolare di Torre del Greco e ciò fino all'intero completamento del procedimento penale.

(4-01516)

(27 settembre 1994)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto concernente, tra l'altro, le vicende giudiziarie di alcuni esponenti della Banca di credito popolare di Torre del Greco.

Al riguardo, si fa presente che la questione sollevata ha formato oggetto di un esposto presentato dal signor Giovanni Laudisio alla Banca d'Italia nel maggio 1994.

In particolare, la Banca di credito popolare, interessata dalla Banca d'Italia, ha precisato che, a seguito di un esposto del novembre 1991 del signor Laudisio per fatti avvenuti nel corso del 1990, la procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio del vice presidente Antonino De Simone, del direttore generale ragionier Francesco Nasti e del vice direttore generale ragionier Vincenzo Balzano.

In proposito, il Ministero di grazia e giustizia ha comunicato che il giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata, con sentenza del 21 febbraio 1994, ha prosciolto le suindicate persone perchè il fatto non sussiste.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
VEGAS

(1° dicembre 1995)

GALLO, SERRI, ROSSI. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso:

che il 4 agosto 1995, a seguito di una offensiva militare condotta in violazione degli accordi di cessate il fuoco concordati fra le parti, la Croazia ha preso il controllo dei territori della Krajina sotto occupazione serba;

che tale offensiva ha provocato l'esodo di quasi tutti gli abitanti dei territori della Krajina (circa 200.000 persone) che sono fuggite di fronte all'avanzata delle truppe croate, essendo rimaste in loco non più di un migliaio di persone;

che tutti i progetti di sistemazione pacifica del conflitto in atto prevedono che sia assicurato il diritto dei profughi al ritorno, dal momento che la pace non può fondarsi sulla pulizia etnica;

che il 5 settembre il Governo croato ha emanato un decreto concernente lo Statuto dei beni delle persone non residenti più in Croazia

che di fatto mira ad impedire il ritorno ed il reinsediamento dei profughi serbi vittime della pulizia etnica;

che tale decreto comporta la requisizione di tutti i beni mobili ed immobili abbandonati dai profughi, che vengono messi a disposizione di altre categorie di profughi o di persone considerate benemerite;

che in particolare per i profughi serbi, fuggiti dalla Krajina, viene stabilito che, per ottenere la restituzione dei beni che essi hanno abbandonato, devono rientrare in Croazia e presentare domanda entro il 5 ottobre, pur essendo del tutto impossibile che i profughi possano rientrare per tale data;

che in questo modo, in violazione delle convenzioni internazionali e degli accordi preliminari sul processo di pace, la Croazia sta operando per rendere irreversibile la pulizia etnica causata dalla guerra,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative intenda adottare il Governo italiano per far sì che la Croazia non ponga in essere dei fatti compiuti che possano consolidare e legittimare le operazioni di pulizia etnica, compromettendo lo stesso processo di pace.

(4-06127)

(28 settembre 1995)

RISPOSTA. - Il Governo italiano insieme con i suoi *partner* dell'Unione europea considera con la massima attenzione il tema della tutela dei diritti umani e delle minoranze in Croazia, oltre che in generale l'atteggiamento di Zagabria nel processo negoziale per la ex Jugoslavia. Come è noto, i Quindici hanno da ultimo deciso la sospensione dei negoziati con la Croazia per un accordo di cooperazione e dell'applicazione del programma PHARE a seguito delle iniziative militari croate nella Krajina dell'agosto scorso.

Successivamente, l'Unione è intervenuta più volte sulla Croazia per sottolineare il carattere prioritario che essa annette al pieno rispetto dei diritti dei serbi rimasti nell'area e al ripristino delle condizioni favorevoli ad un rientro dei profughi.

Nonostante le assicurazioni ricevute, si è registrato un atteggiamento di Zagabria di senso contrario a quello auspicato. Mentre su un piano più generale, sono proseguite a livello locale azioni di distruzione fisica delle proprietà serbe, sulle quali le autorità croate hanno assicurato l'apertura di inchieste, il 31 agosto un decreto governativo prevedeva che i serbi di Croazia dovessero rivendicare le proprietà abbandonate, con domanda da presentarsi personalmente entro 30 giorni; in mancanza, esse sarebbero state temporaneamente affidate dal Governo ad altre categorie, quali profughi e sfollati croati. Qualche giorno dopo, la Camera dei deputati decideva la sospensione della maggior parte degli articoli della legge costituzionale sui diritti delle minoranze approvata nel 1991.

Tali iniziative hanno indotto l'Unione a tornare sulla questione con le autorità di Zagabria, con appositi passi della *trojka* ed una lettera del presidente di turno, il Ministro degli esteri spagnolo Solana, al Ministro degli esteri croato Granic.

Anche a seguito delle pressioni europee, si è ottenuto che il termine per la domanda di riacquisto dei beni abbandonati venisse prorogato a

90 giorni; da parte croata si è inoltre ribadito il carattere temporaneo delle misure adottate in tema di affidamento delle stesse proprietà. Quanto alla legge costituzionale, si è precisato che la sospensione non pregiudicherebbe il futuro *status* delle aree abitate dalla popolazione serba. Nonostante tali parziali risultati, è evidente peraltro come occorrerà continuare a prestare la necessaria attenzione per un problema che rimane preoccupante.

È in tale contesto che si è consolidato nella riflessione comunitaria un generale consenso affinché l'intervento internazionale per la ricostruzione e la riabilitazione economico-politica dell'area ex jugoslava, che graverà in larga misura sull'Unione europea, sia vincolato a precisi impegni degli Stati beneficiari quanto al rispetto dei diritti umani delle minoranze e alle riforme politico-economiche. Per quanto riguarda la Croazia, si tratta anzitutto del ripristino di condizioni idonee al rientro dei profughi o comunque della garanzia di una adeguata compensazione per le perdite subite.

Da parte italiana, si continua a ritenere che l'obiettivo debba rimanere quello di un progressivo ancoraggio della Croazia all'Unione europea, che postuli un adeguamento agli *standard* comunitari in tema di diritti umani e delle minoranze e che non potrà che determinare un consolidamento del processo di democratizzazione interna.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE

(1° dicembre 1995)

GIBERTONI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la società Hantarex ha acquistato in Ungheria una fabbrica che produceva tecnologie militari sovietiche;

che dalla fusione delle società Hantarex (privata) e Rel (pubblica) è nata la società Hantarel di Mantova, dalla quale veniva successivamente formata la Hantarel Nord;

che la Hantarel Nord in data 8 marzo 1993 ha assunto 300 unità collocate in pari data in cassa integrazione guadagni straordinaria;

che da voci informali sembra che siano state erogate agevolazioni in favore della Hantarel per l'acquisto della suddetta fabbrica ungherese,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'effettiva utilizzazione dei fondi stanziati per i corsi di formazione per la Hantarel Nord e se i resoconti sindacali corrispondano al vero;

se non ravveda la necessità di attivarsi per provvedere ad un licenziamento dei lavoratori, peraltro già richiesto, che permetterebbe la loro iscrizione nelle liste di mobilità agevolando, così, un possibile loro reinserimento nel mondo del lavoro.

(4-01577)

(30 settembre 1994)

RISPOSTA. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito alla richiesta inerente l'utilizzo dei fondi stanziati per corsi di formazione alla Hantarel Nord di Quistello, sono stati acquisiti elementi informativi dai competenti uffici.

I finanziamenti per l'attivazione dei progetti formativi non risultano erogati dal Ministero.

L'ispettorato del lavoro di Mantova ha riferito che, in occasione di un accesso ispettivo effettuato nell'aprile 1993 nell'ambito degli accertamenti CIGS, è stato rilevato che dal 14 dicembre 1992 al 31 maggio 1993 si era svolto, in locali comunali, un corso di formazione per addetti alla produzione *hardware*, ex dipendenti Europhon.

L'organo di vigilanza ha, inoltre, comunicato che la società ha, successivamente, presentato alla regione Lombardia un progetto formativo relativo ad una seconda fase di qualificazione del personale ex Europhon.

In data 22 marzo 1994 è stata effettuata una visita ispettiva congiunta da parte di funzionari dell'ispettorato e della regione.

Gli accertamenti hanno evidenziato la mancata attivazione del corso di formazione.

In relazione a ciò il finanziamento erogato dall'assessorato alla formazione professionale della regione Lombardia è stato revocato.

Per quanto concerne gli sviluppi della situazione occupazionale, sono stati richiesti all'INPS i dati relativi ai trattamenti erogati ai lavoratori in questione.

Com'è noto, gli ex dipendenti Europhon in mobilità erano stati assunti dalla ditta Hantarel Nord in data 8 marzo 1993.

A tale data, pertanto, l'INPS ha sospeso il pagamento delle indennità di mobilità nei confronti di coloro che ancora la percepivano (mobilità di 24 e 36 mesi) a seguito dei licenziamenti intimati dalla Europhon nel giugno 1991.

Nei mesi di novembre e dicembre 1994 la società, previa intesa con le organizzazioni sindacali territoriali, ha licenziato 99 dipendenti, i quali hanno presentato domanda di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991.

L'INPS ha applicato a tali unità le disposizioni dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 451/1994.

Tale norma stabilisce che i lavoratori licenziati senza avere maturato i requisiti temporali di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991, sono reinscritti nelle liste di mobilità ed hanno diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta, decurtata del periodo di attività lavorativa prestata.

Pertanto, per 67 lavoratori che non avevano interamente fruito dell'indennità di mobilità, interrotta al momento dell'assunzione presso la Hantarel, sono stati ripresi i pagamenti delle suddette indennità sino alla loro naturale scadenza.

Ai restanti 32 lavoratori è stata comunicata la reiezione della richiesta indennità di mobilità.

L'ufficio provinciale del lavoro di Mantova ha comunicato, infine, che il curatore fallimentare ha avviato nel maggio 1995 la procedura di mobilità finalizzata al licenziamento delle restanti unità lavorative.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(28 novembre 1995)

GRIPPALDI. - *Ai Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che da tempo i comuni della provincia di Enna, in particolare, continuano a lamentare le precarie condizioni di sicurezza in cui sono costrette a vivere le popolazioni interessate;

che la recrudescenza dei fenomeni delinquenziali (dal traffico della droga ai tentativi di sequestro) sta sempre più minando i rapporti di civilissima ed esemplare convivenza che da sempre hanno connotato dette comunità;

che si avverte in modo sempre più inequivocabile la rabbia di cittadini che, avendo subito ripetuti furti, mai perseguiti, sarebbero propensi a porre in atto forme di reazione (anche armata) alla dilagante delinquenza;

che i presidi di polizia di Stato e carabinieri esistenti lasciano trasparire, col proprio stato di isolamento e di precarietà, una non più tollerabile inadeguatezza ai compiti istituzionali che il fenomeno di crescita delinquenziale richiede;

che di tale stato di cose possono fornire un quadro dettagliato le procure della Repubblica competenti per territorio,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare, con estrema urgenza, al fine di rendere significativa la presenza degli attuali presidi di polizia di Stato e dei carabinieri, con adeguamento di uomini e mezzi, nei comuni di Regalbuto, Agira, Troina, Gagliano, Cerami, Leonforte, Nicosia, Nissoria, in modo da attuare anche un'adeguata azione preventiva capace di restituire alle singole comunità una serena convivenza, la fiducia nello Stato e nella sua azione di tutela.

(4-02719)

(19 dicembre 1994)

RISPOSTA. - Contro i segnali della pervicace presenza criminale nell'area indicata dall'onorevole interrogante è elevata la soglia di attenzione di questa amministrazione, impegnata ad assicurare le più idonee misure atte a fronteggiare i fenomeni delinquenziali presenti.

Si è infatti provveduto, di recente, ad adeguare le locali strutture della polizia di Stato, incrementandone l'organico, mentre è in corso una attenta valutazione sull'opportunità di ulteriori potenziamenti dei presidi esistenti, compatibilmente con le disponibilità di personale.

Nel contempo, sempre in risposta alle crescenti esigenze di sicurezza, si sta procedendo al potenziamento delle dotazioni tecniche dei

presidi segnalati e sono allo studio le misure per migliorarne la sistemazione logistica.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(30 novembre 1995)

IMPOSIMATO, DI BELLA, CORVINO, MICELE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che lo sviluppo abitativo che si è avuto a Maddaloni (Caserta) nell'ultimo decennio ha prodotto l'espansione della città lungo la direttrice di via Napoli;

che in questa zona si è verificato un forte incremento demografico non soltanto a carattere residenziale ma anche di natura commerciale e nell'ambito del terziario; ciò comporta l'esigenza che all'unico ufficio postale se ne aggiunga uno decentrato nella zona di via Napoli, ove risiede una popolazione di circa 12.000 abitanti;

che il consiglio comunale di Maddaloni ha in tal senso sollecitato la direzione provinciale di Caserta delle poste e telecomunicazioni a voler disporre l'apertura di un ufficio postale in via Napoli, ove già esistono una filiale del Banco di Roma e la sede del commissariato di pubblica sicurezza,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover disporre la rapida istituzione di un ufficio postale in via Napoli a Maddaloni.

(4-05247)

(18 luglio 1995)

RISPOSTA. - Al riguardo, si fa presente che l'Ente poste italiane, interessato in merito a quanto rappresentato dagli interroganti, ha comunicato che la filiale di Caserta non ha ricevuto richieste di apertura di un nuovo ufficio postale a Maddaloni, da parte del locale consiglio comunale.

Ha partecipato, inoltre, che in quella località operano non un solo ufficio postale ma due, i quali sono ubicati in zone strategiche e che riescono ad assicurare regolari servizi d'istituto all'utenza.

Comunque, tenuto conto dell'espansione della città lungo la direttrice di via Napoli, la citata filiale, d'intesa con le autorità locali, ha precisato che sta raccogliendo gli elementi per accertare se sussistano le condizioni per istituire un nuovo ufficio postale in quella zona.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

(4 dicembre 1995)

LONDEI. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso:

che il signor Italo Ermenegildo Onofri, nato a Pietrarubbia (provincia di Pesaro e Urbino) il 18 aprile 1954 e residente a Pesaro in via

Valentini 73, si trova attualmente rinchiuso in carcere nell'isola di Sant'Andres, Caraibi, appartenente alla Colombia;

che attualmente è al nono mese di detenzione;

che i fatti che gli vengono contestati non hanno trovato nessun riscontro nelle indagini del giudice istruttore e che, forse, tutto quello che sta accadendo è dovuto a difficoltà nel reperire avvocati del posto che possano seriamente interessarsi al caso;

che del caso si stanno attivamente interessando Amnesty International e la nunziatura di Bogotá;

che il caso, al Ministero degli affari esteri, viene seguito dal consigliere dottor Crivellaro,

l'interrogante chiede di conoscere:

se si ritenga opportuno un pressante interessamento da parte del Ministro in indirizzo per risolvere un caso che potrebbe precipitare viste le condizioni psicologiche e di salute del cittadino italiano;

il ruolo svolto dall'ambasciatore italiano;

l'iter della pratica in corso.

(27 giugno 1996)

(4-04948)

RISPOSTA. - In relazione al caso richiamato dall'onorevole interrogante, si forniscono i seguenti elementi in possesso del Ministero degli affari esteri

Il signor Italo Ermenegildo Onofri è stato arrestato, insieme al fratello Lorindo, nel settembre 1994 durante un'azione delle forze di polizia nell'isola di San Andreas, dove operava un gruppo di trafficanti di sostanze stupefacenti legati al cartello di Cali.

I due connazionali sono stati arrestati assieme ad altre 12 persone e vengono tuttora tenuti in custodia cautelare in quanto ritenuti presunti responsabili di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e concorso in trasporto di cocaina (162 chilogrammi). È stato rilevato che tale traffico avveniva utilizzando anche un pontile affittato da Lorindo Onofri ad un cittadino colombiano risultato poi implicato nella vicenda.

I fratelli Onofri hanno sostenuto la tesi di una loro casuale presenza sull'isola e di una totale ignoranza dell'illecito traffico di sostanze stupefacenti. Tale tesi è stata rappresentata al magistrato inquirente, il quale, tuttavia, non ha finora ritenuto di dissociare le responsabilità dei fratelli Onofri da quelle degli altri arrestati.

Ermenegildo Onofri è attualmente detenuto nell'isola di San Andreas ed il fratello Lorindo a Baranquilla.

Ad Ermenegildo Onofri è stata fornita ogni possibile assistenza per il tramite di un connazionale residente in quell'isola, distante circa 2.000 chilometri da Bogotá, e interessando il locale vescovado per il tramite della nunziatura apostolica, in quanto non opera sul posto un agente consolare italiano.

Al fratello Lorindo è stata prestata assistenza più diretta dall'ambasciata d'Italia in Bogotá, che ha predisposto un apposito viaggio di servizio del proprio personale ed ha interessato il locale console onorario, il quale ha sensibilizzato le autorità locali.

L'ambasciata mantiene, inoltre, costanti contatti con il legale scelto dagli imputati. Il nostro ambasciatore, in occasione di un viaggio a San Andreas nell'aprile scorso, non ha mancato di richiamare l'attenzione delle locali autorità sul caso di Ermenegildo Onofri.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

GARDINI

(4 dicembre 1995)

LONDEI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la cooperativa sociale a responsabilità limitata «Labirinto», con sede a Pesaro in via Milazzo 28, ha presentato il progetto transnazionale denominato Phoenix «integrazione psico-sociale e lavorativa per portatori di *handicap*»;

che la richiesta di finanziamento rientra nel progetto occupazione Horizon (prima fase) 1995-97;

che la richiesta ammonta a lire 1.276.160.000,

l'interrogante chiede di conoscere notizie in merito allo stato della pratica.

(4-05676)

(24 agosto 1995)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante si fa presente che è tuttora in corso l'istruttoria relativa ai progetti occupazione «Horizon».

Pertanto, al momento, non è possibile fornire puntuali informazioni sullo stato della pratica.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(28 novembre 1995)

LORENZI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che il Governo intende presentare in tempi strettissimi una riforma globale del sistema pensionistico italiano, presumibilmente in una data prossima al cinquantenario della Liberazione;

che con il prossimo 25 aprile verrà celebrato un anniversario di grande significato politico e civile per l'Italia, ma soprattutto per quanti ancor oggi tra noi ricordano e testimoniano come protagonisti la loro partecipazione a quell'evento bellico, fatto di coraggio, senso del dovere, ma anche di tanta sofferenza;

che lo Stato italiano può e deve avere profonda riconoscenza per tutti coloro i quali misero a repentaglio la propria vita nell'adempimento di un dovere, oggi più che mai da rivalutare, a difesa dei fondamentali diritti dell'uomo,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno, anche in omaggio alla memoria di tutti i caduti, inserire nel suddetto schema di riforma, o stralciare da esso, un urgente provvedimento legislativo in favore dei pensionati di guerra che, a far tempo dalla data del 25 aprile 1995, rivaluti in misura non inferiore al 20 per cento gli attuali assegni erogati a tutti i mutilati e invalidi di guerra o comunque aventi diritto.

(4-04077)

(26 aprile 1995)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a sollecitare provvedimenti che rivalutino assegni erogati a mutilati ed invalidi di guerra.

Al riguardo, si premette che in materia di pensioni di guerra è già previsto un particolare sistema di adeguamento automatico dei trattamenti economici diretti e indiretti degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, collegato alla variazione percentuale delle retribuzioni minime degli operai dell'industria, ai sensi della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

Peraltro, l'aumento dei trattamenti economici nella misura indicata farebbe sorgere la necessità di reperire una somma aggiuntiva di circa 500 miliardi per le partite dirette e indirette attualmente in pagamento.

La proposta rivalutazione, pur nella consapevolezza del suo alto valore morale, determinerebbe onerose conseguenze a carico del bilancio dello Stato, proprio in un momento in cui il Governo è particolarmente impegnato in una politica di risanamento economico.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
VEGAS

(1° dicembre 1995)

LUBRANO di RICCO, RONCHI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, DE NOTARIS, DI MAIO, FALQUI, MANCONI, MANCUSO, PIERONI, ROCCHI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la competenza territoriale della procura della Repubblica di Lagonegro si estende su un vasto territorio della Basilicata occidentale, comprendente zone di inestimabile valore paesaggistico ed ambientale, come la costa di Maratea ed il versante lucano del Parco nazionale del Pollino;

che le suddette zone, finora non toccate se non marginalmente da fenomeni di criminalità organizzata, sono collocate al margine di territori in cui organizzazioni criminali hanno presenze ben radicate;

che il rischio che tali zone possano diventare «zone d'occupazione» mafiosa con reinvestimento di capitali in opere edilizie o strutture turistiche non è da sottovalutare e già vi sono segnali in tal senso;

che, a fronte di tale situazione, la procura della Repubblica di Lagonegro è attualmente sprovvista di un organico sufficiente: si è difatti in attesa della nomina del procuratore e di due sostituti;

che se si tiene conto che da anni il predetto ufficio è sopravvissuto solo grazie ad applicazioni periodiche di magistrati per coprire croniche assenze con conseguente accumulo di pratiche inevase si ha un complessivo ed allarmante quadro di mancanza «istituzionalizzata» dell'organico di direzione delle indagini e di iniziativa penale negli ambiti territoriali del tribunale e della pretura circondariale;

che, volendo evidenziare la suddetta situazione rispetto all'esigenza di tutela ambientale e del patrimonio naturale a fronte di abusi e scempi in atto, è facilmente intuibile la conseguente e diffusa impunità spesso strumentalmente usata dal potere amministrativo e da potentati locali,

si chiede di sapere:

quali richieste, nell'ambito dei suoi poteri costituzionali, il Ministro in indirizzo abbia rivolto al Consiglio superiore della magistratura e, comunque, quali sollecitazioni siano state fatte nell'interesse del servizio giudiziario del circondario di Lagonegro per l'immediata copertura degli organici vacanti;

se, comunque, nel frattempo abbia sollecitato provvedimenti di supplenza in modo da assicurare le condizioni minime per la continuità del servizio.

(4-01694)

(7 ottobre 1994)

RISPOSTA. - La situazione dell'organico del personale di magistratura della procura della Repubblica presso il tribunale di Lagonegro è stata sempre all'attenzione di questo Ministero.

Nel segnalare che attualmente l'organico dei magistrati, composto dal procuratore della Repubblica e da due sostituti, è al completo, si rappresenta che, allorché in passato i posti di sostituti si sono venuti a trovare scoperti per trasferimenti ad altra sede o per assenza del titolare in congedo per maternità, per supplire alla temporanea vacanza si è provveduto a chiedere tempestivamente al Consiglio superiore della magistratura la copertura del posto e l'applicazione di un magistrato del distretto della corte di appello, nonché una seconda applicazione extradistrettuale.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
MARRA

(28 novembre 1995)

MAIORCA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e dell'ambiente.* - Premesso:

che il 13 dicembre 1990 si è verificato nella Sicilia orientale e precisamente nelle zone che comprendono maggiormente i comuni di Siracusa, Melilli, Augusta e Carlentini un terremoto che ha causato ingenti danni agli edifici pubblici e privati;

che, in conseguenza della distruzione o dell'inagibilità degli edifici, migliaia di cittadini sono rimasti senza un tetto;

che, per i danni subiti con la perdita anche di arredi e suppellettili, i medesimi sono stati costretti a vivere nei *container* allestiti per un alloggio provvisorio;

che dopo quattro anni dal sisma pochi sono coloro che hanno trovato migliore sistemazione;

che i senza-tetto con le loro giustificate proteste non riescono ad ottenere niente altro che promesse verbali sulla soluzione del problema della ricostruzione che, purtroppo, avviene a rilento;

che la causa di quanto sopra non sembra dipenda da mancanza di finanziamenti ma dal fatto che, dei fondi stanziati, pare che ne siano stati spesi pochi e che la regione non ha speso addirittura 530 miliardi che dovevano essere utilizzati negli anni 1991, 1992 e 1993 mentre dovrebbero spendersi 350 miliardi nel 1995, 1.090 nel 1996 e 1.785 nel 1997;

che pare ciò sia dovuto alla lentezza con cui da parte delle commissioni comunali istituite vengono istruite le pratiche, lentezza causata, in parte, dalla imperfetta documentazione delle stesse;

che, in proposito, è stato chiesto lo snellimento delle procedure amministrative previste dall'ordinanza applicativa della legge n. 433 del 1991;

che si vocifera, addirittura, che dalla normativa dell'emananda legge finanziaria si deduca possibile una consistente decurtazione dei fondi a suo tempo stanziati e non interamente utilizzati;

che, purtroppo, quattro anni sono trascorsi inutilmente con la conseguenza che i terremotati sono esasperati di continuare a sopportare il disagio di vivere in ambienti non certamente salubri e provati nel fisico dal rigore invernale e dal caldo soffocante estivo senza alcun dubbio dannosi per chi è costretto a vivere in locali non confortevoli,

l'interrogante chiede di sapere:

se rispondano al vero le notizie sulla inutilizzazione dei suddetti fondi da parte della regione;

se siano pure dicerie le notizie divulgate sulla decurtazione dei fondi nella legge finanziaria;

se si ritenga di intervenire affinché – come, secondo la Bibbia, gli ebrei, sfiduciati della protezione divina ed affamati, ebbero dal Signore il dono del pane e della carne con la pioggia della «manna» e la sosta delle «quaglie» – anche i terremotati ottengano, finalmente, di poter vivere in ambienti sani e dignitosi. Restando in tema biblico, l'interrogante si augura che ciò possa avvenire al più presto affinché non si verifichi che, come dopo ottant'anni di cammino nel deserto moltissimi non raggiunsero la terra promessa, così non siano soltanto in pochi a vedere completata la ricostruzione.

(4-02245)

(16 novembre 1994)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare, relativa all'oggetto, per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento dei rapporti con il Parlamento.

La legge 31 dicembre 1991, n. 433, concernente le disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, ha previsto, all'articolo 6, che la disciplina degli interventi di miglioramento strutturale, riparazione e ricostruzione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici suddetti venisse stabilita con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile da emanarsi con recepimento delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 921/FPC/ZA del 13 marzo 1987, già proficuamente applicata nella Sicilia orientale per l'attività gestita direttamente da questo Dipartimento a seguito di altri precedenti eventi sismici avvenuti negli anni 1984, 1985, 1986 (Zafferana Etnea, Acireale, Santa Venerina, Catania).

In attuazione di tale disposto, con successiva ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 del Ministro *pro tempore* per il coordinamento della protezione civile sono state, infatti, poste le disposizioni per gli interventi di recupero edilizio privato e le procedure di ammissione ai relativi contributi da parte degli interessati.

Tali procedure, nella pratica, hanno, però, creato intralci burocratici e notevoli ritardi, ponendo in evidenza la necessità di uno snellimento dell'*iter* approvativo delle pratiche per il ripristino del patrimonio edilizio privato.

Infatti, fin dal marzo 1995, sono stati promossi specifici incontri e riunioni con i soggetti interessati, politicamente e tecnicamente, al nuovo provvedimento (deputazione nazionale locale, presidenza della regione, prefetti di Siracusa e Catania, Genio civile di Siracusa, comuni, ordini professionali, associazioni varie) al fine di individuare, in base alle esperienze negative maturate, gli adeguamenti dell'ordinanza necessari e comunque possibili nel rispetto del vigente ordinamento.

Questa complessa azione preparatoria si è conclusa con l'inoltro alla firma del Presidente del Consiglio della proposta di ordinanza, per la quale si è però resa necessaria la preventiva acquisizione dei pareri dei Ministeri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.

In tale ordinanza (n. 2414 emanata dal Governo in data 18 settembre 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 1995) sono contenute le disposizioni intese ad accelerare l'attuazione degli interventi disposti a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 1990 nella Sicilia orientale.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
BARBERI

(5 dicembre 1995)

MAIORCA, MONTELEONE. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e della sanità.* - Premesso:

che il 23 aprile 1992 un decreto del Presidente del Consiglio ha fissato i limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici prodotti dagli elettrodotti;

che secondo il concorde parere della comunità scientifica non esiste una «soglia» superando la quale gli esseri viventi siano più o meno esposti a rischi a carico della salute;

che l'unica soglia accettabile è quella naturale, oltre la quale ogni popolazione esposta ai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotto corre il rischio di subire depressione dei sistemi immunitari, fenomeni di cancerogenesi, leucemie, soprattutto per quanto concerne la popolazione infantile;

considerato che l'Enel ha previsto la costruzione di un elettrodotto aereo da Matera a Maddaloni, 360.000 volt per 207 chilometri, a dispetto delle opposizioni dei sindaci e delle organizzazioni ambientaliste delle zone interessate, coadiuvato in ciò dal TAR di Salerno che ne ha rigettato il ricorso,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire promuovendo rigorose indagini scientifiche atte a dirimere una questione tanto spinosa. La questione, se pure spinosa, è d'altro canto facilmente evitabile, nei suoi effetti negativi, con un posizionamento sotterraneo, anziché aereo, dell'elettrodotto in questione, mantenendo anche inalterato il vantaggio per l'occupazione.

(4-03505)

(1° marzo 1995)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa alla realizzazione dell'elettrodotto 380 KW - Matera - S. Sofia, si comunica che l'opera non è soggetta a procedura di valutazione dell'impatto ambientale essendo stata approvata precedentemente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo alla valutazione di impatto ambientale per gli elettrodotti ad alta tensione.

In merito alla proposta di interrare la linea si specifica che allo stato delle tecnologie disponibili tale soluzione non è adottabile per lunghezze e tensioni come quelle previste per l'elettrodotto in questione.

Si rappresenta, infine, che per promuovere ulteriori ricerche nel settore il servizio di questo Ministero sta predisponendo un accordo con il CNR (Istituto per la ricerca sulle onde elettromagnetiche) sia nella base che nelle alte frequenze.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

BARATTA

(22 novembre 1995)

MANCONI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che il commissario ingegner Fratalocchi della USL n. 24 di Ascoli Piceno ha disposto il trasferimento del servizio di immunologia-allergologia dell'ospedale «Mazzoni» - con annesso il centro trasfusionale - in un edificio indipendente dal corpo centrale dell'ospedale, posto a una distanza di circa 200-300 metri da quest'ultimo;

che il suddetto trasferimento è stato autorizzato senza tenere in alcuna considerazione lo spazio disponibile all'interno del corpo principale;

che la nuova collocazione del centro trasfusionale (emoteca) solleva un problema che riguarda i malati, il personale e tutta la cittadinanza: la «banca del sangue» era prima collocata al piano terra, vicino alle sale operatorie e ai reparti di degenza, ovvero dove si interviene per le emergenze quotidiane che richiedono trasfusioni tempestive (per esempio, le emorragie); raggiungere l'emoteca, dunque, era questione di pochissimi minuti, attraverso un percorso breve lungo ambienti contigui e chiusi;

che la nuova sistemazione, all'esterno dell'ospedale, obbliga il personale di reparto e di sala operatoria ad allontanarsi dal reparto e - di notte e nei giorni festivi - a scendere in portineria (per prendere le chiavi dell'emoteca), uscire dall'ospedale, attraversare un corridoio di collegamento, salire scale e prendere ascensori (non sempre funzionanti), aprire l'emoteca, cercare e prelevare il sangue necessario: ciò in assenza di personale addetto del centro trasfusionale (mentre una legge dell'ottobre 1993 prevede che il sangue sia consegnato agli infermieri da personale specializzato del centro trasfusionale);

che per cercare di rimediare al disservizio creato è in fase di completamento un tunnel che collega il corpo principale ospedaliero con la sede del servizio di immunologia-allergologia: a giudizio del personale, la soluzione non è affatto soddisfacente,

si chiede di sapere:

se il trasferimento del centro trasfusionale non debba considerarsi del tutto immotivato e privo di qualunque seria ragione dal punto di vista dei bisogni e degli interessi dei malati, del personale dell'ospedale e dello stesso centro trasfusionale e dal punto di vista dei diritti dei cittadini al bene primario della salute;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire perchè il trasferimento del centro trasfusionale venga annullato prima che possa produrre ulteriori conseguenze negative.

(4-02304)

(22 novembre 1994)

RISPOSTA. - Al fine di rispondere all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto che ha segnalato un problema di interesse locale, questo Ministero ha attivato il commissariato del Governo nella regione Marche.

Dai dati in tal modo acquisiti, forniti dal servizio sanità della giunta regionale delle Marche, dopo che l'ufficio organizzazione dello stesso servizio aveva richiesto chiarimenti e spiegazioni in ordine ai fatti descritti nell'interrogazione parlamentare all'allora commissario straordinario dell'USL n. 24 di Ascoli Piceno, risulta che l'edificio presso il quale è stato trasferito il servizio di immunologia ed allergologia dell'ospedale «Mazzoni», con l'annesso centro trasfusionale, è ubicato ad appena 150 metri dalle sale operatorie ed è ben collegato al corpo centrale dello stesso ospedale da un tunnel perfettamente funzionale, in quanto permette al personale di non dover uscire all'esterno degli edifici in tal modo collegati.

Il trasferimento in questione è stato determinato dall'esigenza di allacciare il servizio di immunologia, allergologia e trasfusionale entro

spazi ampi e confortevoli, assolutamente necessari per il buon andamento del servizio stesso, spazi non reperibili all'interno del complesso ospedaliero centrale.

Inoltre, la «distanza» fra l'ospedale ed il centro trasfusionale consente di mantenere distaccati i numerosi donatori di sangue dai ricoverati, con evidenti vantaggi sia dal punto di vista funzionale che igienico-sanitario nonché con maggior tranquillità ed agevolezza per gli stessi volontari.

Le modalità di consegna delle sacche di plasma sono rimaste inalterate ed il breve percorso aggiuntivo da compiere non sembra costituire problemi di concreto rilievo.

Anche per i casi urgenti, che possano talora verificarsi, il centro trasfusionale appare in grado di fronteggiare ogni incombenza.

Infatti, una volta trasportata la persona che sia rimasta vittima di un incidente nei locali del pronto soccorso, viene attuato il primo intervento d'urgenza, utilizzando, ove necessario, le sacche di sangue di gruppo universale tenute in un'apposita frigoemoteca.

Attuato il primo intervento urgente, il personale medico del centro trasfusionale provvede ad effettuare le «prove crociate» e a consegnare entro i tempi necessari il sangue di gruppo compatibile: questo servizio viene garantito per l'intero arco delle 24 ore, in quanto dalle ore 8 alle ore 20 il personale incaricato presta regolare servizio, mentre dalle ore 20 alle ore 8 la costante presenza di personale disponibile permette sempre un rapido intervento.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(30 novembre 1995)

MANCONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani nel mondo e della sanità.* - Premesso:

che la bambina irachena Ramajak Niveen, di quattro anni, è stata operata nel mese di febbraio 1995 all'ospedale Niguarda di Milano per una grave disfunzione alla vescica; la bambina era giunta in Italia, nell'ambito di una iniziativa dell'associazione «Un ponte per Baghdad», insieme ad altri bambini iracheni, impossibilitati a ricevere in Iraq le cure necessarie;

che nel mese di aprile Ramajak Niveen è stata dimessa dall'ospedale ed è ritornata a Baghdad;

che nel mese di giugno le sue condizioni di salute sono precipitate a causa della carenza di cure adeguate e attualmente si trova in pericolo di vita per un'infezione diffusa;

che ciò rende necessario e urgente il ritorno a Milano per essere, qui, sottoposta a una nuova operazione;

che a causa dell'embargo, deciso dalle Nazioni Unite nei confronti dell'Iraq, i voli di linea da e per Baghdad non sono permessi; ciò rende impossibile il rientro in Italia della bambina ed è, altresì, impossibile che la stessa - a causa del suo stato fisico - possa

intraprendere il viaggio in pullman (della durata di 17 ore) tra Baghdad e Amman, e da qui prendere il volo per l'Italia,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario porre in essere:
un intervento umanitario per salvare la vita di Ramajak Niveen, mediante l'invio di un aereo che possa portarla rapidamente a Milano;
un'iniziativa risolutoria di ogni adempimento internazionale, connesso all'*embargo* nei confronti dell'Iraq, che permetta l'effettuazione del volo.

(4-04936)

(26 giugno 1995)

RISPOSTA. - In esito al caso segnalato dall'Onorevole interrogante si fa presente che, su un piano generale, il regime sanzionatorio stabilito a suo tempo dal Consiglio di sicurezza delle nazioni Unite nei confronti dell'Iraq ha previsto delle espresse, precise ed ampie eccezioni di carattere umanitario. Come noto, il Governo italiano, dal canto suo, ha da sempre incoraggiato nei fori competenti un'evoluzione della situazione che permettesse l'applicazione dei benefici previsti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza in favore delle popolazioni civili dell'Iraq ed in funzione di una più efficace azione umanitaria.

In tale ottica, già dal 21 giugno scorso veniva autorizzato il rilascio di un secondo visto di ingresso per la minore irachena Ramajak Niveen e per la madre, mentre si provvedeva ad informare del particolare caso umanitario il Comitato dei minori a rischio e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

GARDINI

(4 dicembre 1995)

MOLINARI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dell'Ente poste italiane, stipulato il giorno 11 agosto 1994, all'articolo 5 ha previsto di corrispondere al personale con tale qualifica un «superminimo» individuale in funzione della responsabilità organizzativa assegnata, del livello raggiunto di prestazioni, di competenza e di esperienza professionale;

che i nuovi dirigenti, specialmente quelli assegnati a funzioni di direttore di sede o di filiale, per effetto di meccanismi operanti, ricevono una retribuzione inferiore rispetto agli altri colleghi con stesse funzioni, per cui è necessario mitigare gli effetti negativi del trattamento economico attraverso l'erogazione del superminimo in argomento;

che il compenso in parola, il cui importo globale non raggiunge complessivamente il miliardo annuo, non viene corrisposto da oltre un anno e mezzo,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi di tanto ingiustificato ritardo, considerato che la provvidenza è stata approvata, in quanto facente parte del contratto collettivo nazionale di lavoro dal consiglio di amministrazione e dal collegio dei revisori dei conti ed è stata confortata dal parere favorevole dei Ministri del lavoro e del tesoro appositamente interpellati e che, inoltre, è stato quasi raggiunto il pareggio di un bilancio che presentava un macroscopico disavanzo;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere perchè l'Ente poste italiane onori gli impegni assunti nei confronti dei propri dirigenti che si sono adoperati per raggiungere gli obiettivi prefissati, ottenendone il mortificante disconoscimento dei diritti acquisiti;

se gli impegni approvati e sottoscritti dai rappresentanti dell'Ente che hanno introdotto e regolato il superminimo in parola debbano ritenersi artatamente contrattati senza l'intenzione di riconoscere alcuna contropartita agli interessati.

(4-05544)

(1° agosto 1995)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane - interessato in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame - ha comunicato che il consiglio di amministrazione, nella seduta del 23 dicembre 1994, ha deliberato di non procedere, per l'anno 1994, all'attribuzione ai dirigenti del superminimo individuale previsto dall'articolo 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato l'11 agosto 1994.

Tale decisione - ha precisato il medesimo Ente - non appare in contrasto con la citata disposizione contrattuale in quanto il comma 1 dell'articolo 5 prevede testualmente che «al dirigente potrà essere corrisposto un superminimo individuale...».

D'altra parte, il contratto stabilisce che il compenso in parola venga determinato in misura annua distinta a seconda del livello delle funzioni svolte dai singoli dirigenti, senza prevedere una decorrenza che vincoli l'Ente stesso alla sua corresponsione.

Pertanto, ha precisato il ripetuto Ente, il superminimo potrà essere erogato non appena saranno definite le compatibilità economico-finanziarie dell'azienda.

In sostituzione ed in attesa del menzionato corrispettivo, ai dirigenti dell'Ente viene liquidata una indennità non pensionabile comprensiva del premio di presenza e dello straordinario, affinchè gli stessi dirigenti non percepiscano una retribuzione inferiore a quella goduta in costanza di rapporto di lavoro di tipo pubblicistico.

Il Ministro della poste e delle telecomunicazioni

GAMBINO

(27 novembre 1995)

MULAS. - *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'ambiente, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento*

delle politiche dell'Unione europea e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Premesso:

che in Sardegna, nel Goceano e in altre zone limitrofe già soggette ad una forte carenza idrica, quest'anno a causa della forte siccità che ha colpito nella stagione invernale le zone in oggetto si può prevedere con l'arrivo dell'estate uno stato di emergenza paragonabile a quello già affrontato nel 1989;

che da quaranta anni viene promessa alle popolazioni interessate la diga «de Sa Contra Ruia» in agro Benetutti;

che solo in data 13 dicembre 1988 tale progetto fu trasmesso all'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno (protocollo n. 140) e in data 19 giugno 1989 all'assessorato regionale ai lavori pubblici (protocollo n. 78) e a quello per la programmazione, bilancio ed assetto del territorio (protocollo n. 77);

che in data 14 dicembre 1989 l'ufficio dighe ha dato l'assenso definitivo, con voto unanime dei componenti;

che la Cassa depositi e prestiti (XII divisione) in data 17 febbraio 1995 ha ulteriormente erogato al «consorzio di bonifica di San Saturnino» la somma di 650 milioni di lire per la realizzazione della diga «de Sa Contra Ruia»;

che solo realizzando detta diga si potranno scongiurare i pericoli sopra esposti prevenendo anche per il futuro analoghe situazioni particolarmente temute dai produttori agricoli locali, e solo così il Goceano potrà finalmente godere di tutti i vantaggi derivanti dallo sfruttamento razionale delle sue fertili terre situate a valle, lungo il fiume Tirso;

che a tutt'oggi i lavori per la costruzione della diga non sono ancora iniziati,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno predisporre i necessari interventi per accelerare la realizzazione della diga nell'interesse di tutti i goceanini;

quali siano i motivi che hanno causato un tale ritardo nei lavori;

a quanto ammontino le risorse finanziarie fino ad oggi erogate a favore del progetto e della realizzazione per la diga «de Sa Contra Ruia»;

se sia stata effettuata dalle autorità competenti una verifica in merito alle modalità e ai criteri stabiliti per l'utilizzo dei fondi erogati;

con quali misure preventive si intenda affrontare il rischio siccità nella zona in oggetto dato l'avvicinarsi dell'estate e la scarsità delle risorse idriche disponibili.

(4-03897)

(30 marzo 1995)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto, relativa alla realizzazione della diga di Contra Ruja, si comunica quanto segue.

L'ipotesi di piano, presentata nel dicembre 1987, nell'ambito degli studi per la pianificazione delle risorse idriche in Sardegna, prevede di soddisfare integralmente i fabbisogni di lungo periodo della Me-

dia-Alta Valle del Tirso con un solo nuovo serbatoio: quello sul Tirso Terramala in agro di Illorai.

Non viene, pertanto, inserito nell'elenco delle opere necessarie il serbatoio sul Mannu di Benetutti a Contra Ruja.

Ciò discende direttamente dal fatto che il criterio guida, adottato per la definizione dell'assetto ottimale delle infrastrutture necessarie per il soddisfacimento integrale dei fabbisogni potenziali, è quello del minimo costo, comprensivo sia degli oneri di capitale che di esercizio e manutenzione.

Infatti il confronto fra costi economici dei due serbatoi citati mostra che il costo a metro cubo erogato per il serbatoio di Contra Ruja è pari al 150 per cento circa di quello relativo al serbatoio di Terramala, pur tenendo conto che da questo invaso la risorsa destinata ai distretti di San Saturnino deve essere pompata per un dislivello di circa 130 metri.

A ciò si aggiunge che, in relazione ai parametri idrologici dei due bacini idrografici, direttamente sottesi o allacciabili, la realizzazione del solo serbatoio sul Mannu di Benetutti non risolverebbe tutti i problemi della media valle del Tirso costringendo, comunque, a realizzare anche quello di Terramala, pur se di capacità inferiore a quella definita dal Piano.

Tale problema risulta inoltre particolarmente aggravato se si considera l'evoluzione subita dal regime pluviometrico sardo negli ultimi 20 anni, caratterizzata da una riduzione dei deflussi annui medi superiore al 30 per cento nei confronti di quelli risultanti dal periodo di osservazione considerato nel «Piano Acque». In relazione a ciò la Regione ha avviato la rielaborazione ed aggiornamento del Piano Generale Acque: è in corso di ultimazione la revisione degli studi dell'idrologia di superficie, che tiene conto delle consistenti modifiche subite dal regime pluviometrico sardo. Tale studio sarà ultimato entro pochi mesi.

*Il Ministro senza portafoglio
per la funzione pubblica e gli affari regionali*
FRATTINI

(11 dicembre 1995)

MULAS. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso che in data 23 febbraio 1995 lo scrivente ha richiesto, e successivamente più volte sollecitato, un incontro con il Ministro in indirizzo, di concerto con la rappresentanza istituzionale della regione Sardegna, i sindaci dei comuni di Olbia, San Teodoro, Porto San Paolo, la Consulta del mare e altre autorità competenti, riguardante l'approvazione definitiva del progetto del Parco marino di Tavolara-Capo Codacavallo-Laguna di San Teodoro;

constatato che alla data odierna tale richiesta non ha avuto alcun esito, e che tantomeno è stata formalizzata alcuna intesa tra Stato e regione, nè la Consulta del mare ha deliberato in tal senso,

si chiede di conoscere:

quali impedimenti burocratico-amministrativi ostacolano la formalizzazione di un adempimento così rilevante per la regione Sardegna;

se il Ministro in indirizzo, in qualità di presidente della Consulta del mare, abbia attivato o intenda al più presto attivare tale organismo per l'approvazione definitiva del progetto e della costituzione del Parco marino di Tavolara-Capo Codacavallo-Laguna di San Teodoro.

(4-04451)

(24 maggio 1995)

RISPOSTA. - Circa la questione relativa all'istituzione del Parco Marino Tavolara-Punta Coda Cavallo, si riferisce che in data 26 maggio 1995, sotto la presidenza del Ministro dell'ambiente, l'Assemblea Generale della Consulta del Mare ha approvato la proposta di istituzione della Riserva Marina di cui si discute, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 979 del 1982.

Si è provveduto quindi all'inoltro dello schema per il relativo parere agli Enti territoriali competenti e all'ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca Applicata al mare), che si è già espresso favorevolmente con la nota 28 giugno 1995 n. 39159.

Quando saranno pervenuti tutti i pareri richiesti, questo Ministero, d'intesa con il Ministero del tesoro, provvederà a formalizzare l'istituzione della Riserva ex articolo 18 della legge 5 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree naturali protette).

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

BARATTA

(22 novembre 1995)

PEDRIZZI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che con delibera di giunta n. 1020 del 14 novembre 1994 il comune di Cisterna (Latina) ha affidato la gestione del servizio di vigilanza sugli scuolabus alla cooperativa Service srl ritenendola vincitrice di un'apposita gara e, conseguentemente, dichiarando perdente la cooperativa CIAPS srl che aveva svolto tale attività ininterrottamente dal 1988;

che quest'ultima ha promosso ricorso al TAR del Lazio, eccependo di essere stata immotivatamente esclusa per essere incorsa la giunta comunale in una palese violazione di legge in quanto la società cooperativa concorrente, presunta vincitrice della gara, non ha dimostrato con documentazione ineccepibile di essere in possesso dei requisiti richiesti;

che i requisiti stessi, e cioè esperienza triennale per la cooperativa assuntrice della gestione ed esperienza biennale del personale preposto al servizio specifico, erano stati stabiliti da una chiara delibera del consiglio comunale recante il n. 75 con data 23 giugno 1994;

che la cooperativa affidataria del servizio ha, invece, dimostrato di avere svolto detta attività presso il comune di Aprilia soltanto nei periodi che vanno da metà gennaio del 1992 al giugno dello stesso anno e

per l'intero anno scolastico nel 1992-93 e 1993-94, tralasciando la documentazione relativa alla esperienza maturata dal personale preposto alla vigilanza, sebbene il requisito sia anche oggetto della direttiva CEE recepita dal decreto legislativo n. 358 del 24 luglio 1992;

tenuto conto che il provvedimento di giunta, se risulti effettivamente assunto in violazione di norme, penalizza non solo la società cooperativa che ha gestito la vigilanza per i sei anni precedenti, ma anche il personale dipendente rimasto senza lavoro,

si chiede di conoscere se non si ritenga di promuovere i necessari accertamenti diretti ad acclarare la regolarità dello svolgimento della gara, verificando la reale situazione dei fatti denunciati, e particolarmente se nel dispositivo della giunta comunale siano state effettivamente commesse violazioni di norme dispositive in materia, al fine di favorire deliberatamente un concorrente in pregiudizio dell'altro.

(4-04242)

(10 maggio 1995)

Risposta. - Dagli accertamenti esperiti dalla competente prefettura è risultato che, sulla questione oggetto del presente atto ispettivo parlamentare, la cooperativa «CIAPS» ha proposto ricorso al TAR del Lazio per ottenere l'annullamento del provvedimento della giunta comunale di Cisterna n. 1020 del 14 novembre 1994.

L'adito TAR con ordinanza n. 908 del 1994 ha respinto la richiesta di sospensiva degli effetti del citato provvedimento.

Analogamente, la V Sezione del Consiglio di Stato, a cui la cooperativa «CIAPS» si era rivolta interponendo appello alla pronuncia di primo grado, in data 28 aprile 1995 ha rigettato il ricorso di che trattasi.

Il Ministro dell'interno

CORONAS

(30 novembre 1995)

PEDRIZZI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che nel comune di Aprilia (Latina) senza alcun plausibile motivo, secondo quanto è dato sapere, non è stata prevista l'istituzione dell'ufficio del giudice di pace;

che nella mancata assegnazione non si è evidentemente tenuto ben conto dello sviluppo demografico della città, che ha superato i cinquantamila abitanti, e soprattutto dell'importanza industriale, commerciale ed economica del territorio;

che, in conseguenza dell'abolizione del giudice conciliatore, per le rilevanti istanze giudiziarie, come altrove in crescente aumento, i cittadini sono costretti a recarsi a Latina, sopportando costi che le controverse di limitato valore non meritano e giustificano;

che alla trasferta nel capoluogo sono costretti anche i legali dei patrocinati, con notevole dispendio economico e di tempo;

che, stando ad un esame della distribuzione degli uffici relativi al giudice di pace nella provincia, risulta che la città di Aprilia sia stata

trascurata e penalizzata per favorire comuni meno importanti per espansione di attività lavorative e di popolazione;

che specifica richiesta per l'istituzione anche ad Aprilia di un giudice di pace è stata rivolta al sindaco dagli avvocati, procuratori e praticanti procuratori della città, la cui amministrazione comunale si è dichiarata disponibile a fornire i necessari locali;

che la nuova struttura favorirebbe l'iter giudiziario di una miriade di vertenze, consentendo una giustizia più giusta e sgravando notevolmente il lavoro di altri più importanti uffici;

che sarebbero ancora disponibili per la provincia di Latina due posti per giudice di pace,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire urgentemente affinché anche ad Aprilia sia istituito l'ufficio del giudice di pace.

(4-05756)

(12 settembre 1995)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica che sedi distaccate di uffici del giudice di pace potranno essere eventualmente istituite soltanto dopo che saranno determinati i carichi di lavoro di tutti gli uffici del giudice di pace della Repubblica.

In particolare, potrà essere istituita in Aprilia una sede distaccata dell'ufficio del giudice di pace di Latina, con la procedura prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 374 del 1991, solo se il carico di lavoro dell'ufficio sarà di dimensioni tali da giustificare l'istituzione di una sede distaccata.

Si precisa, infine, che l'organico del personale amministrativo dell'ufficio del giudice di pace di Latina è costituito da 16 unità, di cui 11 presenti.

Il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia

MARRA

(28 novembre 1995)

PELELLA, BERTONI, DE LUCA, IMPOSIMATO, CARCARINO. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che i problemi relativi al funzionamento del tribunale di Torre Annunziata (Napoli), di recente istituzione, e della pretura del suo circondario sono stati oggetto di precedenti interrogazioni parlamentari;

che gli stessi attenevano, soprattutto, a carenze di organici: magistrati ed impiegati;

che provvedimenti tesi a potenziare gli organici dei magistrati sono stati di recente adottati dai competenti organi;

che, allo stato, una grave disfunzione si manifesta presso la pretura circondariale di Torre Annunziata in ordine al regolare svolgimento delle procedure relative alle controversie di lavoro e, nella specie, previdenziali;

che tale situazione è stata generata dalla trasmissione, da parte della pretura di Napoli, alla pretura di Torre Annunziata, a partire dal gennaio 1994 e fino ad oggi, di migliaia di processi attinenti materia previdenziale e riguardanti i residenti nel circondario del medesimo tribunale, la cui pretura diveniva, conseguentemente, competente;

che nel contempo alla mole di processi trasferiti alla pretura di Torre Annunziata si è aggiunto un ulteriore rilevante numero di depositati presso la stessa;

che fino al luglio 1994 tali controversie hanno avuto, come previsto dalla legge, il decreto di fissazione delle udienze;

che da tale data i magistrati della «sezione lavoro» di tale pretura non hanno più compiuto tale adempimento;

che pur tenendo conto che l'organico dei magistrati deputati alla materia, sia pure aumentato di numero, appare non ancora sufficiente ad un rapido svolgimento delle cause non si comprendono le ragioni per le quali non vengano almeno determinate le udienze;

che la fissazione delle udienze, pur richiedendo per il loro svolgimento tempi lunghi, è adempimento previsto dalla legge n. 533 del 1973 che contempla la fissazione dell'udienza entro cinque giorni dalla data del deposito del ricorso;

che le controversie di lavoro e previdenziali rappresentano materia di grande rilievo sociale per le aspettative di giustizia che esse determinano in migliaia di cittadini soprattutto in un'area, quella torrese-stabiese, caratterizzata da una grave crisi economico-sociale,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere affinché al problema rappresentato sia data positiva soluzione nell'interesse della stessa amministrazione della giustizia.

(4-04866)

(21 giugno 1995)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Il Tribunale e la Pretura circondariale di Torre Annunziata sono stati istituiti con la legge 11 febbraio 1992, n. 126.

Nell'ambito della Pretura circondariale si trovano le sezioni distaccate di Castellammare di Stabia, Gragnano, Pompei, Sorrento, Torre del Greco e Vico Equense.

I predetti uffici giudiziari sono entrati in funzione il 18 gennaio 1994 (decreto ministeriale 10 settembre 1993).

Il Tribunale di Torre Annunziata è dotato di un organico del personale di magistratura costituito da 22 unità, delle quali 16 presenti ed una in entrata.

I cinque posti vacanti di giudice sono stati pubblicati con telex del 19 maggio 1995 e saranno coperti nei prossimi mesi.

Il tribunale di Torre Annunziata è stato progressivamente potenziato nel numero dei Giudici, prima con decreto ministeriale del 20 gennaio 1994 (da 9 a 14 unità) e poi con decreto ministeriale del 6 aprile 1995 (da 14 a 19 unità); inoltre con decreto ministeriale

del 20 gennaio 1994 è stato portato da 1 a 2 il numero dei posti di *Presidente di sezione*.

L'organico del personale amministrativo è costituito da complessive 44 unità, delle quali 35 effettivamente presenti; 2 unità sono in entrata ed i restanti 7 posti risultano vacanti.

Anche l'organico del personale amministrativo è stato oggetto di costante incremento poichè, con distinti PP.DD.GG., nel corso degli anni 1994-1995, sono stati aumentati di 2 unità i posti nel profilo di collaboratore di cancelleria, del pari di 2 unità i posti nel profilo di assistente giudiziario, sempre di 2 unità i posti nel profilo di operatore amministrativo nonché ancora di 2 unità i posti nel profilo di conducente di automezzi speciali.

È stato invece soppresso con P.D.G. del 6 luglio 1993 un posto nel profilo di stenodattilografo (da 3 a 2 unità).

Per ciò che concerne la copertura dei posti vacanti si procederà nel modo che segue.

Per il profilo di direttore di cancelleria i posti vacanti saranno coperti a seguito di domanda di trasferimento, previa pubblicazione, non essendovi allo stato concorsi in atto per tale profilo.

I posti vacanti di operatore amministrativo e stenodattilografo possono essere coperti con l'assunzione di personale a tempo determinato ad iniziativa del capo dell'ufficio, secondo le direttive impartite da questa Direzione generale con le circolari del 29 settembre 1993, del 5 ottobre 1993 e del 25 ottobre 1994. La copertura definitiva dei predetti posti potrà avvenire con l'assegnazione dei vincitori dei relativi concorsi pubblici, essendo in avanzata fase di espletamento il concorso pubblico a 1500 posti di operatore amministrativo mentre, per il concorso pubblico a 764 posti di stenodattilografo, le prove scritte saranno espletate nel prossimo mese di gennaio.

L'organico del personale di magistratura della pretura circondariale di Torre Annunziata è costituito dal consigliere pretore dirigente e da 16 pretori; i 4 posti vacanti di Pretore sono stati pubblicati dal Consiglio superiore della magistratura con telex del 19 maggio 1995.

Anche per quanto riguarda la pretura circondariale, così come per il tribunale, vi è stato un progressivo aumento dell'organico dei magistrati che, con decreti ministeriali del 21 gennaio 1994, del 18 marzo 1994 ed infine del 6 aprile 1995, è stato portato complessivamente da 7 a 16 unità.

L'organico del personale amministrativo è costituito da 35 unità e 2 sono i posti vacanti, entrambi nel profilo di stenodattilografo. Alla copertura dei predetti posti vacanti può provvedersi con personale trimestrale, ad iniziativa del capo dell'ufficio.

Per quanto concerne la situazione della sezione lavoro della pretura di Torre Annunziata, si comunica che alla trattazione delle cause in materia di lavoro e previdenza, a cui era inizialmente preposto il solo consigliere pretore dirigente, sono stati successivamente addetti altri magistrati, fino a raggiungere, dal 12 maggio 1995, l'attuale numero di quattro.

Per i magistrati, comunque, le dotazioni organiche degli uffici giudiziaria saranno oggetto di approfondito esame all'esito dei lavori del gruppo di studio istituito con decreto ministeriale 17 gennaio 1995 per

l'elaborazione dei nuovi indici di lavoro attualmente in fase di prossima definizione.

Il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia

MARRA

(28 novembre 1995)

PETRUCCI. – *Al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale.* – Premesso:

che l'articolo 9 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993 (interventi correttivi di finanza pubblica) emana disposizioni che, se da un lato impediscono alle amministrazioni pubbliche di attribuire risorse finanziarie in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici, dall'altro consentono a questi ultimi soggetti l'uso di beni pubblici previa corresponsione di un canone determinato da valori di mercato, aggiornato annualmente su base nazionale (commi 1, 2 e 3);

che dalla normativa sopracitata talune amministrazioni hanno derivato l'obbligo di chiedere a tutte le associazioni e, quindi, anche a quelle del volontariato, la corresponsione di un canone di concessione d'uso, sulla base di prezzi in regime di libero mercato e, comunque, a livelli non inferiori all'equo canone;

considerato che con la legge 11 agosto 1991, n. 266, la Repubblica italiana ha riconosciuto il valore sociale dell'attività di volontariato, promuovendone lo sviluppo fino a prevedere (articolo 15) la costituzione di speciali fondi presso le regioni allo scopo «di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato»;

visto:

che nei mesi scorsi le organizzazioni del volontariato regolarmente iscritte al Registro regionale della regione Veneto e gli enti locali interessati sollecitavano quell'amministrazione a chiarire il senso dei commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge n. 537 del 1993, in merito all'atteggiamento da tenersi da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle «associazioni di non dipendenti» che da tempo occupano locali di proprietà pubblica;

che in seguito a ciò l'amministrazione regionale del Veneto, in data 14 dicembre 1994, faceva conoscere la sua interpretazione del suddetto disposto legislativo, affermando che questo nulla detta in merito ai rapporti tra enti pubblici e associazioni diverse da «associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici»; e ancora, che i rapporti di queste diverse associazioni con gli enti pubblici sono da intendersi disciplinati dall'articolo 7 della legge n. 266 del 1991, cioè, regolati da apposite convenzioni sulla base delle leggi regionali;

che la regione Veneto ritiene che l'articolo 9 della legge n. 537 del 1993 non vada applicato alle organizzazioni di volontariato, in considerazione dei particolari contenuti solidaristici dell'attività di queste organizzazioni ed in esecuzione del disegno di legge regionale n. 49 del 1994 che, in accordo con gli enti locali, riserva spazi e risorse necessari all'attività delle organizzazioni medesime,

si chiede di sapere:

se non si ritenga paradossale che lo Stato, da un lato, emani la legge n. 266 del 1991 per il riconoscimento e la promozione del volontariato, dall'altro, con la suddetta norma obblighi il volontariato al pagamento di canoni di affitto che in taluni casi arrivano a pregiudicarne la stessa esistenza e la possibile attività;

se non si ritenga doveroso fornire la corretta interpretazione della norma citata, sulle linee di quanto deciso in piena coerenza dalla regione Veneto, per dissipare gli evidenti rischi di paralisi dell'attività solidaristica, spesso indispensabile al conseguimento di obiettivi di pubblico interesse.

(4-03005)

(31 gennaio 1995)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Sono ben note agli uffici di codesto Ministero (ed in particolare al Servizio per il volontariato e l'associazionismo, che segue le problematiche relative alle associazioni di volontariato) le difficoltà in merito all'applicazione dell'articolo 9, punti 1 e 2, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993 recante «Interventi correttivi di finanza pubblica».

Più specificatamente, per quanto riguarda la questione relativa alla richiesta di corresponsione del canone di locazione per l'occupazione a diverso titolo di locali di proprietà pubblica, a partire dal 1° gennaio 1994 la stessa è stata oggetto di discussione anche da parte dell'Osservatorio nazionale per il volontariato: per quanto di competenza si ritiene che l'interpretazione circa la disposizione che è stata fornita dalla regione Veneto, favorevole agli interessi delle associazioni di volontariato, sia da condividere; gli uffici sono stati comunque incaricati di acquisire, sul punto, gli avvisi delle altre amministrazioni competenti, anche al fine, eventualmente, di emanare un atto interpretativo; ci si riserva di informare l'onorevole interrogante sugli sviluppi di questa iniziativa.

*Il Ministro senza portafoglio per la famiglia
e la solidarietà sociale*

OSSICINI

(7 dicembre 1995)

PONTONE, POZZO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che nell'ambito delle manifestazioni del 1° maggio, a Torino, si sono verificati disordini tra dimostranti e scontri con le forze dell'ordine;

che in seguito a questi fatti alcuni agenti della polizia di Stato hanno riportato lesioni varie ed un agente è stato ferito alla testa a causa di una pietra che ha sfondato il suo casco di protezione,

si chiede di sapere:

come sia possibile che i caschi in dotazione a questi agenti non abbiano nemmeno la caratteristica di opporre resistenza ad una pietra;

quale sia il grado di protezione garantito dalla fabbrica;
quale sia la ditta fornitrice di questi caschi;
quale sia il costo di ogni singolo casco;
se, esaminato quanto esposto, il Ministro non ritenga necessario provvedere ad una immediata verifica dell'intera fornitura per dotare le forze dell'ordine di più adeguati e sicuri mezzi di protezione.

(4-04157)

(2 maggio 1995)

RISPOSTA. - Questa amministrazione provvede, in fase di acquisto dei caschi di protezione, al necessario collaudo, al fine di verificarne l'idoneità tecnica e la rispondenza all'uso a cui sono destinati, con prove di assorbimento degli urti e di resistenza ad agenti fisici e chimici.

Premesso che il casco indossato dall'assistente capo Cataldo Piombino nell'episodio cui fa riferimento l'onorevole interrogante è stato fornito dalla ditta «Bieffe Helmets» di Lucca, al prezzo unitario di 81.500 lire; si precisa che lo stesso è rimasto integro, salvo modeste deformazioni superficiali, causate dal parziale assorbimento dell'impatto con il cubetto di pavimentazione lanciato contro l'operatore di polizia.

Il Ministro dell'interno

CORONAS

(30 novembre 1995)

PREIONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere i problemi evidenziati dalle dichiarazioni rese alla stampa locale dal dottor Antonio Simone, procuratore della Repubblica di Verbania e dall'avvocato Marco Ubertini, presidente dell'ordine degli avvocati di Verbania, quali riportate in data 24 maggio 1995 dal quotidiano «La Prealpina» e come qui di seguito trascritte:

*«Ancora alla ribalta le carenze di organico in tribunale**Giudici e avvocati uniti nella protesta**Allo studio iniziative clamorose*

VERBANIA - (p.b.m.) Avvocati e magistrati fanno fronte comune contro le croniche carenze della giustizia. Nella giornata di ieri, una delegazione dell'ordine forense si è incontrata con una rappresentanza dei giudici verbanesi. Durante la riunione, svoltasi a palazzo di giustizia, sono state esaminate possibili e clamorose iniziative tese a sottolineare il pesante disagio nel quale entrambe le categorie si trovano ad operare. Tema quasi esclusivo affrontato nel corso dell'incontro è la carenza di organici nelle cancellerie del tribunale della procura della Repubblica e della pretura, diventata ancor più acuta a seguito degli ultimi trasferimenti disposti dal Ministero di grazia e giustizia. Quali le iniziative prese in esame? Avvocati e magistrati preferiscono mantenere il riserbo anche se lasciano intendere che si tratterà di manifestazioni esterne, al di fuori delle mura del palazzo, con l'obiettivo di sensibilizzare la popo-

lazione, gli amministratori ed i parlamentari locali. Raccogliere cioè l'attenzione di più forze possibili attorno alla questione, per fare sì che l'appello non rimanga lettera morta. Gli avvocati, dal canto loro, paventano la prosecuzione dello stato di agitazione che doveva terminare sabato prossimo con conseguente loro astensione dalle udienze civili e penali. Deciderà comunque il consiglio dell'ordine, convocato per la giornata di oggi. "La situazione - afferma l'avvocato Marco Ubertini, presidente dell'ordine forense - rischia di scoppiare. Il collasso è oramai prossimo, e tutto ciò rischia di avvenire nell'indifferenza generale, soprattutto di chi dovrebbe assicurare una soluzione a questi problemi. Nella situazione attuale è sempre più difficile garantire giustizia". L'indice è puntato contro la burocrazia romana rea di essersi dimenticata delle esigenze degli uffici giudiziari periferici. È quanto sostiene con parole più o meno analoghe anche il procuratore della Repubblica Antonio Simone, il quale lamenta una mancanza di sensibilità alla questione da parte dei competenti organismi ministeriali. "Tutte le iniziative prese - dice il magistrato - sono cadute nel vuoto. C'era stato qualche segnale di attenzione subito dopo la visita compiuta a palazzo di giustizia dal sottosegretario Borghezio, poi alle promesse non ha fatto seguito alcun atto concreto". Ed intanto le cancellerie sono giunte al "luminico". Organici più che dimezzati in tribunale, procura e pretura, e già si annunciano nuovi ed imminenti trasferimenti di personale che potrebbero portare alla paralisi completa dell'attività giudiziaria. "Il nostro lavoro - continua il procuratore Simone - rischia di essere vanificato dal fatto che gli uffici non sono più in grado di assicurare il supporto necessario. Molti reati minori rischiano così di cadere in prescrizione soltanto per la carenza di personale". Ed a farne le spese, oltre alla giustizia, è la stessa popolazione. A giorni, infatti, a fronte dell'assenza di un dirigente, la procura non sarà più in condizione di poter rilasciare certificati penali. Mancherà infatti il funzionario incaricato di firmarli. Chi avrà bisogno dei documenti dovrà così recarsi a Novara, a Milano, oppure a Varese, le città più vicine sedi di una procura della Repubblica.

Negli ultimi due mesi la falla era stata tappata con il distacco dalla pretura di un cancelliere esclusivamente per la firma degli atti aventi rilevanza esterna. Ora il provvedimento, prossimo alla scadenza, non è stato ancora confermato. E, se nulla accadrà nei prossimi giorni, la procura si troverà costretta a respingere le richieste dei cittadini».

(4-04476)

(25 maggio 1995)

PREIONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* - L'interrogante chiede di sapere come il Governo intenda provvedere alle necessità di funzionamento della amministrazione della giustizia nella nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola, dal momento che il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori presso il tribunale di Verbania ha evidenziato, in una nota inviata ai parlamentari locali, la seguente situazione risultante alla fine di maggio 1995: «Quanto al tribunale:

il personale ausiliario, ormai, è ridotto in queste condizioni:

	<i>previsti</i>	<i>presenti</i>	<i>carenza</i>
primo dirigente	uno	nessuno	- 1
direttore di cancelleria	due	nessuno	- 2
funzionario di cancelleria	uno	nessuno	- 1
collaboratori di cancelleria	cinque	tre	- 2
assistenti giudiziari	quattro	quattro	-
operatori amministrativi	quattro	tre	- 1
stenodattilografi	due	nessuno	- 2
dattilografi	tre	tre	-
autista	uno	uno	-
commessi	due	due	-

In definitiva sono presenti quindici unità sulle venticinque previste in organico (già insufficienti); ma ancora più grave è il fatto che non ci sia nè un funzionario di cancelleria, nè un dirigente qualsiasi, con la conseguenza che i relativi compiti si son dovuti dividere - a puro titolo di seppur lodevole volontariato e del tutto al di fuori delle specifiche funzioni - tra i tre collaboratori presenti.

Riferisce il presidente del tribunale che è stata attivata la procedura per il trasferimento anche di due collaboratori e, nel contempo, disposto - con circolare ministeriale - di sopperire alla scopertura dei posti nelle appena costituite cancellerie dei giudici di pace con (l'inesistente) personale di cancelleria del tribunale.

Tale situazione, da anni vanamente ed in tutte le sedi responsabili (o irresponsabili) denunciata sia dal presidente del tribunale che dal consiglio dell'ordine come indecorosa ed indegna di un paese civile, è quindi destinata ad ulteriormente aggravarsi, rendendo manifesta l'esigenza di fornire servizi essenziali per la collettività, sin qui apparentemente prestati, seppure in modo definito dallo stesso presidente del tribunale "ridicolmente insufficiente e lacunoso".

Quanto alla procura della Repubblica:

anzichè far fronte all'aumento dell'organico, motivatamente dal procuratore capo più volte richiesto (da ultimo il 5 novembre 1994) o provvedere almeno alla copertura dei posti vacanti, il Ministero ha addirittura - via fax e con provvedimento d'urgenza - trasferito l'unico dirigente di cancelleria all'ufficio del giudice di pace di Locri; il fatto, pubblicamente dallo stesso procuratore denunciato anche in articoli di stampa, ha determinato l'impossibilità di rilasciare persino i certificati penali, non essendovi nessuno legittimato a firmarli.

Si ha inoltre notizia di ulteriori trasferimenti in atto e, allo stato, è scaduta anche l'applicazione di un funzionario da altro ufficio per la sola firma degli atti urgenti.

Quanto alla pretura:

sede circondariale

l'unico cancelliere dirigente ha chiesto il trasferimento e, indubbiamente, lo otterrà; egualmente ha chiesto il trasferimento la quasi totalità dei presenti in organico, già del tutto insufficienti;

sede distaccata di Domodossola

il pretore ha dovuto limitare i servizi al pubblico per mancanza di personale, come risulta anche da articoli di stampa;

sede distaccata di Omegna

l'unico collaboratore di cancelleria presente viene applicato per un'ora al giorno all'ufficio del giudice di pace, sol così consentendo di affermare che ufficialmente entrambi gli uffici sono funzionanti».

(4-04680)

(13 maggio 1995)

PREIONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Si chiede di sapere quali provvedimenti intenda adottare il Ministro per porre rimedio alla carenza di personale segnalata dalla procura della Repubblica di Verbania con lettera inviata dal procuratore dottor Antonio Simone il 29 giugno 1995, protocollo n. 853/95, indirizzata al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, resa nota dal procuratore della Repubblica di Verbania nel corso di riunioni pubbliche sui problemi di carenze di personale degli uffici giudiziari di Verbania, come di seguito riportata:

«Facendo seguito a precedenti, reiterate segnalazioni relative alla carenza di personale di segreteria - rimaste tutte inevase -, trasmetto l'allegata tabella delle scoperture dell'organico di segreteria, dalla quale si evince che il vertice amministrativo dell'ufficio è praticamente decapitato, essendo mancanti tutti i dirigenti, funzionari e collaboratori di cancelleria (5 su 5 previsti). La situazione di disagio, che si trascina da anni, è divenuta intollerabile con il trasferimento all'ufficio del giudice di pace, comunicato ed attuato nel volgere di un giorno, del dirigente della segreteria.

L'emergenza viene tamponata con il comando in missione del direttore di cancelleria della locale procura circondariale, peraltro limitato alla sola firma degli atti con rilevanza esterna: in pratica, alla firma dei certificati penali rilasciati ai privati. Tutto il resto viene affidato alla buona volontà del restante personale, che si prodiga ben oltre le proprie competenze e che confida soltanto nella buona sorte perchè non vengano rimproverati - o, peggio, patrimonialmente addebitati - comportamenti eccedenti i limiti delle proprie attribuzioni.

In siffatta situazione, è indilazionabile un intervento di codesto Ministero per restituire un minimo di credibilità al servizio giustizia in questo circondario.

Si chiede pertanto:

1) un congruo aumento dell'organico del personale di segreteria, con riferimento, soprattutto, ai funzionari, collaboratori di cancelleria ed assistenti;

2) l'immediata copertura dei posti vacanti, con destinazione a questa sede dei vincitori di concorso e con trasferimenti del personale che ha fatto domanda per questo ufficio;

3) il rispetto del vincolo di permanenza per 5 o 7 anni nella sede di destinazione e l'interruzione della prassi dei trasferimenti agli uffici del giudice di pace senza la contestuale copertura dei posti resisi vacanti;

4) la completa informatizzazione dell'ufficio, tuttora mancante in riferimento alla registrazione e gestione delle notizie di reato in carico alla procura della Repubblica presso il tribunale.

Si confida nell'accoglimento delle istanze».

ALLEGATO

Procura della Repubblica - Verbania*Personale di segreteria*

	Previsto in organico	Effettivamente presente
direttore di cancelleria.....	1	-
funzionario di cancelleria.....	1	-
collaboratore di cancelleria.....	3	-
assistenti giudiziari.....	4	4
operatori amministrativi.....	3	3
dattilografi.....	4	4
stenodattilografi.....	2	-
autisti.....	2	2
addetti ai servizi ausiliari e di anticamera ..	2	2
totale	22	
presenze	15	
vacanze	- 7, pari al 30%.	

(4-05055)

(5 luglio 1995)

PREIONI. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che venerdì 7 luglio 1995 una delegazione di avvocati e magistrati ha incontrato il sottosegretario Ricciardi per esporre al Governo le gravissime carenze nella copertura dei posti nell'organico delle cancellerie del tribunale, della procura e della pretura di Verbania;

che si è prospettata come soluzione immediata e provvisoria l'assunzione di personale precario, in attesa che concorsi espletandi consentano l'assegnazione definitiva di personale,

si chiede di sapere se si sia provveduto all'emissione di atti autorizzativi per l'assunzione di «trimestrali» in misura sufficiente a far fronte alla situazione di emergenza, peraltro già da tempo segnalata al Ministro stesso.

(4-05345)

(20 luglio 1995)

RISPOSTA. - Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, si rappresenta la situazione degli uffici giudiziari di Verbania.

Tribunale

L'organico del personale di magistratura è costituito dal Presidente (presente) e 8 giudici (presenti).

L'indice ponderato di lavoro è pari a 7,85 e pertanto il suddetto organico appare adeguato alle esigenze dell'ufficio.

L'organico del personale amministrativo è costituito da 25 unità, di cui 16 presenti.

I 2 posti vacanti di direttore di cancelleria sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale n. 4/95, ma nessuna domanda di trasferimento è stata presentata per tali posti.

Il posto vacante di funzionario di cancelleria sarà coperto entro la fine dell'anno con l'assegnazione di un vincitore del concorso pubblico a 641 posti, in fase di ultimazione.

I 4 posti vacanti di collaboratore di cancelleria saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale e coperti con trasferimenti a domanda.

I 2 posti vacanti di stenodattilografo potranno essere coperti nel prossimo anno con l'assegnazione dei vincitori del concorso pubblico a 764 posti, le cui prove scritte verranno espletate tra il 19 gennaio e il 2 febbraio 1996.

Procura della Repubblica

L'organico del personale di magistratura è costituito dal procuratore della Repubblica (presente) e 4 sostituti procuratori (di cui 3 presenti ed uno in entrata).

Il sostituto procuratore in entrata assumerà servizio nel mese di dicembre.

L'indice ponderato di lavoro è pari a 2,89 e pertanto il suddetto organico appare adeguato alle esigenze dell'ufficio.

L'organico del personale amministrativo è costituito da 21 unità, di cui 15 presenti e 2 in entrata.

Non essendo attualmente presenti impiegati della ex carriera direttiva, è stato disposto il rinnovo dell'applicazione del direttore di cancelleria Antonino Amore dalla pretura alla procura della Repubblica di Verbania fino al 25 novembre 1995.

Il posto vacante di direttore di cancelleria è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 4/95, ma nessuna domanda di trasferimento è stata presentata per tale posto.

Dei 3 posti di collaboratore di cancelleria precedentemente vacanti, ne sono stati coperti 2 con trasferimenti a domanda; il rimanente posto vacante sarà coperto con altro trasferimento.

Il posto vacante di funzionario di cancelleria ed il posto vacante di stenodattilografo saranno coperti con le modalità già indicate per la copertura dei posti vacanti in tribunale.

Procura circondariale

L'organico del personale di magistratura è costituito dal consigliere pretore dirigente (presente) e 4 pretori (di cui 3 presenti).

Poichè il consigliere pretore dirigente è in uscita risultano vacanti il posto di consigliere pretore dirigente - già pubblicato con telex del 18 luglio 1995 - ed un posto di pretore, non pubblicato.

L'organico del personale amministrativo è costituito da 14 unità, di cui 8 presenti.

Il posto vacante di funzionario di cancelleria ed il posto vacante di stenodattilografo saranno coperti con le modalità già indicate per la copertura dei posti vacanti in tribunale.

I 3 posti vacanti di operatore amministrativo saranno coperti all'inizio del prossimo anno con l'assegnazione dei vincitori del concorso pubblico a 1.500 posti, in avanzata fase di espletamento.

L'organico del personale amministrativo della sezione distaccata di Domodossola è costituito da 6 unità, di cui 5 presenti.

L'organico del personale amministrativo della sezione distaccata di Omegna è costituito da 3 unità, di cui 2 presenti.

L'organico del personale amministrativo della sezione distaccata di Arona è costituito da 5 unità, di cui 4 presenti.

È opportuno evidenziare che i posti vacanti nei profili della quinta qualifica funzionale (2 in tribunale, 1 in procura e 4 in pretura), in attesa dell'ultimazione dei relativi concorsi, possono essere temporaneamente coperti con l'assunzione di personale a tempo determinato, ad iniziativa dei capi dei singoli uffici, secondo le direttive impartite con le circolari del 29 settembre 1993, 5 ottobre 1993 e 25 ottobre 1994.

Gli ultimi trasferimenti di personale dagli uffici di Verbania - peraltro non ancora resi esecutivi - sono stati disposti per potenziare gli uffici del giudice di pace.

I posti lasciati vacanti senza la contestuale sostituzione saranno coperti non appena possibile e comunque è opportuno ribadire che tutti i trasferimenti disposti da maggio in poi saranno resi esecutivi soltanto quando verrà reperito il personale in sostituzione.

Per quanto concerne il rispetto del vincolo di permanenza nella sede di prima destinazione, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 18 della legge 6 dicembre 1994, n. 673, per i trasferimenti di personale da operare ai fini della copertura degli organici degli uffici del giudice di pace fino alla data del 1° maggio 1996, si prescinde dai requisiti temporali di permanenza nella sede di prima destinazione.

Si fa infine presente che l'aumento degli organici del personale amministrativo dei predetti uffici appare, allo stato, assai problematico, dal momento che non vi sono uffici in grado di sopportare immediate riduzioni di posti.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
MARRA

(28 novembre 1995)

PREIONI, BEDONI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che i telegiornali dei giorni scorsi hanno diffuso la notizia e l'immagine della irruzione delle forze di polizia in un piccolo locale privato adibito ad «ambulatorio» da appartenenti alla comunità cinese di Prato, si chiede di sapere il motivo di tanto «accanimento» nei confronti di persone che, per difficoltà linguistiche e per una pur ragionevole diffidenza nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche italiane, hanno ritenuto di provvedere da soli, con propri mezzi, alle piccole necessità di cura nell'ambito familiare e tra connazionali, dal momento che le forze dell'ordine mostrate nel filmato TV, con meditata e manifesta arro-

ganza, hanno devastato i locali senza che ve ne fosse una reale necessità, esibendo disprezzo per una cultura diversa dalla loro, quasi si sentissero esseri superiori.

(4-03998)

(5 aprile 1995)

RISPOSTA. - L'operazione di polizia giudiziaria cui fa riferimento l'interrogante è stata condotta a conclusione di più ampie indagini rivolte al contrasto della immigrazione clandestina e, in particolare, contro le organizzazioni delinquenziali dedite allo sfruttamento dei lavoratori irregolari cinesi.

Durante l'intervento svolto in Prato, sono state anche individuate strutture mediche illegali, correlate al traffico di manodopera clandestina, con la conseguente denuncia alla competente autorità di tre cittadini cinesi per esercizio abusivo della professione medica.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(30 novembre 1995)

RECCIA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* - Premesso:

che con delibera del 21 dicembre 1988 il CIPE ha approvato il programma di costruzione di una centrale a ciclo combinato nel sito già utilizzato per la centrale nucleare del Garigliano;

che la procedura per la costruzione della suddetta centrale è disciplinata dall'allegato IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988;

che l'articolo 6, comma 2, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce che «il Ministero dell'ambiente provvede all'istruttoria tecnica anche richiedendo i pareri del Ministero per i beni culturali e ambientali, del Ministero della sanità, del Ministero dei lavori pubblici, della regione, della provincia e del comune territorialmente interessati»;

che i pareri della regione Campania e della provincia di Caserta sono stati concessi attraverso delibere di giunta e non di consiglio, che invece è l'organo competente, essendo l'unico ad avere poteri di indirizzo e di controllo e rappresentando per definizione l'intera comunità;

che il parere del comune di Sessa Aurunca è stato addirittura concesso con atto monocratico dell'allora sindaco Renato Capriglione, senza alcun deliberato nè di consiglio nè di giunta;

che il 10 agosto 1994, nonostante ciò, il Ministero dell'industria, ai sensi dell'articolo 12 del succitato allegato IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, ha rilasciato all'Enel spa il decreto di localizzazione e di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della centrale,

l'interrogante chiede di sapere:

se gli evidenti e reiterati vizi di regolarità non invalidino l'intera procedura.

se pertanto non si ritenga doveroso annullare la procedura stessa;

quali iniziative, in ogni caso, si intenda urgentemente promuovere per restituire regolarità alla vicenda, considerato che la stessa suscita fortissime preoccupazioni ed allarmi negli abitanti del comprensorio interessato.

(4-04065)

(26 aprile 1995)

SALVATO, CARCARINO. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che la centrale nucleare di Sessa Aurunca è ferma dal 1978 dopo una lunga serie di incidenti;

che da 17 anni i ruderi rimangono esposti alle intemperie a testimonianza dei tanti incidenti che hanno contraddistinto l'esistenza della centrale;

che l'Enel sta varando il progetto di installazione nel sito nucleare di una nuova centrale a ciclo combinato (turbogas più gasolio o GPL);

che si tratta di una scelta dettata unicamente dalla disponibilità di un'area già sottoposta a servitù nucleare, nonostante le norme internazionali suggeriscano che basi militari, aeroporti, installazioni industriali pericolose siano posti a non meno di 8 chilometri da un impianto nucleare;

che il comune di Sessa Aurunca aveva incaricato una commissione di tecnici di verificare l'impatto ambientale a dieci anni dalla chiusura della centrale;

che tale commissione ha elaborato un documento in cui si afferma: «ci troviamo ad avere all'interno dello stesso sito nucleare due depositi di combustibile liquido da 15.000 metri cubi, una centrale a ciclo combinato e connessi gasdotti altamente infiammabili a 200 metri dalla vecchia centrale nucleare»; c'è inoltre da aggiungere che i sotterranei della vecchia centrale sono stati inondati dalle acque del fiume Garigliano,

si chiede di sapere:

se risulti che il comune di Sessa Aurunca intenda dare parere favorevole all'installazione di questa nuova centrale a turbogas anche smentendo le valutazioni di estrema pericolosità ambientale della commissione incaricata dalla stessa amministrazione comunale;

se dietro questa scelta non ci siano interessi legati a mire speculative sul territorio;

se una nuova centrale a ciclo combinato non crei condizioni di rischio ambientale gravissimo per le popolazioni;

se non vi siano tutte le condizioni per bloccare tale decisione dell'amministrazione comunale che contrasta con le normative CEE;

se non vi siano tutte le condizioni per intervenire a Sessa Aurunca per demolire i resti della vecchia centrale nucleare e per un'opera di bonifica ambientale.

(4-04781)

(15 giugno 1995)

RISPOSTA. (*) – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto, concernente il progetto di installare nel sito nucleare di Sessa Aurunca-Garigliano (provincia di Caserta) una nuova centrale a ciclo combinato, si riferisce che questo fa parte del programma pluriennale di costruzione di impianti termoelettrici approvato dal CIPE con delibera del 21 dicembre 1988.

La procedura autorizzativa degli impianti di produzione di energia elettrica dell'ENEL è regolata essenzialmente dalle norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 con particolare riferimento all'allegato 4 (relativo alle procedure per l'approvazione di progetti di centrali termoelettriche e turbogas).

Questo Ministero a seguito dell'istanza ENEL del 14 marzo 1990 ha avviato la procedura di V.I.A. avvalendosi, per l'espletamento dell'istruttoria tecnica della commissione di V.I.A. integrata dagli esperti di cui all'articolo 6, punto 3, dell'allegato 4.

Questo Ministero, in considerazione del fatto che la potenza termica dell'impianto è superiore ai 300 MW, ha avviato sia l'inchiesta pubblica che l'istruttoria tecnica ai fini della valutazione dell'impatto ambientale (articoli 6, 7 e 8 dell'allegato sopra citato).

Per quanto concerne l'inchiesta pubblica la stessa è stata preceduta dalla pubblicazione sulla stampa del 16 dicembre 1990 di un avviso circa l'intenzione di realizzare la centrale a ciclo combinato di Sessa Aurunca. L'inchiesta si è poi svolta presso la sede comunale di Sessa Aurunca con la partecipazione diretta o con la presentazione di memorie da parte di chiunque ne avesse interesse e si è conclusa in data 14 marzo 1991 con la trasmissione al Ministero dell'ambiente della relazione del presidente.

Parallelamente la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale – di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, – integrata per l'occasione con gli esperti designati dalla regione Campania, dall'Istituto superiore di sanità, dall'ISPEL, dall'ENEA, dal CNR e dai Vigili del fuoco, ha condotto la prevista inchiesta tecnica che si è conclusa in data 31 luglio 1991 con la formulazione di un parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'impianto; detto parere è stato espresso anche sulla base di quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica.

Nel contempo il Ministero ha provveduto ad acquisire i prescritti pareri da parte dei Ministeri dei lavori pubblici e della sanità, della regione Campania, della provincia di Caserta nonché, tramite lo strumento sostitutivo della conferenza dei servizi per decorrenza dei termini previsti dall'articolo 6, comma 4, dell'allegato 4 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, i pareri del Ministero per i beni culturali e ambientali e del comune di Sessa Aurunca.

Il Ministero dell'ambiente ha richiesto altresì un parere all'ENEA-DISP circa la possibile interferenza ed i problemi di compatibilità e di sicurezza derivanti dalla coesistenza della dismessa centrale nucleare e della nuova centrale a ciclo combinato, sia nella

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

situazione attuale che nella fase di smantellamento del reattore nucleare.

L'ENEA-DISP, con nota del 14 luglio 1991, ha espresso un parere favorevole circa la compatibilità ambientale dei due insediamenti subordinatamente ad alcune prescrizioni, tra le quali principalmente che la distanza minima tra i siti di ubicazione delle tubazioni principali del metano, dei serbatoi di stoccaggio del combustibile liquido e degli spazi di manovra delle autobotti di rifornimento ed il recinto della centrale nucleare non dovrà essere inferiore a 200 metri.

Il servizio VIA di questa amministrazione ha inoltre su specifici profili sentito anche il servizio inquinamento atmosferico ed acustico e le industrie a rischio dello stesso Ministero, che ha fornito alcune valutazioni in merito alle emissioni in atmosfera ed alle analisi di sicurezza relative alla presenza nello stesso sito di una centrale nucleare dismessa.

Ottenuto l'ulteriore parere della regione Campania anche per gli aspetti urbanistici e considerato quindi concluso il procedimento istruttorio in data 5 gennaio 1994, di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali, ha formulato la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto, subordinandola all'attuazione di una serie di prescrizioni e imponendo l'adeguamento del progetto in questione secondo le prescrizioni suddette. Tali prescrizioni prevedono in particolare:

a) deve essere assicurato che non vengano superati i seguenti limiti alle emissioni:

NO_x (espressi come NO_2) inferiori a 100 mg/Nm₃;

CO (monossido di carbonio) inferiore a 50 mg/Nm₃;

i suddetti limiti sono riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi pari al 15 per cento e ad un rendimento elettrico delle turbine non inferiore al 30 per cento (ISO condizioni). Il limite per gli ossidi di azoto può essere incrementato di 3 mg/Nm₃ per ogni punto di rendimento superiore al 30 per cento e fino ad un massimo di 150 mg/Nm₃. Le turbine a gas devono essere alimentate esclusivamente a gas naturale. In condizioni di emergenza può essere utilizzato gasolio con contenuto di zolfo, secondo le disposizioni vigenti;

b) i limiti alle emissioni di cui alla lettera a) si intendono rispettati quando:

nessun valore medio giornaliero, riferito alle ore di effettivo funzionamento, supera i valori limite di emissione;

nessun valore medio orario supera il 125 per cento dei valori limite di emissione;

c) devono essere rispettati inoltre i limiti alle emissioni delle altre sostanze inquinanti nei modi e nei tempi definiti dal decreto del 12 luglio 1990. Resta impregiudicata l'applicazione del decreto di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, relativamente ai nuovi impianti industriali;

d) deve essere presentato un piano di caratterizzazione delle emissioni e di monitoraggio e controllo ambientale che preveda quanto segue:

fornire informazioni relative alla composizione del combustibile utilizzato e alla presenza di inquinanti nelle emissioni; effettuare sul ca-

mino il controllo in continuo delle emissioni degli ossidi di azoto, del monossido di carbonio e dell'ossigeno di riferimento. Le apparecchiature relative devono essere messe in servizio all'entrata a regime degli impianti. Le misure di emissione devono essere rese in forma idonea per la trasmissione dei dati. Per l'applicazione dei metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si deve far riferimento al citato decreto 12 luglio 1990;

provvedere ad effettuare una serie di campagne di misura, volte all'acquisizione di dati con metodi validati e certificati attraverso collaborazioni idonee; tali dati devono riguardare la caratterizzazione delle emissioni del biossido di zolfo, delle particelle sospese totali e dei microinquinanti inorganici ed organici; tali indicazioni devono essere riferite anche alle emissioni in fase di avviamento dell'impianto; le informazioni di cui sopra possono essere desunte da campagne sperimentali condotte su impianti assimilabili all'impianto in progetto e devono essere fornite comunque non oltre 24 mesi dall'entrata in funzione dell'impianto;

eseguire un programma di campagne di misure dei parametri della qualità dell'aria (SO_2 , NO_2 , particolato) in determinate condizioni meteorologiche, ripetute in condizioni stagionali diverse (almeno due campagne in condizioni autunnali e due primaverili-estive sull'arco di due anni);

sottoporre al controllo dei principali parametri (pH, olii, tracce di combustibili ed eventuali additivi) gli scarichi liquidi e concordare con gli enti locali competenti forme di controllo ad intervalli regolari delle qualità delle acque del corpo idrico recettore e della falda superficiale);

trasmettere i risultati del monitoraggio almeno annualmente alle autorità locali competenti ed alla regione;

e) l'ENEL deve attenersi a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991 in materia di inquinamento acustico, eseguendo un programma di campagne di misura in modo conforme ai criteri di cui al citato decreto;

f) l'ENEL deve fornire alle autorità locali competenti con congruo anticipo rispetto all'avvio dell'esercizio commerciale della centrale, sulla base delle indicazioni già fornite nello studio di impatto e nelle informazioni aggiuntive, una schematica descrizione delle azioni da assumere in caso di situazioni anomale o incidentali;

g) l'ENEL deve stabilire e trasmettere alle autorità locali competenti un codice di comportamento per definire i casi in cui potrà o dovrà fare un limitato ricorso al gasolio;

h) la realizzazione del gasdotto deve seguire i seguenti criteri al fine di minimizzare i suoi effetti sul territorio e l'impatto sul suolo:

il percorso deve essere scelto in modo da limitare gli attraversamenti importanti delle colture e delle relative opere accessorie. Al riguardo devono essere sfruttati per quanto possibile assi di penetrazione esistenti;

la posa della condotta deve essere effettuata nei periodi compatibili con le coltivazioni in atto ed a profondità tale da non influenzare le coltivazioni sovrastanti;

la pista di posa dover essere accuratamente ripristinata;
le servitù di passaggio devono essere limitate a quelle necessarie per il corretto esercizio della tubazione;

i) l'ENEL deve attuare tutte le misure necessarie e sufficienti a rendere efficacemente impermeabili tutte quelle aree del sito in corrispondenza delle quali vi possa essere percolazione di sostanze indesiderabili e nocive. Il fondo e gli argini dei bacini di contenimento dei serbatoi di gasolio dovranno essere realizzati con materiale compattato di granulometria adeguata, con tecnologia atta a garantire la tenuta rispetto ad eventuali sversamenti del combustibile;

j) tenendo conto delle caratteristiche geologiche e strutturali dell'area, l'ENEL deve verificare i particolari elementi di rischio sismico con riferimento alle strutture ed ai fronti di scavo;

k) il complesso costituito dai serbatoi di stoccaggio del combustibile liquido e degli argini dei bacini di contenimento dei serbatoi di stoccaggio deve essere realizzato in modo da eliminare possibilità di rilevante sversamento al di fuori degli stessi bacini di contenimento, anche a fronte di eventuali eventi sismici;

l) la distanza minima tra i siti di ubicazione delle tubazioni principali del metano, dei serbatoi di stoccaggio del combustibile liquido e degli spazi di manovra delle autobotti di rifornimento e il recinto della centrale nucleare non deve essere inferiore a 200 metri;

m) deve essere assicurata una fascia di rispetto di almeno 130 metri dal bordo del bacino di contenimento e dalla stazione di decompressione, entro la quale non deve essere consentito alcun altro tipo di attività stanziale o qualunque forma di insediamento;

n) l'ENEL deve presentare uno studio integrativo sulle possibili infiltrazioni di vapori infiammabili all'interno dei locali della dismessa centrale nucleare. Prima dell'entrata in esercizio della nuova centrale a ciclo combinato, devono essere studiate ed individuate le soluzioni progettuali del sistema di ventilazione idonee ad evitare le infiltrazioni per edifici di centrale destinati alla conservazione di manufatti radioattivi o con residui di contaminazione, secondo le indicazioni che verranno fornite dall'ENEA-DISP;

o) prima dell'entrata in esercizio della nuova centrale a ciclo combinato, devono essere completate tutte le attività necessarie a porre il dismesso impianto nucleare nella condizione di custodia protettiva passiva, in base alle norme vigenti e sotto il controllo dell'ENEA-DISP;

p) poichè il parere rilasciato dall'ENEA-DISP fa riferimento alle previsioni di utilizzo e destinazione dell'area di pertinenza della centrale nucleare in disattivazione contenute nella documentazione di riferimento, eventuali future possibili variazioni rispetto a tali previsioni o comunque variazioni di destinazione d'uso della residua parte dell'area di pertinenza dovranno comportare l'acquisizione di un nuovo parere tecnico dell'ENEA-DISP;

q) l'ENEL deve effettuare un controllo radiometrico saltuario, in tre o quattro punti rappresentativi, nelle zone di movimentazione più intense durante la fase di cantiere;

r) l'ENEL deve impegnarsi a non utilizzare il sito come deposito di scorie radioattive provenienti da altre zone;

s) il programma di smantellamento dell'impianto nucleare dismesso, incluso un congruo periodo di custodia protettiva passiva, dovrà essere continuato nei tempi e modi prestabiliti nella documentazione approvata dall'ENEA-DISP;

t) in sede di appalto dei lavori, l'ENEL deve porre particolare cura nel redigere un disciplinare di affidamento finalizzato, nell'ambito dell'utilizzazione di materiale di cava, al maggiore possibile «risparmio di ambiente»;

u) l'ENEL deve predisporre un progetto di sistemazione dell'opera nel paesaggio e nell'ecosistema. A tal fine dovranno essere curati l'inserimento e le piantumazioni dei terrapieni e delle aree non direttamente occupate da elementi funzionali dell'opera, le schermature arboree e la qualità delle recinzioni. Laddove le condizioni lo permettano la sistemazione del suolo e la disposizione degli elementi vegetali dovranno essere tali da costituire *habitat* favorevole per le specie di interesse faunistico; le piantumazioni devono essere effettuate con essenze autoctone;

v) l'ENEL deve effettuare una piantumazione con essenze autoctone con fogliame fitto e persistente nella fascia che separa l'area nucleare da quella prevista per la realizzazione dell'opera;

w) le componenti paesaggistiche devono essere oggetto di uno studio approfondito che tenga conto di tutti gli aspetti inerenti il rapporto tra l'area e gli impianti tecnologici; l'ENEL deve predisporre il progetto di sistemazione paesaggistica, sulla base delle osservazioni del Ministero per i beni culturali e ambientali e prendendo con lo stesso gli opportuni accordi, finalizzandolo alla minimizzazione degli impianti visivi prodotti inevitabilmente dalle due centrali e dall'asportazione dei materiali di scavo;

y) lo spostamento del Rio S. Venditto deve essere effettuato con modalità realizzative atte a consentire una sufficiente funzionalità ecosistemica. In particolare dovranno essere consentiti gli spostamenti della fauna acquatica, anche per quanto riguarda il collegamento con il fiume Garigliano, e dovranno essere utilizzate, fin dove possibile, tecniche di ingegneria naturalistica per la sistemazione delle sponde. Anche tali elementi dovranno essere esplicitati nel progetto di sistemazione dell'opera nel paesaggio e nell'ecosistema;

z) prima dell'entrata in servizio della centrale, l'ENEL deve predisporre e trasmettere al servizio VIA del Ministero dell'ambiente, alla regione Campania e all'Autorità di bacino un codice di autoregolamentazione per l'uso delle sostanze antincrostanti che renda conto dei criteri per l'impiego delle sostanze in funzione della loro natura e delle portate del fiume, nonché delle quantità e dei periodi di utilizzo presumibili. L'utilizzo delle sostanze antincrostanti deve avvenire in modo da rispettare i limiti per il cloro attivo di 0,005 mg/l previsti dalla direttiva della Comunità europea del 18 luglio 1978 («sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci») e dalla legge n. 319 del 1976 (su almeno metà di qualsiasi sezione a valle dello scarico). A tal fine l'ENEL deve documentare ogni azione specificando le modalità, le quantità di utilizzo degli antincrostanti e le portate del fiume, effettuando a varie distanze, a valle dello scarico, alcuni prelievi e misure di concentrazione del cloro residuo (almeno tre

punti a distanza di 200, 300 e 500 metri). I risultati di tali misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo.

Il Ministero dell'industria, con decreto del 10 agosto 1994, ha autorizzato pertanto l'ENEL, ai sensi dell'articolo 11, allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, alla costruzione ed all'esercizio della centrale a ciclo combinato del Garigliano della potenza nominale di circa 350 MW, con le prescrizioni contenute nel provvedimento di compatibilità.

Successivamente questo Ministero, verificato il progetto nel frattempo adeguato dall'ENEL secondo le prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale sopra richiamata, lo ha trasmesso, in data 24 luglio 1994, al Ministero dell'industria e alle altre amministrazioni interessate formulando ulteriori prescrizioni.

Il Ministero dell'industria, in conformità della pronuncia di compatibilità ambientale e dei pareri sopra richiamati, ha emanato, in data 10 agosto 1994, il decreto con il quale si autorizza l'ENEL Spa a realizzare ed esercitare la centrale elettrica a ciclo combinato di Sessa Aurunca.

Riguardo alla sismicità del sito, l'area dell'impianto, sulla base della vigente normativa (legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successivi decreti ministeriali di attuazione) è classificata come sismica di seconda categoria. Nella «proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale» del CNR, tuttavia, viene segnalata l'opportunità di un riesame di tale zona, in quanto esistono indizi per ritenere che il grado di sismicità possa essere stato sopravvalutato.

Le informazioni aggiornate ed integrate, contenute nell'attuale catalogo ENEL dei terremoti, confermano la «moderata sismicità» dell'area; i massimi risentimenti della zona sono sempre stati inferiori o pari al settimo-ottavo grado della scala MCS.

L'impianto è comunque previsto, in accordo alla vigente normativa, per zona sismica di seconda categoria.

Per quanto concerne poi una non meglio precisata direttiva della CEE che imporrebbe una distanza minima di 8 chilometri tra due centrali, le relative ricerche operate dal Ministero dell'industria, sentita anche per le vie brevi la direzione XI (ambiente, protezione civile e sicurezza nucleare) della Commissione CEE, non hanno avuto alcun esito al riguardo.

Per quanto riguarda infine gli interventi socio-economici nei confronti dei comuni di Santi Cosma e Damiano, Castelforte e Minturno (provincia di Latina) limitrofi al comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta) sede dell'impianto, il Ministero dell'industria con nota del 10 aprile 1992 ha espresso l'avviso che tali comuni abbiano titolo a definire con l'ENEL i relativi appositi accordi. Al riguardo è stato anche precisato che l'onere a carico dell'ENEL per i tre comuni non potrà superare in nessun caso la percentuale dello 0,5-1 per cento dell'investimento preventivato per la costruzione della centrale.

Il consiglio comunale nella seduta del 28 gennaio 1995, con proprio atto n. 144, ha invitato il sindaco a procedere rapidamente alla stipula con l'ENEL della convenzione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 premurandolo, altresì, di assicurare il prefetto di Caserta ed il Ministero dell'industria circa la volontà della

maggioranza del consiglio comunale di addivenire alla sottoscrizione della convenzione medesima.

Riguardo alla centrale nucleare dismessa, essa attualmente si trova nella prima fase del *decommissioning* che porterà al raggiungimento dello stato di custodia protettiva passiva: questa fase si articola nelle seguenti attività:

- scarico dal reattore di elementi di combustibile irraggiati;
- allontanamento dal sito del combustibile nucleare;
- condizionamento dei rifiuti radioattivi derivanti dal passato esercizio;
- messa in conservazione degli edifici che contengono attività residua.

Le attività di scarico del nocciolo e di allontanamento del combustibile nucleare dal sito sono già state concluse; le rimanenti sono in corso di svolgimento e saranno ultimate, secondo i programmi dell'ENEL, entro il 1988. Tale limite è congruente con quanto espressamente prescritto da questo Ministero nel parere di compatibilità sul nuovo impianto combinato che entrerà in esercizio successivamente al raggiungimento dello stato di custodia.

Le suddette attività vengono svolte nel pieno rispetto delle procedure di legge e delle norme tecniche applicabili. Il MICA infatti, con decreto ministeriale n. VII-219 del 30 settembre 1985, ha rilasciato la licenza di esercizio che autorizza l'ENEL a svolgere le attività di messa in custodia. Alla licenza è allegato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 1964, il documento «prescrizioni per l'esercizio» che stabilisce i limiti e le condizioni che l'ENEL deve ottemperare per tutto il periodo di validità della licenza.

Ai sensi di tale decreto, i progetti relativi alle attività di messa in custodia protettiva passiva e rilevanti per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria sono soggetti all'approvazione preventiva dell'ENEA (oggi ANPA), sentita la Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la Protezione sanitaria. Ciascun progetto è corredato dai documenti concernenti le valutazioni di sicurezza nucleare e convenzionale e di impatto ambientale.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

BARATTA

(22 novembre 1995)

ROCCHI. - *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro.* - Per conoscere se siano a conoscenza leggendo la stampa (settimanale «Epoca» n. 42 del 23 ottobre 1994, pagina 130) «dell'analisi speciale su occupazione senza titolo di patrimonio immobiliare dello Stato», redatta dalla Corte dei conti per la rituale relazione sul bilancio pubblico, che denuncia una perdita di circa 8.000 miliardi all'anno, causa l'ordinario abusivismo ai danni dell'erario.

Considerato che fra i 1.396 beni immobili di proprietà pubblica elencati nella suddetta «analisi speciale» dovrebbe essere incluso anche il patrimonio immobiliare dell'ex ASST (Azienda di Stato per i servizi telefonici, soppressa con l'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1992, n. 58, «Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni»), nonché il demanio dello Stato ora gestito dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ma a tutt'oggi inutilizzato (si veda, ad esempio, lo stabile-magazzino-deposito-garage di via Barzoni 9 a Milano; lo stabile magazzino di via C. Marchionni 31 a Milano; lo stabile-magazzino-deposito sito in località Moncalieri, eccetera);

visto che parte di detto patrimonio immobiliare - classificato come alloggi di servizio e, in particolare, quello sito in Milano, via Barzoni 9 - è stato lasciato in locazione, con prevista imminente cessione in proprietà a dirigenti superiori dell'ex ASST (titolari di assegnazione di alloggi ASU), ora Telecom, o applicati presso altri Ministeri e quindi sprovvisti di titolo o dei requisiti richiesti dalle seguenti normative vigenti in materia:

legge 10 febbraio 1982, n. 39, articolo 9, in base alla quale il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è delegato ad emanare, con proprio decreto, un regolamento contenente norme di attuazione delle disposizioni contenute nello stesso articolo (decreto ministeriale 19 luglio 1984, regolamento);

legge 28 marzo 1991, n. 110, «Modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernenti gli alloggi di servizio per il personale postelegrafonico»;

legge 27 luglio 1978, n. 392, «Disciplina delle locazioni di immobili urbani»;

legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 21, sulle modalità per la determinazione del reddito e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, articolo 11, comma 2, in merito all'assegnazione dell'alloggio riferito alla consistenza del nucleo familiare e all'articolo 2, punto 2, penultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardante la competenza del CIPE;

visto il regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di servizio delle poste ASST e le successive modificazioni all'articolo 9 della legge 28 marzo 1991, n. 110, che stabiliscono i requisiti necessari per la titolarità di alloggi ASU;

constatato che sono caduti i presupposti concernenti l'acquisizione dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di servizio ASU ai funzionari direttivi ex ASST trasferitisi presso la società Telecom o presso altri Ministeri, ad eccezione del Ministero delle poste;

preso atto che la direzione provinciale economato patrimonio immobili delle poste di Milano sta procedendo all'adeguamento-conguaglio sulla base dei canoni stabiliti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, per gli attuali assegnatari (classificazione degli alloggi ex ASST-ASU) di via Barzoni 9 a Milano (8° bollettino straordinario 1984, parte 2ª, pagina 62),

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ravvisino l'ipotesi di una procedura omissiva relativamente agli opportuni accertamenti patrimoniali (dichiarazione dei redditi e versamenti ICI) e alla mancata attivazione della disposizione di revoca dell'assegnazione di alloggi di servizio ASU per i sottoelencati dirigenti superiori ex ASST ora Telecom e di altri Ministeri:

dottor Michele De Padova, ex capo ispettorato ASST 1° zona di Milano;

dottor Massimo Notarmuzi, ex capo reparto 1° ASST 1° zona di Milano;

dottor ingegner Domenico Pusateri, ex capo reparto 3° ASST 1° zona di Milano;

dottor Antonino Alioto, ex capo reparto 1° ASST 1° zona di Milano, trasferitosi presso il Ministero di grazia e giustizia-tribunale di Lodi (si veda la procedura di trasferimento della titolarità di alloggi ex ASST-ASU alla moglie in qualità di responsabile amministrativo-revisore coordinatore del magazzino-deposito-garage, ex ASST di via Barzoni 9 a Milano);

dottor Leda Pozzi, ex direttore di sezione reparto 1° sezione 3° ASST ispettorato 1° zona di Milano, trasferitasi presso l'Avvocatura dello Stato-tribunale di Milano;

quale sia l'opinione dei Ministri finanziari in merito a tale modo di amministrare il patrimonio pubblico e quali siano i provvedimenti che intendano prendere al riguardo.

(4-02134)

(10 novembre 1994)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che l'articolo 6 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, consentiva ai titolari della concessione di un alloggio di servizio della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) di conservarne l'uso alle condizioni vigenti.

La legge 23 dicembre 1992, n. 498, nell'elencare gli alloggi da assoggettare al regime di edilizia residenziale pubblica, al punto e) dell'articolo 7 ha compreso anche gli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'ASST all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e successivamente, a seguito della trasformazione di quest'ultima in ente pubblico economico avvenuta con il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, all'Ente poste.

Pertanto, gli alloggi di servizio ubicati in Milano, via Barzoni 9, dati in concessione ad ex dipendenti dell'ASST, essendo situati in un edificio la cui connotazione industriale è venuta meno (trattandosi di ex centrali telex attualmente dismesse), sono ora considerati a tutti gli effetti alloggi di servizio a locazione semplice e quindi possono essere mantenuti in godimento da una parte degli assegnatari. Inoltre, essendo stati inseriti nei piani di vendita degli alloggi dell'ente medesimo ai sensi della legge n. 560 del 1993, in presenza della richiesta da parte degli interessati, gli stessi possono essere loro alienati.

Relativamente alla posizione abitativa di alcuni funzionari, già nell'organico dell'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici, si significa che gli interessati hanno sottoscritto, a suo tempo, un regolare atto di concessione con scadenza 31 agosto 1996.

In merito agli immobili dell'ex ASST trasferiti in proprietà all'ex amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ora Ente poste, con decreto interministeriale poste-tesoro del 16 marzo 1993, in attuazione della legge n. 58 del 1992, gli stessi saranno utilizzati, ove possibile, per far fronte alle esigenze dei servizi postali; gli immobili non utilizzabili saranno posti in vendita secondo le norme vigenti.

Pertanto, per quanto riguarda lo stabile sito in Milano, via Barzoni 9, il medesimo ente ha precisato che allo scadere degli atti di concessione sarà valutata l'opportunità di una sua utilizzazione come officina o autorimessa ed archivio delle poste e delle telecomunicazioni mentre, per quanto riguarda quello di via Marchionni, gli organi periferici dell'ente stesso stanno studiando la possibilità di un suo eventuale utilizzo; nessun immobile di proprietà dell'ente, infine, risulta essere ubicato in località Moncalieri.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

GAMBINO

(11 dicembre 1995)

RONCHI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.*

– Premesso:

che la delegazione italiana formata dal Ministro degli affari esteri in occasione della seconda riunione di esperti legali sulla revisione della Convenzione di Barcellona (Barcellona 7-11 febbraio 1995) è composta da un giurista (professor Tullio Scovazzi), da un rappresentante del Ministero dell'ambiente (dottor Giovanni Moschetta) e dal signor Pasquicucci dell'Enichem in rappresentanza della Federchimica;

che la presenza di un rappresentante dell'industria (nessun'altra delegazione ospita rappresentanti dell'industria) sta di fatto paralizzando gli interventi della delegazione italiana in materia di inquinamento industriale;

che inoltre l'Enichem è rappresentata dal signor Peres, membro della delegazione di Eurochlor, che segue i lavori in qualità di osservatore;

che tale situazione crea un precedente ed una contraddizione spiacevole, laddove membri della delegazione ufficiale, che dovrebbero rappresentare gli impegni assunti dal nostro paese a livello internazionale, potrebbero aver interesse a vanificare gli stessi,

si chiede di sapere quali siano i criteri che hanno portato alla formazione di questa delegazione e se non si intenda rivederne la composizione.

(4-03201)

(14 febbraio 1995)

RISPOSTA. - La delegazione italiana che ha partecipato alla seconda riunione di esperti giuridici incaricati della revisione della Convenzione di Barcellona sulla protezione del Mediterraneo dall'inquinamento (Barcellona, 7-11 febbraio 1995) era così composta:

professor Tullio Scovazzi, docente di diritto internazionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università statale di Milano, esperto giuridico del Ministero degli affari esteri;

dottor Giovanni Moschetta, funzionario presso il Ministero dell'ambiente - Gabinetto del Ministro - ufficio affari internazionali;

ingegnere Antonio Pasquinucci, funzionario della Federchimica, in rappresentanza del Ministero dell'industria - Direzione generale della produzione industriale - che lo aveva a tale scopo ufficialmente designato.

Apparivano, pertanto, adeguatamente coperte e rappresentate le diverse istanze interessate all'argomento discusso nel corso del processo di revisione dei testi della Convenzione e degli annessi protocolli di Barcellona.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

GARDINI

(4 dicembre 1995)

ROSSI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere quali iniziative intenda assumere perchè sia risolta l'annosa vertenza confinaria che contrappone i comuni di Sannicandro Garganico e di Lesina, in provincia di Foggia, per quel che riguarda le zone denominate «Istmo del lago di Lesina» e «Sacca orientale».

Si fa presente:

che le prime occupazioni dei terreni demaniali, in contestazione tra i due comuni, sono avvenute prima e dopo la guerra 1915-1918; dopo la seconda guerra mondiale c'è stata l'occupazione di queste terre demaniali da parte dei braccianti e dei contadini di Sannicandro Garganico;

che questi lavoratori hanno proceduto al dissodamento e alla messa a coltura di terreni paludosi e sabbiosi che oggi sono fonte di lavoro e di reddito;

che tutti coloro che sono nel possesso dei succitati terreni, circa 2.000, hanno da decenni presentato regolare domanda di legittimazione al commissario degli usi civici, ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766; sinora, a causa della vertenza confinaria, non si è dato seguito a tali domande;

che molti cittadini, lavoratori che vivono del proprio lavoro, hanno costruito senza licenza; successivamente hanno prodotto domanda di sanatoria, secondo quanto previsto dalla legge n. 47 del 1985, ed hanno versato l'oblazione prevista dalla legge, per una cifra globale di circa 3 miliardi;

che tutto ciò ha determinato un'attesa legittima di provvedimenti non più rinviabili e nello stesso tempo una pressante domanda agli organi competenti perchè finalmente definiscano le questioni;

che proprio in relazione alle intollerabili dilazioni sinora registratesi sorgono serie preoccupazioni riguardanti la tranquillità della cittadina garganica;

che si giustifica pertanto l'impegno che può dispiegare il Ministero dell'interno, atteso che, ancora una volta, si è registrato un rinvio dopo la deliberazione della giunta regionale pugliese in data 26 gennaio 1994, n. 181, la quale decideva di «assegnare le zone in contestazione esistenti fra i comuni di Lesina e Sannicandro Garganico, entrambi della provincia di Foggia, denominate "Istmo del lago di Lesina" e "Sacca orientale", al comune di Sannicandro Garganico»;

che questa delibera, adottata ai sensi della legge regionale n. 26 del 1973, non ha prodotto effetti pratici, perchè la competente commissione consiliare non ha sinora dato il prescritto parere;

che nel frattempo altri incontri si sono avuti tra l'assessore regionale agli enti locali e i comuni di Lesina e Sannicandro, con esito interlocutorio; sono passati circa nove mesi dalla deliberazione della giunta e tutto è ancora fermo;

che si capisce l'esasperazione dei cittadini interessati che interpretano gli incontri, le dilazioni e i rinvii come una vera e propria beffa.

In questo quadro, a parere dell'interrogante, si precisa la necessità che il Ministro dell'interno adotti iniziative, le più adeguate agli scopi e conformi alle norme perchè finalmente la controversia sia risolta.

(4-01667)

(6 ottobre 1994)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si comunica quanto segue.

La giunta regionale della Puglia, nella seduta del 26 gennaio 1994, ha adottato la deliberazione n. 181 avente per oggetto «comuni di Lesina e Sannicandro Garganico - definizione vertenza confinaria» con la quale ha deciso di assegnare le zone in contestazione esistenti tra i due suddetti comuni e denominate «Istmo del Lago di Lesina» e «Sacca Orientale» al comune di Sannicandro Garganico che, di fatto, già le incorpora nei propri confini naturali.

Tale delibera è stata a suo tempo trasmessa dalla giunta alla competente commissione del consiglio regionale della Puglia per il parere prescritto dall'articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26.

Dopo essere stata sollecitata, in merito al citato provvedimento, la 2ª Commissione consiliare permanente, nella seduta del 1º febbraio 1995, ha espresso parere favorevole.

*Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
e gli affari regionali*

FRATTINI

(4 dicembre 1995)

ROSSO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* -

Premesso:

che l'amministrazione provinciale di Cuneo e numerosi comuni di quella provincia, alle prese con le drammatiche situazioni verificatesi a seguito dei recenti disastri alluvionali, devono ora sopportare il tentativo di chiusura degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ad onta del dovuto coinvolgimento degli enti territoriali, così come è esplicitamente recitato agli articoli 1 e 22 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

che in particolare l'articolo 12-*quater* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di novembre 1994, garantisce per cinque anni la conferma delle attuali sedi periferiche dei pubblici uffici anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

L'interrogante chiede di conoscere quali intendimenti il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di mantenere le infrastrutture descritte con lo spirito e la *ratio* dell'articolo 12-*quater* che, in quanto norma speciale e straordinaria, mira a tutelare situazioni di particolare eccezionalità quali proprio quelle determinatesi a seguito dell'alluvione del novembre 1994.

(4-04396)

(18 maggio 1995)

RISPOSTA. - In relazione ai chiarimenti richiesti nel documento parlamentare presentato si fa presente, in via preliminare, che nella provincia di Cuneo non è in atto alcuna procedura volta alla chiusura delle articolazioni periferiche del Ministero del lavoro.

La situazione segnalata dall'onorevole interrogante è probabilmente riferita alla proposta di accorpamento delle SCICA di Borgo San Dalmazzo, Ceva e Dronero, presentata dal direttore dell'ufficio del servizio giornaliero all'utenza in forma di recapito-sede decentrata e con le stesse prestazioni istituzionali.

È noto, infatti, che la legge n. 56 del 1987 attribuisce direttamente al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro il compito di provvedere all'istituzione e/o soppressione dei recapiti-sezioni decentrate, su proposta della commissione regionale per l'impiego, previo parere della competente commissione circoscrizionale.

La suddetta proposta, d'altra parte, è stata formulata prima dei fenomeni alluvionali del novembre 1994 e, qualora portata a termine, non comporterebbe alcuna variazione delle attuali sedi periferiche, trattandosi di un mero accorpamento di attività amministrative interne, senza alcun riflesso nei confronti dell'utenza.

Infine, si precisa che la cessazione del servizio presso il recapito di Santo Stefano Belbo, garantita in forma non continuativa, è stata causata esclusivamente dall'avvenuto distacco presso la SCICA di Canelli (Asti) dell'unica impiegata addetta al servizio.

In merito a ciò si sottolinea che nessun caso di disservizio o di aggravamento delle condizioni operative nella zona è stato segnalato da

parte degli operatori del settore e dell'utenza all'ufficio del lavoro competente.

Per completezza di informazione si richiama l'attenzione sulla circostanza che l'articolo 12-*quater* della legge n. 35 del 1995, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 691 del 1994, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nel novembre 1994, si riferisce alla conferma delle sedi della scuola dell'obbligo e non alle articolazioni periferiche del Ministero del lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(28 novembre 1995)

ROSSO, DELFINO. - *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno.* - Premesso:

che in data 10 maggio 1995 è stata presentata dallo scrivente l'interrogazione a risposta scritta 4-04233 in ordine alla ventilata soppressione di uffici postali nei piccoli comuni della provincia di Cuneo;

che a tale interrogazione non è ancora pervenuta risposta;

che i comuni interessati sono in buona parte montani o colpiti dal disastro alluvionale del novembre 1994;

che, nonostante il presidente dell'Ente poste abbia assicurato ad una delegazione di parlamentari che il piano di riduzione e razionalizzazione del servizio è ancora in fase di studio, la direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Cuneo ha avviato la temuta riduzione in molti comuni, che inizierà presumibilmente nella corrente settimana e si realizzerà mediante l'utilizzo di personale a scavalco fra comuni diversi, garantendo l'apertura degli uffici solo per poche ore al giorno;

che le comunità interessate sono in stato di agitazione e di grande esasperazione e preoccupazione;

che peraltro la direzione provinciale delle poste ha prospettato l'impossibilità di far fronte all'apertura degli uffici, poichè, essendo prossime le ferie estive, vi saranno ulteriori riduzioni del personale disponibile,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ravvisino la necessità di applicare anche in questo settore ciò che accade per la scuola, come previsto dall'articolo 12-*quater* del decreto-legge 19 febbraio 1994, n. 691, recante «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di novembre 1994» e che garantisce per cinque anni la conferma delle attuali sedi anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

se il Ministro delle poste non ravvisi l'opportunità di far ricorso all'assunzione di personale straordinario temporaneo per coprire le carenze organiche degli uffici;

se infine lo stesso Ministro delle poste non intenda provvedere a trasferimenti coercitivi dal Sud al Nord per un periodo minimo di quattro mesi al fine di garantire l'apertura degli uffici postali nella provincia di Cuneo, trattandosi in buona parte di comuni di montagna, attingendo personale dagli uffici con organici in largo esubero.

(4-05016)

(4 luglio 1995)

RISPOSTA. - Al riguardo, nel confermare quanto riferito con la nota n. GM/92506/1209/4-4233/INT/BP del 14 novembre 1995, con la quale è stata fornita risposta alla interrogazione 4-04233 presentata dall'onorevole interrogante il 10 maggio 1995, si fa presente che l'Ente poste italiane, interessato in merito alla carenza di personale presso gli uffici postali della provincia di Cuneo ha riferito che con delibera n. 43 del 12 giugno 1995 il consiglio di amministrazione ha stabilito l'assunzione di 4.827 unità di cui 524 da assegnare alla sede del Piemonte che provvederà a distribuire presso le varie filiali in base al fabbisogno.

Non appare, invece, praticabile la strada indicata dall'onorevole interrogante relativamente ai trasferimenti dal Sud al Nord sia perchè l'esubero di personale nel Meridione risulta notevolmente ridimensionato a seguito dei pensionamenti volontari sia perchè i trasferimenti d'ufficio, oltre ad avere un elevato costo sociale, non si caratterizzano come efficienti strumenti di gestione delle risorse umane, a causa della ridotta produttività del personale che, forzatamente allontanato dai luoghi d'origine, presenta un alto tasso di assenteismo.

L'Ente ha precisato infine che, al fine di limitare quanto più possibile temporanee chiusure o riduzioni di orario negli uffici sopra citati, ha provveduto ad autorizzare la filiale di Cuneo ad assumere a tempo determinato 38 unità da destinare al settore operativi, a distaccare personale presso gli uffici che presentano maggiori carenze di personale e ad emanare apposita interpellanza regionale per reperire personale disposto a essere distaccato presso uffici della provincia di Cuneo.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

GAMBINO

(4 dicembre 1995)

ROSSO, GUGLIERI, ARMANI, CAPPELLI, ELLERO, GANDINI, PODESTÀ. - *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia.* - Premesso che sono stati presentati due esposti al Consiglio universitario nazionale riguardanti il concorso per professori ordinari di ruolo F1302 (malattie odontostomatologiche) dal professor Alberico Benedicenti, professore associato di clinica odontoiatrica dell'Università di Genova, con la richiesta di ricasazione di tre membri della commissione, il professor Giovanni Dolci, il professor Ferdinando Gombos e il professor Giorgio Calura;

considerato che la ricasazione da parte del ricorrente professor Benedicenti nei confronti del professor Gombos nasce dalla incompatibi-

lità determinata da uno stretto legame professionale (appartenenza al medesimo studio) con un candidato iscritto al concorso in oggetto (parere del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 1395/94 del 21 dicembre 1994 e successivo n. 934/95 del 29 marzo 1995);

atteso inoltre che la ricsuazione nei confronti del professor Dolci nasce:

a) dalla incompatibilità determinata dalla partecipazione e dalla vittoria dei concorrenti Marino e Giannoni in quanto commissari (sentenza del TAR del Lazio, sezione I-bis, sui ricorsi riuniti nn. 16107/93 e 16477/93 per violazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, del decreto ministeriale del 30 gennaio 1982, della legge n. 207 del 1985 e dei principi generali vigenti in materia) del concorso di accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università dell'Aquila al quale ha partecipato, avendolo vinto, il figlio del professor Dolci, Federico (risultato settimo eseguendo 70 quiz esatti su 70);

b) dalla incompatibilità determinata dalla partecipazione e dalla vittoria del concorrente Barlattani in quanto docente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università di Roma «Tor Vergata» frequentato dal figlio del professor Dolci, Raffaele;

c) dalla incompatibilità determinata dalla partecipazione e dalla vittoria dei concorrenti Bertelè ed Urbani in quanto docenti al corso di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale, cui ha partecipato il figlio del dottor Dolci, Marco;

d) dalla incompatibilità determinata dalla partecipazione e dalla vittoria del concorrente Goracci in quanto contemporaneamente commissario del concorso ad un posto di ricercatore presso la clinica odontoiatrica dell'Università di Ferrara per cui concorre la nuora del professor Dolci, Alessandra Lucchese (sentenza del TAR del Lazio, sezione I-bis, sui ricorsi riuniti nn. 16107/93 e 16477/93 per violazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, del decreto ministeriale del 30 gennaio 1982, della legge n. 207 del 1985 e dei principi generali vigenti in materia);

visto che la ricsuazione nei confronti del professor Calura, direttore della clinica odontoiatrica della Università di Ferrara, nasce dalla incompatibilità determinata dalla partecipazione e dalla vittoria del concorrente Goracci in quanto commissario al concorso di ricercatore presso l'Università di Ferrara a cui partecipa la nuora del professor Dolci, Alessandra Lucchese, il che ipotizzerebbe un interesse privato del Calura e del Dolci in ordine al giudizio espresso sul concorrente Goracci,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessaria, oltre alla ricsuazione dei suddetti membri della commissione, un'inchiesta ministeriale per valutare un preventivo accordo per la costituzione delle commissioni giudicatrici:

a) del concorso di accesso al corso di laurea dell'Università dell'Aquila, visto che il presidente della commissione dell'esame di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è il professor F. Marci, la cui figlia è risultata vincitrice del concorso di ricercatore in cui era presente in qualità di commissario il professor Giovanni Dolci;

b) del concorso di ricercatore bandito presso la clinica odontoiatrica dell'Università di Ferrara, cui partecipa la nuora del professor Giovanni Dolci dottoressa Alessandra Lucchese, visto che i figli dei direttori Folli e Lupi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono risultati vincitori di accesso al corso di laurea dell'Università dell'Aquila (risultando il Folli primo con 70 quiz esatti su 70 come il figlio del professor Dolci) per il quale erano commissari Marino e Giannoni, poi risultati vincitori del concorso oggetto dell'esposto del Benedicenti, mentre il figlio del Folli, Massimiliano, e il figlio del direttore D'Addona del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica risultano, rispettivamente, dottore in ricerca e tecnico laureato presso la clinica odontoiatrica dell'Università di Roma «La Sapienza» diretta dal professor Dolci;

quali altri provvedimenti si intenda adottare.

(4-06330)

(12 ottobre 1995)

Risposta. - Si fa riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto per rappresentare quanto segue.

Il concorso per posti di professore universitario di prima fascia per il gruppo F 1302 (malattie odontostomatologiche - tornata concorsuale 1992) è stato bandito con i decreti ministeriali datati 16 aprile 1992 e 6 agosto 1992.

La commissione giudicatrice, costituita con decreto ministeriale 10 giugno 1993, risulta composta dai professori:

Giorgio Blasi, Fernando Gombos, Annunziata Morabito, Filippo Caruso, Giovanni Dolci, Giorgio Calura, Giuliano Falcolini, Giulio Preti, Girolamo Pappalardo.

La commissione ha concluso le procedure concorsuali il 3 settembre 1995, proponendo quali vincitori 38 candidati (in numero pari a quello dei posti messi a concorso).

Gli atti del concorso sono stati trasmessi al consiglio universitario nazionale in data 4 settembre 1995 per il parere prescritto dalla normativa vigente.

Al Consiglio universitario nazionale sono stati altresì trasmessi gli esposti presentati dal professor Alberico Benedicenti in data 20 settembre 1995, relativi a presunti situazioni di incompatibilità tra il commissario, professor Fernando Gombos, ed il candidato Francesco Palomba.

In premessa si rileva che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, «l'eventuale istanza di riconsuazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di riconsuazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

Il rigetto dell'istanza di riconsuazione non può essere dedotto come causa successiva di riconsuazione.

Per le procedure concorsuali in atto, ove la commissione esaminatrice sia già stata costituita, il termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Le disposizioni sopra riportate escludono ogni possibilità di ricusazione della commissione in questione al momento in cui il professor Benedicenti ha presentato gli esposti.

Peraltro, lo stesso professor Benedicenti aveva già inoltrato un atto di ricusazione in data 25 giugno 1993 e lo aveva poi ritirato in data 28 settembre 1993.

In ogni caso è bene rilevare che il professor Gombos ha inviato al Ministero una comunicazione (raccomandata n. 7635 del 7 giugno 1995) con la quale ha chiarito che non esiste alcun rapporto di lavoro con il dottor Francesco Palomba.

Per quanto concerne, poi, il professor Dolci vari sono i motivi di ricusazione elencati nell'interrogazione.

Il primo riguarda la presenza fra i candidati del professor Marino e del dottor Giannoni, i quali sarebbero stati componenti della commissione costituita dall'Università dell'Aquila per il concorso di accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria: in tale concorso è risultato tra i vincitori il dottor Federico Dolci, figlio del professor Giovanni Dolci.

Al riguardo si precisa che, secondo quanto comunicato dal rettore dell'università aquilana, il professor Marino e il dottor Giannoni non sono stati componenti della commissione in questione, ma hanno solo presenziato allo svolgimento delle prove in qualità di addetti alla vigilanza, senza prendere parte alle operazioni di valutazione degli atti del concorso.

Il secondo motivo di ricusazione riguarda la partecipazione al concorso del candidato Barlattani in quanto lo stesso risulta docente presso il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'università di Roma «Tor Vergata», al quale è iscritto, quale studente, Raffaele Dolci, altro figlio del professor Giovanni Dolci.

Al riguardo, si rappresenta che tale situazione non viene a coincidere con alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge vigente.

Il terzo motivo di ricusazione riguarda un altro figlio del professor Dolci, e attiene alla partecipazione al concorso di prima fascia dei candidati Bertelè e Urbani, docenti, si legge nell'atto ispettivo, presso la scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale alla quale è iscritto Marco Dolci.

Presumibilmente si fa riferimento alla scuola dell'Università di Verona presso la quale risulta effettivamente frequentante quest'ultimo.

Al riguardo, nel richiamare quanto già osservato precedentemente sulle cause di incompatibilità previste dalla legge, si rappresenta, comunque, che il rettore dell'Università di Verona ha attestato la qualifica di ricercatore confermato presso il corso di laurea di odontoiatria sia per il dottor Bertelè che per il dottor Urbani, e ha altresì escluso che gli stessi abbiano mai svolto attività di docenza, a qualunque titolo, presso la scuola di specializzazione in questione.

L'ultimo motivo di ricusazione del professor Dolci si basa sulla partecipazione al concorso del candidato Goracci, il quale sarebbe «com-

missario del concorso ad un posto di ricercatore presso la clinica odontoiatrica dell'Università di Ferrara dove concorre la nuora del professor Dolci, Alessandra Lucchese».

Al riguardo, si precisa che i posti di ricercatore messi a concorso sono due e non uno come indicato nell'interrogazione. Il professor Goracci fa parte della commissione in qualità di professore associato ed è stato a tal fine sorteggiato sulla base di una terza terna indicata dal Consiglio universitario nazionale.

L'altro membro sorteggiato, sempre su una terna individuata dal Consiglio universitario nazionale, è il professor D'Angelo, ordinario, e il membro designato dal consiglio di facoltà è il professor Calura.

Le medesime motivazioni riportate a sostegno della ricusazione del professor Dolci in relazione al candidato Goracci vengono riprese nell'interrogazione con riferimento anche al professor Calura, direttore della clinica odontoiatrica dell'Università di Ferrara.

Al riguardo, si ritiene che la designazione di un commissario deliberata da un intero consiglio di facoltà, così come previsto dalla legge, e la scelta degli altri due effettuata con operazioni di sorteggio assolutamente casuali, costituiscano idonee garanzie di imparzialità della commissione. D'altra parte non costituisce causa legale impeditiva alla partecipazione di un concorso la sussistenza di rapporti di affinità o di parentela non direttamente con componenti della commissione giudicatrice, bensì con terzi, con i quali i componenti stessi hanno o potrebbero avere rapporti di colleganza per altre situazioni.

In ogni caso il professor Calura ha comunicato che la commissione del concorso non ha effettuato a tutt'oggi alcuna riunione.

Resta salva inoltre la previsione, al termine delle procedure concorsuali, di verifica della regolarità degli atti.

Per quanto riguarda, infine, il concorso per un posto di ricercatore del gruppo F 13 bandito dall'università dell'Aquila con decreto regionale n. 279 del 25 gennaio 1994, si rappresenta che il professor Dolci, designato a far parte della commissione esaminatrice (DDA n. 1344 del 6 settembre 1994), ha comunicato le proprie dimissioni in data 16 novembre 1994 e il Ministero ha designato in sua sostituzione il professor Negrì. Contestualmente l'amministrazione ha convenuto con l'università sull'opportunità di annullare tutti gli atti concorsuali espletati fino al momento della sostituzione, poichè le dimissioni del professor Dolci erano da collegarsi ad una dichiarata incompatibilità con altro membro della commissione da ricondursi già all'atto della costituzione della commissione stessa.

Per quanto concerne, infine, gli studi universitari e le carriere professionali dei figli di alcuni dirigenti di questa amministrazione (non citati peraltro esattamente nell'interrogazione in esame), nel mentre non può negarsi ad alcuno la libertà di frequentare corsi di studi universitari e di operare determinate scelte professionali, si osserva che la genericità dei fatti esposti non consente di individuare situazioni di illecito che rendano necessario l'avvio di un'indagine così come richiesto nell'atto ispettivo.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

(25 novembre 1995)

SCIVOLETTO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere se non intenda avviare, con l'urgenza richiesta dal caso, le procedure per l'istituzione di un distaccamento dei vigili del fuoco a Marina di Ragusa o, in subordine, di un adeguato presidio stagionale, utilizzando anche i volontari con specifica preparazione, considerato che, durante il periodo estivo, nella località turistica ragusana (che dista ben 30 chilometri da Ragusa dove ha sede il distaccamento dei vigili del fuoco territorialmente competente), si registra un fortissimo incremento di popolazione e un aumento consistente di incendi con seri pericoli per le persone e per le cose e rilevato, altresì, che la suddetta struttura decentrata dei vigili del fuoco, per la collocazione geografica di Marina di Ragusa, costituirebbe un valido servizio di protezione civile per altre importanti località turistico-balneari della fascia costiera iblea.

(4-05549)

(1° agosto 1995)

RISPOSTA. - L'istituzione di un distaccamento dei vigili del fuoco nel comune di Marina di Ragusa non rientra nel piano elaborato da questa amministrazione che prevede l'apertura di 65 nuovi distaccamenti sull'intero territorio nazionale.

Il motivo di tale esclusione risiede nella minore importanza del servizio antincendi nel comprensorio in parola rispetto alle più pressanti esigenze che si sono manifestate in altre aree del territorio nazionale.

Pertanto, considerate le caratteristiche dell'area, questo Ministero valuterà l'opportunità di istituire un presidio a carattere stagionale.

Il Ministro dell'interno

CORONAS

(30 novembre 1995)

SERENA. - *Al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale.* - Premesso:

che il Telefono azzurro, la prima iniziativa di telefonia sociale rivolta ai bambini e ai giovani che subiscono violenze, rischia di chiudere il 31 dicembre 1995 per mancanza di risorse certe;

che la cosa più sconcertante è che il Telefono azzurro rischia di chiudere proprio dopo i grandi sforzi dei promotori, che sono riusciti ad ottenere dalla Telecom il numero breve «19696», numero breve, più facile da ricordarsi per un giovane, grazie al quale le chiamate sono aumentate in maniera esponenziale,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro intenda occuparsi al più presto e concretamente della meritoria iniziativa di Ernesto Caffo, fondatore del Telefono azzurro, affinché lo Stato, che sperpera denaro in telefonini e auto blu, non dimostri ancora una volta la sua disattenzione.

(4-06368)

(18 ottobre 1995)

RISPOSTA. - È ben noto al Ministro il problema relativo alle difficoltà economiche in cui versa l'ente Telefono azzurro; il Ministro assicura quindi il suo impegno per contribuire ad individuare e porre in essere i necessari rimedi.

*Il Ministro senza portafoglio per la famiglia
e la solidarietà sociale*

OSSICINI

(24 novembre 1995)

SICA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che in data 16 giugno 1995 il neo-eletto sindaco di Tricarico (Matera) inviava una lettera ai capigruppo delle forze politiche in minoranza con l'invito a «proporre il nominativo del consigliere nei confronti del quale dovrà emettere il provvedimento di nomina» (quale rappresentante della minoranza in seno al consiglio della comunità montana «Medio Basento»), «tenuto conto degli indirizzi già approvati dal consiglio comunale»; questo ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 142 del 1990, modificato dall'articolo 13 della legge n. 81 del 1993;

che gli indirizzi in questione non erano stati regolarmente deliberati ed approvati dal consiglio comunale, ma erano parte della relazione presentata dallo stesso sindaco al consiglio comunale;

che in data 20 giugno 1995 un capogruppo di una delle forze politiche di minoranza con una nota (che inviava per conoscenza al prefetto di Matera ed al presidente della giunta regionale) faceva rilevare al sindaco che l'articolo 13 della legge n. 81 del 1993 non poteva trovare applicazione nel caso in questione, dovendosi distinguere la nomina dei rappresentanti del comune presso enti ed istituzioni, spettante al sindaco, dalla nomina dei rappresentanti del consiglio comunale, spettante esclusivamente a quest'organo collegiale; per i principi democratici di tutela delle minoranze bisognava perciò eleggere i rappresentanti del consiglio comunale in seno al consiglio comunitario sulla base dello statuto della comunità montana «Medio Basento», regolarmente approvato dalla regione Basilicata, che all'articolo 7 recita: «il Consiglio della comunità montana è costituito dai rappresentanti dei comuni... eletti con le modalità previste dalla legge regionale del 17 febbraio 1993»; quest'ultima riprende alla lettera l'articolo 4 della legge n. 1102 del 1971 costitutiva delle comunità montane: «al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze nel consiglio della comunità montana i rappresentanti dei comuni sono eletti con sistema di votazione a voto limitato»;

che nonostante ciò in data 24 giugno 1995 il sindaco nominava sia i due consiglieri della maggioranza che quello di minoranza;

che in data 30 giugno 1995 il prefetto di Matera inviava una nota al comune di Tricarico ed a tutti i comuni della provincia in cui si era votato nell'aprile 1995 chiarendo che la nomina di rappresentanti per cui è prevista la tutela della minoranza compete al consiglio comunale e che eventuali provvedimenti adottati in difformità dovevano essere considerati illegittimi e quindi revocati; la prefettura allegava una lettera dello stesso tenore, che il Ministero

aveva inviato al comune di Laurenzana in data 5 giugno 1995 per chiarire una analoga situazione;

che il 4 luglio 1995 il sindaco con una lettera alla prefettura insisteva sulla sua volontà di nominare direttamente rappresentanti di Tricarico in seno al consiglio comunitario;

che il 31 luglio 1995 il Coreco invitava l'amministrazione di Tricarico a voler provvedere, a vista, alla nomina nel rispetto dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale n. 9 del 1993;

che in data 4 agosto 1995 il sindaco rispondeva al Coreco dicendo che avrebbe sottoposto l'argomento al consiglio comunale «non appena ristabilito l'organico e comunque non oltre l'ultima decade del mese di agosto»;

che in data 4 settembre 1995 il Coreco diffidava il sindaco a convocare il consiglio comunale entro e non oltre quindici giorni, in quanto ricorrevano i motivi di urgenza «concretizzatisi nell'impossibilità da parte del presidente della comunità montana «Medio Basento» di Tricarico di poter procedere agli adempimenti di rito concernenti la convalida degli eletti e la nomina degli organi statutari di amministrazione attiva dell'ente»; il consiglio a tutt'oggi non è stato ancora convocato;

che in data 8 settembre 1995 lo stesso Coreco diffidava il presidente della comunità montana «Medio Basento» di Tricarico a provvedere «entro e non oltre i dieci giorni dalla ricezione della presente a porre in essere tutti i legali adempimenti concernenti la convalida degli eletti, la nomina del presidente e della giunta esecutiva»,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere:

di fronte ad un atteggiamento così poco rispettoso della legge e così antidemocratico del sindaco *pro tempore* di Tricarico, che, noncurante sia delle varie comunicazioni e lettere del prefetto sia delle circolari ministeriali, che chiarivano quale dovesse essere l'interpretazione corretta della legge, non ha permesso ancora l'elezione da parte del consiglio comunale del rappresentante delle minoranze del comune di Tricarico in seno al consiglio della comunità montana;

cosa succeda qualora che una parte dei consiglieri di maggioranza si dissocia con un pretesto durante il consiglio, in modo da costituire una minoranza *ad hoc* ed eleggere un rappresentante che sia, ancora una volta, espressione della sola maggioranza; in questo caso si creerebbe un pericoloso precedente in quanto, a dispetto di ogni regola democratica, tutte le maggioranze di tutti i consigli comunali potrebbero utilizzare questo trucco per eleggere nelle istituzioni i rappresentanti della «minoranza»;

in che modo il Ministro interpreti le due diffide del Coreco che sono decisamente in contrasto tra di loro perchè mentre da un lato, rivolgendosi al sindaco, si fa rilevare l'impossibilità da parte del presidente della comunità montana di poter procedere agli adempimenti di rito, senza la nomina dei consiglieri di Tricarico, dall'altro si diffida il presidente a porre in essere gli adempimenti concernenti la convalida degli eletti entro un tempo molto limitato, pur non avendo quest'ultimo nessuna colpa del ritardo.

(4-05931)

(20 settembre 1995)

SICA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che con una precedente interrogazione (la 4-05931 del 20 settembre 1995) si faceva rilevare che il sindaco del comune di Tricarico (Matera), a distanza di mesi dal rinnovo del consiglio di amministrazione della comunità montana locale, non aveva ancora consentito che il consiglio comunale eleggesse il rappresentante delle minoranze in seno ad esso;

che le preoccupazioni espresse nella suddetta interrogazione si sono rivelate fondate: il sindaco ha aggirato ed eluso le prescrizioni della legge regionale e dello statuto della comunità montana in materia di rappresentanza delle minoranze con uno stratagemma che, se fosse tollerato e tacitamente legittimato, costituirebbe un precedente pericoloso per la salvaguardia delle garanzie democratiche all'interno degli organi di amministrazione locali; una volta convocato il consiglio comunale, una parte dei consiglieri di maggioranza si è dissociata con motivazioni pretestuose, in modo da costituire una maggioranza *ad hoc* ed eleggere rappresentanti graditi alla maggioranza anche nella quota riservata alle opposizioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo - in considerazione dei recenti sviluppi della situazione - non intenda intervenire con la massima sollecitudine per censurare l'operato del sindaco ed impedire che si realizzi un'operazione di così scoperta e provocatoria negazione delle regole democratiche, da essere percepita come una beffa ai danni delle opposizioni e, in generale, come un oltraggio alla sensibilità democratica della cittadinanza.

(4-06169)

(3 ottobre 1995)

RISPOSTA. (*) - Il Ministero dell'interno e la prefettura di Matera si sono attivati tempestivamente nel fornire indicazioni circa la normativa applicabile in materia di nomine dei rappresentanti del comune in seno al consiglio della comunità montana. In base alla normativa vigente l'organo competente a provvedere alle suddette nomine è il consiglio.

Un potere d'intervento del Ministero dell'interno sulle predette nomine non è ipotizzabile, in quanto non previsto da alcuna normativa.

Nel caso di specie, la legittimazione dei consiglieri nominati dal sindaco del comune di Tricarico a rappresentare il comune stesso avrebbe potuto essere eccepita dal neoeletto consiglio comunitario in occasione della convalida degli eletti, la cui deliberazione è assoggettata al controllo del Coreco.

Analoghe considerazioni valgono per le nomine che, successivamente, sono state fatte dal consiglio comunale di Tricarico.

In base al vigente sistema normativo, eventuali vizi di legittimità possono essere rilevati solo dall'organo regionale di controllo preposto istituzionalmente a tale compito, con il quale il Ministero dell'interno non ha alcuna relazione istituzionale ed il cui operato, pertanto, non può essere sindacato.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Per quanto risulta a questa amministrazione, il predetto organo tutorio, nella seduta del 16 ottobre 1995, ha esaminato l'atto deliberativo in questione, non riscontrando vizi di legittimità.

I soggetti interessati potranno, pertanto, qualora lo ritengano opportuno, esperire gli ordinari rimedi giurisdizionali.

Il Ministro dell'interno

CORONAS

(30 novembre 1995)

SIGNORELLI, TURINI, POZZO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* – Premesso:

che sulla base di alcune inquietanti dichiarazioni rese dalla signora Giulia Crespi, vedova Scevola Ruscellotti, pubblicate su «Città Oggi» del 2 ottobre 1991 e del 16 ottobre 1991, e successivamente anche sul «Giornale», si è preso conoscenza di dati interessantissimi relativi ad un capitolo di storia del secondo dopoguerra che per troppo tempo si è voluto ingiustamente dimenticare, ovvero quello della «liquidazione» di migliaia di persone ad opera delle forze partigiane con la proditoria accusa di collaborazionismo e corresponsabilità nei crimini di guerra nazi-fascisti;

che nel dettagliato racconto della testimone di questa tragedia, che ha visto per protagonista il marito, il signor Achille Scevola Ruscellotti (vice segretario del Partito nazionale fascista di Corbetta), figurano i nomi di altri sfortunati personaggi, quali quelli di Enrico Resta, Carlo Cucchiani e Vittorio Saracchi, tutti noti nella regione per la loro bontà d'animo e la loro dirittura morale, prelevati nelle loro case nella notte tra il 25 ed il 26 maggio 1945 da un gruppo di antifascisti per essere poi barbaramente assassinati;

che le notizie acquisite farebbero pensare – con certezza quasi matematica – di trovarsi di fronte ad un episodio di giustizia sommaria antifascista di cui solo in questi ultimi anni – con una discrezione che ha del raccapricciante – si è cominciato a parlare e che, purtroppo, ha mietuto numerosissime vittime tra gente spesso del tutto estranea ai fatti contestati;

che secondo la versione dei fatti fornita dalla signora Ruscellotti solo tre dei corpi delle vittime sarebbero stati ritrovati (nel naviglio pavese), mentre del Resta non si seppe più nulla,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che i parenti ed i congiunti di queste vittime, e tutti coloro che si ritengono gli eredi morali delle stesse, non abbiano il sacrosanto diritto di conoscere la verità circa le imputazioni e le modalità con cui il destino dei propri cari è stato deciso;

se, in particolare, non si ritenga che la gravità dei fatti denunciati non detti l'assoluta necessità di avviare delle accurate indagini giudiziarie sui luoghi e sulle persone che hanno visto consumarsi un così grave delitto, con lo specifico fine di fare luce sui fatti ed i misfatti che per molto tempo – certamente troppo – sono rimasti ignoti presso la pubblica opinione;

se almeno, in attesa di un processo che faccia finalmente giustizia, tenuta presente la sempre maggior difficoltà di raccogliere le testimonianze e di reperire le prove di fatti che risalgono al periodo post-bellico, non si ritenga che sia opportuno procedere all'immediata escussione dei testimoni ancora vivi ed alla ispezione dei luoghi in cui si ritiene abbia avuto luogo questa lugubre vicenda.

(4-02430)

(24 novembre 1994)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto, si comunica quanto segue.

Dagli atti dell'istruttoria compiuta non si è in grado oggi di fornire informazioni in ordine ad episodi di violenza accaduti nel 1945 in quanto, quand'anche si reperissero i registri generali dell'epoca, sarebbe impossibile rintracciare i fascicoli nell'archivio del tribunale di Milano, più volte assoggettato a radicali scarti.

Si comunica infine la circostanza riferita dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano che la maggior parte dei protagonisti, possibili responsabili dei fatti narrati nell'interrogazione, sono con ogni verosimiglianza deceduti e che anche i delitti di omicidio sarebbero coperti da prescrizione estintiva.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
MARRA

(28 novembre 1995)

SMURAGLIA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che l'Imperial electronics di Milano è un'importante azienda produttrice di televisori con 520 dipendenti, di cui oltre la metà sono donne;

che a fronte di difficoltà sul mercato sono stati attivati contratti di solidarietà;

che tuttavia la proprietà, una società finanziaria con sede a Hong Kong, ha chiesto l'attivazione procedurale della cassa integrazione straordinaria per crisi relativa a 250 lavoratori e per la durata di 12 mesi;

che la richiesta di cassa integrazione si collega altresì all'assenza di un piano di rilancio della Imperial e alla mancanza di un accordo per la ristrutturazione con le organizzazioni sindacali;

che, peraltro, l'azienda possiede una elevata qualità nel sistema produttivo ed opera in un settore in forte espansione;

che tutto ciò fa pensare ad una politica di disimpegno della proprietà dello stabilimento dell'Imperial electronics tanto che vivissimo è l'allarme e grande è la preoccupazione che si sono diffusi tra i lavoratori interessati,

si chiede di sapere:

di quali notizie disponga il Ministro in indirizzo sulla vicenda di cui in premessa;

13 DICEMBRE 1995

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 62

quali iniziative intenda assumere, con rapidità e fermezza, quanto meno per favorire un incontro tra le organizzazioni sindacali e la proprietà per sostenere un intervento di ristrutturazione e di rilancio dell'azienda che riduca il ricorso agli ammortizzatori sociali e non preveda il ricorso ai licenziamenti.

(4-06430)

(19 ottobre 1995)

RISPOSTA. - Nell'interrogazione parlamentare l'onorevole interrogante sollecita il Ministero ad assumere un'iniziativa per favorire il confronto con le parti sociali interessate alla situazione occupazionale della società Imperial Electronics.

La questione è stata trattata in sede ministeriale nella riunione del 5 novembre 1995, cui hanno partecipato i rappresentanti dell'azienda e delle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, il rappresentante del Ministero dell'industria ed il sindaco di Bollate.

Le posizioni delle parti sociali, emerse dalla consultazione, possono sintetizzarsi nei termini seguenti.

La società ha manifestato l'esigenza di fare ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale per un periodo di 12 mesi.

Le organizzazioni sindacali ritengono, invece, prioritario acquisire un quadro informativo completo in ordine alla situazione finanziaria della società, con particolare riferimento alla posizione debitoria nei confronti della REL (finanziaria pubblica per l'elettronica attualmente in liquidazione).

Aderendo a tale sollecitazione, il rappresentante del Dicastero dell'industria ha assunto l'impegno di convocare una riunione tecnica con la REL ed i rappresentanti aziendali.

Il Ministero del lavoro ha confermato, comunque, la disponibilità a fornire ogni utile supporto tecnico per la realizzazione di un'efficace opera di mediazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(28 novembre 1995)

SPECCHIA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che il Mediterraneo è divenuto un immondezzaio a causa di un inquinamento ormai a livelli inaccettabili;

che, a parte i rifiuti organici, ogni anno il Mediterraneo è costretto ad inghiottire 100 tonnellate di mercurio, 3.800 di piombo, 3.600 di fosfati, 120.000 di oli minerali e 60.000 di detersivi;

che in vastissimi settori non vi è ormai più vita e tutto il grande bacino si sta inesorabilmente spegnendo;

che ciò che è stato fatto fino ad ora per impedirne la morte è risultato largamente insufficiente;

che non vi è stato l'impegno necessario da parte delle nazioni che venti anni fa aderirono al Piano d'azione per il Mediterraneo;

che, visti i fatti, la Conferenza del Mediterraneo che si terrà quest'anno rischia di tradursi soltanto in un diluvio di parole;

che 130 milioni di persone (230 milioni in estate) vivono lungo le coste del Mediterraneo e le poche disposizioni che gli organismi internazionali per la protezione dell'ambiente riescono a produrre spesso rimangono lettera morta,

l'interrogante chiede di sapere quali interventi urgenti di salvaguardia, oramai indispensabili, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo intendano adottare, d'intesa con le altre nazioni del Mediterraneo, se si vuole restituire il Mediterraneo stesso alla vita.

(4-04549)

(31 maggio 1995)

RISPOSTA. -- In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto concernente lo stato di inquinamento del mare Mediterraneo, si riferisce quanto segue.

Nel condividere le preoccupazioni espresse dall'onorevole interrogante si rassicura che è cura di questa amministrazione dedicare la massima attenzione alle condizioni ecologiche del Mediterraneo cercando di porre in essere ogni possibile sforzo per affrontare su piani sia settoriali che globali i gravi problemi esistenti.

Ciò premesso, si comunica che l'ICDM ha proposto la riattivazione del Sidimar (sistema informativo per la difesa del mare «per quanto attiene ai danni ambientali marini») il quale era già collegato al PAM (Piano di azione per il Mediterraneo).

Lo stesso ICDM al fine di assicurare un'efficace sorveglianza sullo stato delle acque del mare, ha proposto la ripresa del monitoraggio delle acque marine costiere, unitamente ad una intesa di programma con l'ICRAM.

Si pensa di confermare il divieto assoluto per le navi di bandiera nazionale di scaricare acque di sentina o di lavaggio di cisterne contenenti idrocarburi.

Si sta procedendo per il finanziamento relativo alla realizzazione del progetto di impianto di ricezione e trattamento delle morchie ed acque di zavorra ed il lavaggio delle petroliere e pontile di accosto nel porto di Trieste, mentre è stato avviato quello relativo alla realizzazione dell'analogo progetto di impianto del porto di Livorno.

Attualmente è all'esame la proposta di modificare l'articolo 4 della legge n. 973/82 al fine di consentire la ripresa, in forma convenzionale, degli interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento.

Si riferisce altresì che la salvaguardia del mare Mediterraneo viene effettuata attraverso un controllo dei materiali che vengono scaricati in mare tramite navi le operazioni vengono, infatti, autorizzate con decreti specifici ai sensi dell'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, a fronte di valutazioni di rispondenza ai criteri attuativi del sopracitato articolo. Tali criteri sono in linea anche con le successive modifiche alla convenzione di Barcellona recepita con legge 25 gennaio

1979, n. 30, apportate nel corso dell'ultima conferenza delle parti contraenti svoltasi a Barcellona.

In particolare la convenzione definisce un quadro giuridico di carattere generale sulla protezione delle acque, completato da alcuni protocolli tecnici (normativa di dettaglio) relativi alle principali cause inquinanti.

Detti protocolli in particolare riguardano:

la prevenzione dell'inquinamento nel Mediterraneo in seguito a scarichi di navi e aerei («protocollo Dumping» del 1976 - entrato in vigore nel 1978);

la cooperazione alla lotta all'inquinamento del Mediterraneo causato da petrolio e da altre sostanze pericolose in situazioni di emergenza («protocollo di emergenza» del 1980 entrato in vigore nel giugno 1983);

le aree specialmente protette del Mediterraneo «protocollo SPA», adottato e firmato a Ginevra il 3 aprile 1982 ed entrato in vigore il 23 marzo 1986;

immersione di rifiuti a mare, «protocollo del 1976» (emendato insieme con la convenzione-quadro nel corso di un processo di revisione nel 1993).

Nel corso del 1994 si sono tenuti incontri tecnici di negoziato che hanno interessato il protocollo sull'inquinamento di origine terrestre, quello sul movimento transfrontaliero dei rifiuti e sulle aree specialmente protette. Quest'ultimo è stato firmato insieme agli emendamenti alla convenzione-quadro ed agli emendamenti al «protocollo Dumping» nel corso della conferenza del 9-10 giugno che si è svolta a Barcellona. Gli altri due saranno firmati nel 1996.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

BARATTA

(22 novembre 1995)

TAMPONI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti che riguardano il consiglio comunale di Oristano;

se sia stato messo al corrente che il giorno 13 settembre 1995 si sarebbero verificate le condizioni previste dall'articolo 39 della legge n. 142 del 1990 per lo scioglimento del consiglio comunale di Oristano;

se non ritenga che questa debba essere la normale conseguenza della concomitanza tra la cessazione dalla carica di ben 5 consiglieri comunali nominati assessori, in sostituzione di 5 assessori «esterni» che componevano la precedente giunta, e le dimissioni di tutti i 16 consiglieri comunali di opposizione;

se non ritenga per questo che le dimissioni di 21 consiglieri comunali non rientrino semplicemente nella fattispecie prevista dalla legge n. 142 del 1990, essendo queste dimissioni maturate prima della eventuale surrogia dei consiglieri designati agli assessorati;

se sia a conoscenza che a distanza di oltre dieci giorni non è ancora stato adottato alcun provvedimento e che il sindaco e la giunta, dallo stesso nominata, dimostrano di voler minimizzare l'accaduto ed i consiglieri comunali non dimessisi sembrerebbero intenzionati a procedere alla surroga dei dimissionari;

infine, per quanto suesposto, quali siano le determinazioni del Ministro stesso e perchè il prefetto di Oristano non abbia provveduto ancora alla normale sospensione del sindaco.

(4-06031)

(26 settembre 1995)

RISPOSTA. - La situazione determinatasi nel comune di Oristano ha formato oggetto di attento esame e di ogni conseguente determinazione finalizzati ad assicurare, nel pieno rispetto del principio di legalità, il corretto esercizio del potere di controllo dello Stato sugli organi degli enti locali.

Nella specie, secondo l'evoluzione dei fatti, non si è concretizzata l'ipotesi, richiamata dall'onorevole interrogante, delle dimissioni di metà dei consiglieri assegnati al comune, che determina lo scioglimento della rappresentanza elettiva.

Infatti, per effetto dell'intervenuta adozione delle delibere di surroga, dichiarate immediatamente esecutive e, successivamente, regolarmente vistate dal CO.CI.CO., dei cinque consiglieri decaduti a seguito della loro nomina alla carica di assessore, non è stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale l'organo assembleare non può rinnovarsi per surrogazione.

Di talchè il medesimo consesso ha potuto procedere alla successiva surroga dei rimanenti componenti dimissionari, con deliberazioni pure dichiarate immediatamente esecutive e riscontrate dall'organo regionale di controllo esenti da vizi.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(30 novembre 1995)

TERZI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che la USL di Modena ha indetto per il giorno 16 novembre 1994, alle ore 8, le operazioni di voto per l'individuazione dei componenti elettivi del consiglio dei sanitari;

che la stessa ha, a meno di ventiquatt'ore dall'apertura dei seggi, rinviato la votazione al 23 novembre 1994 adducendo, in due diverse comunicazioni scritte, due differenti motivazioni;

che tale circostanza ha fatto emergere l'ipotesi che si sia voluto prendere tempo per tessere trame occulte,

l'interrogante chiede di sapere come sia stato possibile un simile operato e se in questo ambito possano emergere comportamenti scorretti, assoggettabili a provvedimenti disciplinari o comunque sanzionabili.

(4-02316)

(22 novembre 1994)

Risposta. - Per rispondere all'interrogazione parlamentare in esame, questo Ministero ha interessato il commissariato del Governo nella regione Emilia-Romagna.

Dai dati in tal modo acquisiti dalle competenti autorità regionali risulta che le modalità seguite per l'espletamento delle operazioni di voto per l'individuazione dei componenti elettivi del consiglio dei sanitari dell'USL di Modena - oggetto dell'interrogazione - abbiano corrisposto alla normativa vigente in proposito.

Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo delle USL, dotato di funzioni di consulenza tecnico-sanitaria.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 4, lettera h), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, spetta alla regione il compito di provvedere a definire il numero dei componenti, nonché di disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio dei sanitari.

L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 517 del 1993, ha stabilito che gli ospedali costituiti in azienda ospedaliera abbiano gli stessi organi previsti per le USL, come pure il direttore amministrativo, il direttore sanitario ed il consiglio di sanità - con le funzioni poc'anzi indicate - in cui è assicurata la presenza dei responsabili di dipartimento.

Il comma 6 dello stesso articolo dispone, altresì, che per i presidi ospedalieri «...in cui insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina...» costituiti in aziende ospedaliere, nella composizione del consiglio dei sanitari deve essere assicurata la presenza delle componenti universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle stesse.

In attuazione delle linee-guida contenute nella normativa testè ricordata la regione Emilia-Romagna ha emanato la legge regionale n. 19 del 1994, integrata dalla deliberazione della giunta regionale n. 3147 del 5 luglio 1994, con cui si è inteso emanare opportune direttive in merito alla composizione, all'elezione ed al funzionamento del consiglio dei sanitari, così come previsto, appunto, dall'articolo 20, comma 5, della già citata legge regionale n. 19 del 1994.

La regione Emilia-Romagna riferisce, inoltre, di aver espresso l'assenso alle aziende-USL operanti nel proprio territorio, con lettera n. 46378 del 14 novembre 1994, alla presenza ai lavori del consiglio dei sanitari di un rappresentante degli specialisti ambulatoriali interni, con diritto di far verbalizzare proprie valutazioni e proposte, ma senza diritto di voto.

Per quanto riguarda le particolari circostanze - riferite nell'interrogazione - in cui è maturata l'elezione del consiglio dei sanitari dell'azienda-USL di Modena, la regione ha inteso precisare che la normativa in vigore nulla dispone sui criteri per assicurare un'adeguata pubblicità all'indizione delle elezioni.

Nel caso di specie, l'espressione del voto costituisce un diritto dei dipendenti delle aziende sanitarie, ma nel contempo anche un loro precipuo dovere.

Ciò permette di escludere che l'indizione delle elezioni del consiglio dei sanitari costituisca un atto ricettizio, in grado di produrre i propri

effetti solo ove notificato all'interessato, peraltro con gli ordinari sistemi (messo notificatore o plico raccomandato A/R).

Tali modalità di notifica non sono confacenti al caso in esame, sia per evidenti ragioni di economia di denaro e di attività sia in mancanza di un'esplicita disposizione normativa che costituisca fonte di legittimazione della conseguente spesa.

Più semplicemente, nella fattispecie la pubblicità si realizza mediante l'affissione di un bando, ovvero con qualunque altro mezzo ritenuto idoneo da ciascun direttore generale, che sia comunque atto a divulgare la notizia agli «aventi diritto-dovere» al voto.

A tal proposito, il direttore generale dell'azienda-USL di Modena, interpellato al riguardo dall'autorità regionale, ha riferito di aver disposto il rinvio delle procedure di voto già fissate per il giorno 16 novembre 1994, proprio per rendere più capillare l'informazione e la diffusione delle notizie concernenti la sede e le procedure connesse all'elezione del consiglio dei sanitari, così prevenendo ogni motivo di lagnanza connessa al mancato esercizio del diritto di voto per insufficiente informazione.

L'altro canto, è opportuno rilevare che la citata lettera n. 46378 della regione Emilia-Romagna, con cui si è ammesso a partecipare alle sedute del consiglio dei sanitari un rappresentante dei medici convenzionati interni, è stata inoltrata alle aziende-USL in data 14 novembre 1994 e tale circostanza ha reso di per sé necessario il rinvio della data prestabilita per lo svolgimento delle operazioni di voto, proprio per consentire l'integrazione delle attività riguardanti l'espletamento delle operazioni stesse (predisposizione delle liste con i nominativi degli aventi diritto e delle schede, apposita informativa al riguardo, eccetera).

Le operazioni di voto, posticipate di una settimana, si sono svolte regolarmente in data 23 novembre 1994 e, a quanto riferito dalla regione stessa, non hanno dato luogo ad alcuna contestazione.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(30 novembre 1995)

VALLETTA. – *Al Ministro dell'interno.* – Per sapere:

se sia stata predisposta o cosa vi sia in programma sulla «nuova disciplina sugli investigatori privati» di cui parla l'articolo 222 delle norme di coordinamento al nuovo codice di procedura penale;

se vi sia in programma l'istituzione di un albo degli investigatori privati;

quale sia l'atteggiamento del Ministero dell'interno a seguito della sentenza del TAR del Lazio in data 10 marzo 1994 n. 354/94 che sembra statuire che «l'attività investigativa non può essere limitata al territorio di una sola provincia, ma deve potersi svolgere sull'intero territorio nazionale per le peculiarità dinamiche che caratterizzano una tale attività».

In altri termini dal testo della sentenza dovrebbe evincersi che il titolare di licenza prefettizia possa svolgere l'attività sull'intero territorio na-

zionale, ovvero aprire sedi in province diverse da quella in cui è stata rilasciata la licenza.

(4-02656)

(15 dicembre 1994)

RISPOSTA. - L'esigenza di una riforma del settore dell'investigazione privata è avvertita anche da questa amministrazione che ha avviato un approfondito esame della materia, anche relativamente ai punti segnalati dall'onorevole interrogante, destinato a svilupparsi in un fattivo confronto con le altre amministrazioni coinvolte, aperto anche ai contributi delle associazioni di categoria interessate.

In ordine alla specifica problematica evidenziata si è nondimeno persuasi che la sentenza del TAR-Lazio citata, nei confronti della quale è stato presentato ricorso al Consiglio di Stato, meriti ulteriore riflessione nella superiore sede della giustizia amministrativa.

Il Ministro dell'interno

CORONAS

(30 novembre 1995)

VOZZI, SELLITTI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che in numerose zone della nostra penisola, in particolare nella Valle del Sarmiento a sud della Basilicata (Terranova del Pollino, Cersosimo, San Paolo Albanese, San Costantino Albanese, Noepoli, San Giorgio Lucano, eccetera), è precluso l'uso dei telefoni mobili a causa della scarsa rete di diffusione;

che questa situazione, oltre a causare notevoli disagi ai residenti, in buona fede anche perchè invogliati dalla continua pubblicità della Telecom sulla utilità di questo servizio divenuto ormai usuale, non solo nel campo degli uffici, ma anche in quello familiare, crea notevole imbarazzo per i turisti in visita nel Parco naturale del Pollino,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare che questa situazione di disservizio si protragga ancora nel tempo, con gravi ripercussioni per lo sviluppo socio-economico delle zone interessate.

(4-05842)

(14 settembre 1995)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che la società Telecom Italia Mobile (TIM) - interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame - ha comunicato che il servizio di radiomobile in tecnica TACS serve attualmente circa 2,5 milioni di abbonati su tutto il territorio nazionale nonostante abbia avuto inizio solo nel 1990.

Gli ingenti investimenti realizzati nel settore, infatti, hanno consentito di conseguire risultati soddisfacenti tanto che la copertura, che inizialmente ha interessato le maggiori aree metropolitane e le grandi vie

di comunicazione, attualmente raggiunge il 69 per cento del territorio ed il 95 per cento della popolazione.

Da tali dati si evince, pertanto, che la copertura radioelettrica si è diffusa anche in ambito territoriale con scarsa densità urbanistica; risultato che è stato possibile solo superando le grandi difficoltà dovute alla conformazione orografica del territorio nazionale.

Ciò premesso in linea generale, per quanto riguarda la copertura radioelettrica della Valle del Sarmento la concessionaria Telecom ha riferito che, effettivamente, il servizio in parola, fatta eccezione per la località di San Giorgio Lucano, non raggiunge livelli soddisfacenti.

La medesima concessionaria ha, tuttavia, assicurato che non mancherà di tenere nel debito conto le esigenze della popolazione interessata in occasione della predisposizione dei futuri piani di sviluppo.

Si rammenta, infine che con decreti del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1994 e del 22 dicembre 1994 sono state approvate, rispettivamente, le convenzioni con la Omnitel Pronto Italia e la Telecom spa aventi per oggetto la realizzazione della rete per l'espletamento del servizio in tecnica numerica GSM, il che consentirà di incrementare lo sviluppo della rete radiomobile in ambito nazionale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

GAMBINO

(11 dicembre 1995)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interio e dell'ambiente.* – Premesso:

che l'11 aprile 1994 la regione Lombardia (protocollo n. 51227) ha provveduto a rinnovare l'autorizzazione alla ditta Ecoservizi di Brescia relativa allo stoccaggio ed allo smaltimento dei rifiuti speciali e tossico-nocivi;

che è stato approntato un protocollo d'intesa per la definizione dell'inserimento ambientale dell'impianto di trattamento di rifiuti tra la Ecoservizi, la provincia ed il comune di Brescia;

che nella convenzione, sembra non ancora firmata, la Ecoservizi dovrà farsi carico di una concreta riqualificazione del sito con i seguenti interventi:

a) creazione di una zona verde e messa in opera di barriere artificiali e visive;

b) realizzazione di sistemi di monitoraggio della qualità delle acque di scarico compatibili con le linee guida già indicate dalla provincia e dal comune di Brescia;

c) messa a disposizione delle apparecchiature indicate dalla provincia per la rilocalizzazione della cabina di monitoraggio della qualità dell'aria di San Paolo a Buffalora,

l'interrogante chiede di sapere:

se, rimandando continuamente la firma del protocollo d'intesa tra l'assessore all'ecologia dottor architetto Walter Sala per la provincia, l'assessore all'ecologia del comune di Brescia o chi per lui ed il signor Andreino Calubini, rappresentante legale per la Ecoservizi spa, non si favorisca solo la parte privata eludendo in continuazione operazioni im-

portantissime, quali la realizzazione del sistema di monitoraggio della qualità delle acque di scarico e quelle relative alla qualità dell'aria, come citato dall'articolo 5 di tale protocollo d'intesa;

se questo ritardo sia dipendente dall'impresa o dall'ente provinciale o comunale;

se esistano indagini relative alla qualità delle acque di scarico dell'azienda;

se sia rispettata la zona di rispetto (fascia di 200 metri) anche in relazione alla distanza minima di sicurezza, nonché ad un presunto pozzo per estrazione dell'acqua utilizzata dalla cascina adiacente l'impianto, e se siano state eseguite analisi delle acque ed eventualmente con quali risultati;

se il centro individuato nel foglio n. 278 NCT del comune di Brescia ai mappali 55-56-74-75-76-77-79-94 di proprietà ed altri sia inserito nel Piano regolatore generale del comune di Brescia come zona E 3, zona con caratteristiche idrogeologiche (cave), mentre nelle disposizioni particolari la dicitura è diversa, e quindi se sia urbanisticamente tutto regolare;

se risultino in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-01685)

(7 ottobre 1994)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente il rinnovo dell'autorizzazione allo stoccaggio e allo smaltimento dei rifiuti speciali e tossico-nocivi alla ditta Ecoservizi di Brescia, si comunica che, sulla base delle notizie pervenute dalla provincia di Brescia, il protocollo d'intesa con i relativi elaborati grafici è stato firmato dalle parti interessate come risulta dalla delibera della giunta provinciale n. 198/19/94 del 22 novembre 1994 con oggetto: «Preso d'atto dei contenuti e dell'avvenuta sottoscrizione del protocollo d'intesa per la definizione dell'inserimento ambientale dell'impianto di trattamento dei rifiuti della ditta suddetta».

Per quanto concerne il ritardo nella firma del protocollo d'intesa unilaterale, questo risulta dovuto alle trattative con la ditta, in quanto si erano rese necessarie alcune modificazioni ed integrazioni relative sia al protocollo presentato sia agli allegati tecnici progettuali.

Si riferisce inoltre che le indagini relative alla qualità delle acque di scarico dell'azienda vengono effettuate periodicamente dagli enti preposti.

Risulta che la zona di rispetto (fascia di 200 metri) non è rispettata in quanto la ditta Ecoservizi è stata autorizzata dalla regione Lombardia precedentemente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988.

Dal punto di vista urbanistico l'area in cui insiste l'impianto non è compatibile con la destinazione prevista dal piano regolatore generale comunale, ma a seguito delle autorizzazioni regionali, in base all'articolo 3-bis della legge n. 441 del 1987, la realizzazione di detto impianto è consentita, in quanto viene considerata variante urbanistica.

Si riferisce infine che sono in corso indagini di polizia giudiziaria di cui non sono noti gli esiti.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(22 novembre 1995)

WILDE, ANDREOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* – Premesso:

che da tempo la popolazione di Peschiera del Garda (Verona) lamenta la presenza di odori sgradevoli e nauseabondi, che si manifestano in maniera più consistente nelle ore notturne;

che in data 8 aprile 1993, da una relazione del responsabile del settore igiene pubblica della USL n. 26, risulta accertato che la causa di detti odori è da imputarsi al depuratore interconsortile ubicato in località Paradiso di Sotto nel comune di Peschiera del Garda;

che il dottor Antonio Peretti, incaricato dal consorzio per la depurazione del Benaco di indagare su tali odori, concludeva:

a) che esiste la possibilità di formazione di cattivi odori nella zona di arrivo dei liquami, di ispessimento e digestione anaerobica dei fanghi e nella zona delle filtopresse;

b) che l'odore è da imputarsi alla formazione di acido solforico;

c) che la diffusione nelle ore notturne è avallata da un modello meteorologico sufficientemente verificato;

che nelle notti tra il 19, 20 e 21 aprile 1994 gli abitanti in località Porto Vecchio, nel comune di Peschiera del Garda, lamentavano la presenza di miasmi insoliti ed insopportabili, ma non erano «i soliti odori» bensì sembravano di origine chimica;

che è noto che oltre ai liquami provenienti dal collettore del Garda vengono immessi nell'impianto liquami trasportati via gomma in autobotti da imprese che ne effettuano la raccolta presso insediamenti civili e produttivi (quali industrie chimiche, farmaceutiche, alimentari, eccetera);

che è da ricordare che il Garda trae sussistenza grazie ad una affermata economia turistica, il che vuol dire vivere all'aria aperta e godere la salubrità, da sempre nota in tale bacino; la situazione è quindi inaccettabile, sia in relazione al pericolo ambientale che all'economia del bacino,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il valore delle sostanze «incognite» presenti in tali acque possa essere molto elevato, visto che le analisi di *routine*, effettuate presso il laboratorio dell'impianto, non sono spesso in grado di evidenziare quelle sostanze chimiche che possono causare effetti ed odori indesiderati e come si intenda intervenire;

se esista un controllo tra il consorzio e le aziende conferenti, visto che parte delle acque industriali introdotte nell'impianto interconsortile di Peschiera subiscono pretrattamenti di natura chimico-fisica, per poi essere stoccate miscelandosi tra loro;

se tale fatto possa comportare la formazione di composti non presenti all'origine, ma dovuti e causati successivamente alla miscelazione;

se esista un controllo lungo tutti gli *iter* di vita delle acque industriali trattate;

se l'impianto proposto nel progetto del consorzio Riviera veronese del Garda limiti la sua azione all'idrogeno solforato ed alla captazione degli odori nella zona dei fanghi, tralasciando di considerare le sostanze maleodoranti «incognite» ed anche la captazione della zona filtopresse;

come e quando si intenda intervenire, visto che gli incameramenti relativi a tale impianto sono rappresentati da miliardi all'anno;

se il comune di Peschiera debba pagare ugualmente la somma annuale di circa 750 milioni o al contrario se debba essere riconosciuto il danno che tale situazione arreca e quindi non pagare tale importo; se siano in atto indagini di polizia giudiziaria.

(4-00579)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto concernente il cattivo funzionamento del depuratore di Peschiera del Garda (Verona) si comunica quanto segue.

I problemi di inquinamento atmosferico lamentati sarebbero provocati dalle esalazioni mefitiche che si diffondono dall'impianto di depurazione sito in località «Paradiso» del comune di Peschiera del Garda, prevalentemente all'alba e a tarda sera a causa del formarsi in tali orari di correnti d'aria che spirano in direzione dell'abitato.

Per l'eliminazione di tale fenomeno, o quanto meno per la riduzione, risultano in corso di realizzazione adeguati interventi.

Consta, inoltre, che presso l'impianto in questione vengono ricevuti anche liquami, compatibili con il sistema di smaltimento, ivi trasportati con autobotti da ditte a ciò regolarmente autorizzate dalla regione Veneto, previa effettuazione di analisi su campione degli stessi.

Dagli elementi cognitivi acquisiti tramite il comando provinciale carabinieri di Verona è risultato che effettivamente, nelle notti tra il 19, 20 e 21 aprile 1995, si sono diffusi nella zona in argomento particolari miasmi dovuti a reazione chimica per la presenza di un particolare acido di pretrattamento in rifiuti provenienti da attività farmaceutica.

Il responsabile del settore igiene pubblica della USL n. 26 di Busso-lengo ha riferito che vengono eseguiti trimestralmente dei campionamenti di acque reflue presso l'impianto di depurazione sito in Peschiera del Garda dalle quattro linee di scarico dell'impianto stesso, su delega dell'amministrazione provinciale di Verona competente per il controllo degli scarichi dei depuratori pubblici, e che non è stato mai riscontrato, da quando tali controlli vengono eseguiti dalla stessa struttura, alcun superamento degli indici chimici indicati dalla tabella A della legge n. 319 del 1976 (legge Merli).

Dalle informazioni assunte dalla predetta USL n. 26 è emerso che l'impianto di Peschiera del Garda, in quanto depuratore a fanghi attivi, accetta reflui di civile abitazione o di altri insediamenti, anche produttivi, che presentano caratteristiche di assimilabilità ai reflui civili; inoltre, da alcuni mesi personale ispettivo della medesima USL sta eseguendo indagini e sopralluoghi presso l'impianto di depurazione di cui trattasi ogni qualvolta vengano avvertiti odori sgradevoli, al fine di verificare l'esatto punto dell'impianto da cui si dipartono gli odori.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

BARATTA

(22 novembre 1995)

XIUMÈ. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che con una intelligente campagna di stampa «Il Giornale» ha fatto conoscere agli italiani la gestione clientelare che alcuni enti pubblici hanno fatto del proprio patrimonio immobiliare;

che - sembra - molte amministrazioni comunali (di sicuro fra di esse il comune di Scicli ed altri comuni in provincia di Ragusa) hanno, da sempre, concesso in uso gratuito o con canone simbolico propri locali a organizzazioni sindacali, partiti politici o ad associazioni a questi collegate;

che sicuramente tali beneficiari, per i patrimoni ed i fondi che gestiscono (tanto è vero che possono permettersi di spendere centinaia di milioni per gite collettive - manifestazioni - a Roma), non necessitano di sicuro di trattamenti agevolati;

che, mentre queste organizzazioni pagano canoni simbolici, i comuni per i loro uffici sono costretti a prendere in affitto locali ad esosi prezzi di mercato;

che tutto ciò ha arrecato notevoli danni al cittadino contribuente che ha pagato le tasse per avere un corrispettivo in servizi e non di sicuro per gratuite beneficenze a favore di partiti politici e organizzazioni sindacali;

che si ritiene che se danno c'è stato debba pagare chi ha ricevuto indebiti benefici e chi ha concesso quanto non dovuto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover fare luce su quanto sopra invitando i prefetti ad acquisire dai sindaci dei comuni ricadenti nella provincia di pertinenza dati su locali di proprietà comunale in atto o, comunque, nell'ultimo decennio dati in locazione a organizzazioni sindacali, a enti di patronato, a partiti politici o a organizzazioni di questi fiancheggiatrici ed i relativi canoni;

in caso di esito positivo dell'indagine, quali provvedimenti intenda adottare.

(4-05715)

(12 settembre 1995)

RISPOSTA. - La particolare natura dei quesiti formulati richiede lo svolgimento di un'indagine istruttoria che, oltre ad essere estremamente vasta e complessa, tocca un settore di attività riservato alla competenza esclusiva degli enti locali, nei cui confronti è precluso a questo Ministero e, per esso, ai prefetti l'esercizio di qualsiasi forma di sindacato.

Non è quindi possibile dare corso alla rilevazione richiesta, che può essere invece disposta dai presidenti degli organi regionali di controllo nell'ambito delle funzioni agli stessi spettanti di sindacato di legittimità degli atti deliberativi degli enti locali.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(30 novembre 1995)